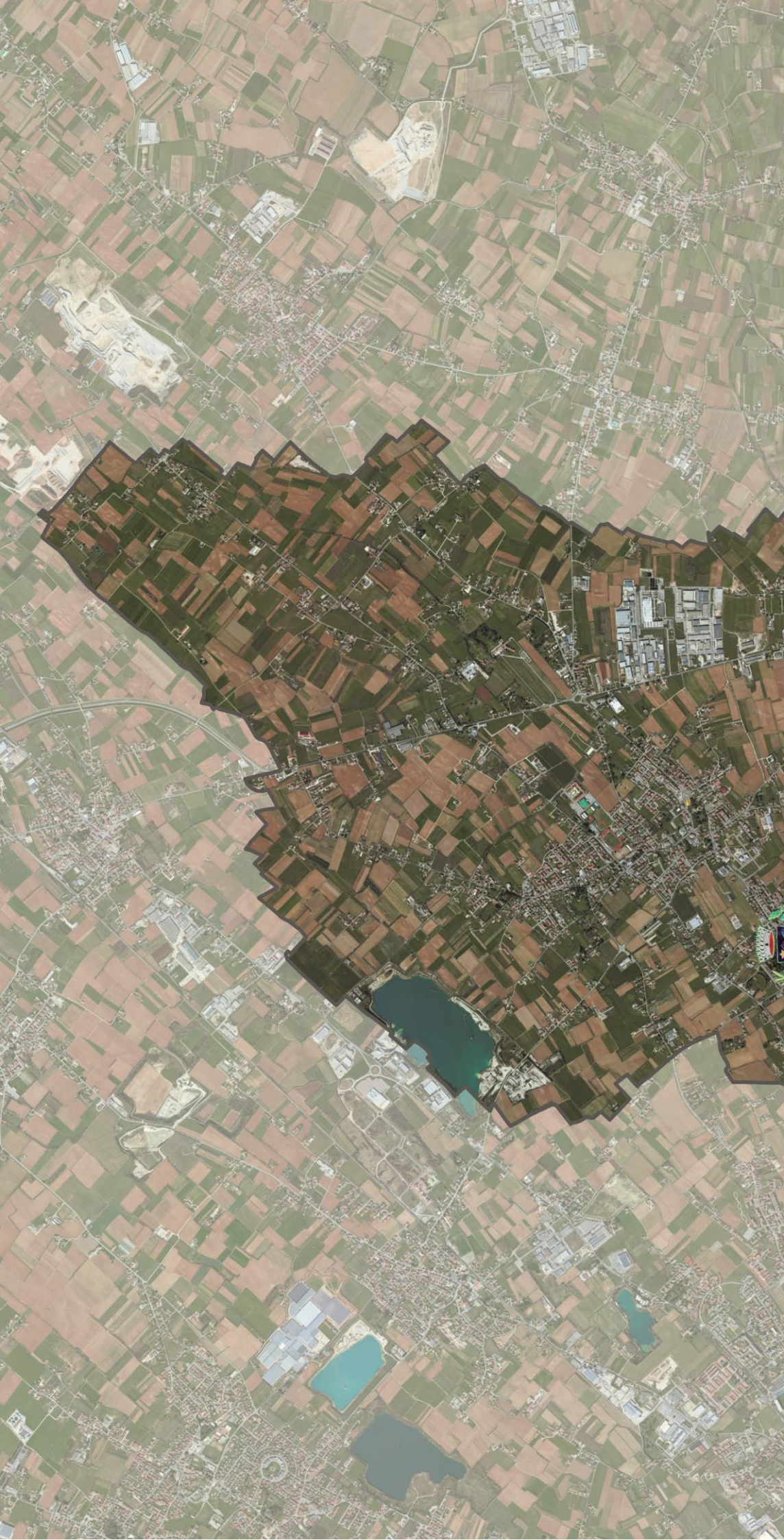




REC 2020 COMUNE DI PONZANO VENETO



Regolamento Edilizio Comunale DPR 380/2001, art. 4

Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo

DGR n. 1896 del 22 novembre 2017

DGR n. 669 del 15 maggio 2018

REGOLAMENTO EDILIZIO

Adeguamento a RET
nazionale/regionale

Adeguamento
parere ULSS prot.

91822 del 14/05/2021

Comune di Ponzano Veneto

REGOLAMENTO EDILIZIO



COMUNE DI PONZANO VENETO
Via G.B. Cicogna – Ponzano Veneto (TV)
Tel.: +39 0422 960300 - Fax: +39 0422 960341

APPROVAZIONE

DCC n. __ del __/__/____

Il Sindaco

Antonello BASEGGIO

L'Assessore Urbanistica

Nicola BERNARDI

Il Capo Dipartimento Coordinamento del Territorio

Arch. Paola BANDOLI

Ufficio Urbanistica

Urb. Judy ZANGRANDO

Il Segretario Comunale

dott.ssa Nicoletta MAZZIER

GRUPPO DI LAVORO

Progettisti

Urbanista Raffaele GEROMETTA

Urbanista Alberto CAGNATO

Urbanista Fabio VANIN



MATE Engineering
Sede legale: Via San Felice, 21 - 40122 - Bologna (BO)
Tel. +39 (051) 2912911 Fax. +39 (051) 239714

Sede operativa: Via Treviso, 18 - 31020 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 Fax. +39 (0438) 429000

e-mail: mateng@mateng.it



INDICE

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA	8
Art. 1 – Finalità e oggetto.....	8
Art. 2 – Definizioni uniformi.....	10
Art. 3 – Definizioni tecniche di competenza comunale	11
Art. 4 – Ambiti territoriali di particolare applicazione	12
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA	13
<u>TITOLO 1 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI</u>	<u>13</u>
CAPO I – SUE, SUAP e organismi consultivi.....	13
Art. 5 – Sportello Unico per l’Edilizia (SUE).....	13
Art. 6 – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).....	14
Art. 7 – Coordinamento SUAP/SUE.....	15
Art. 8 – Procedimenti edilizi: disposizioni	16
Art. 9 – Controlli a campione	18
Art. 10 – Commissione Locale per il Paesaggio (CLP).....	19
Art. 11 – Commissione Edilizia (CE).....	20
Art. 12 – Commissione “Territorio”	21
CAPO II - Altre procedure e adempimenti edilizi.....	22
Art. 13 – Annullamento d’ufficio in autotutela.....	22
Art. 14 – Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati	23
Art. 15 – Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)	24
Art. 16 – Proroga e rinnovo dei titoli abitativi	25
Art. 17 – Sospensione dell’uso e dichiarazione di inagibilità	26
Art. 18 – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni.....	27
Art. 19 – Pareri preventivi	29
Art. 20 – Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia	30
Art. 21 – Modalità e strumenti per l’informazione e la trasparenza del procedimento edilizio	31
Art. 22 – Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interessi.....	32
Art. 23 – Concorsi di urbanistica e architettura	33
<u>TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI</u>	<u>34</u>
CAPO I – Norme procedurali sull’esecuzione dei lavori	34
Art. 24 – Comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori	34
Art. 25 – Atti preliminari all’inizio dei lavori	36
Art. 26 – Comunicazione di fine dei lavori	37
Art. 27 – Occupazione di suolo pubblico.....	38
Art. 28 – Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica.....	40

CAPO II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori.....	41
Art. 29 – Principi generali sull'esecuzione dei lavori.....	41
Art. 30 – Punti fissi di linea e di livello	42
Art. 31 – Conduzione del cantiere.....	43
Art. 32 – Cartelli di cantiere	45
Art. 33 – Criteri da osservare per scavi e demolizioni.....	46
Art. 34 – Tolleranze nella realizzazione delle opere edili.....	47
Art. 35 – Sicurezza e controllo nei cantieri, misure di prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera	48
Art. 36 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamento di ordigni bellici	49
Art. 37 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori	50
TITOLO 3 – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI	51
CAPO I – Disciplina dell'oggetto edilizio	51
Art. 38 – Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici.....	51
Art. 39 – Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo	57
Art. 40 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale.....	60
Art. 41 – Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti	61
Art. 42 – Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon	62
Art. 43 – Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale	63
Art. 44 – Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")	65
Art. 45 – Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa.....	66
CAPO II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico	67
Art. 46 – Strade	67
Art. 47 – Portici pubblici o di uso pubblico	69
Art. 48 – Piste ciclabili	70
Art. 49 – Aree per parcheggio	72
Art. 50 – Piazze e aree pedonalizzate	73
Art. 51 – Passaggi pedonali e marciapiedi	74
Art. 52 – Passi carrai ed uscite per autorimesse	75
Art. 53 – Chioschi/dehors su suolo pubblico	77
Art. 54 – Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni	78
Art. 55 – Recinzioni	79
Art. 56 – Numeri civici.....	80

CAPO III – Tutela degli spazi verdi e dell’ambiente	81
Art. 57 – Aree verdi	81
Art. 58 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale.....	82
Art. 59 – Orti urbani	83
Art. 60 – Parchi e percorsi in territorio rurale.....	84
Art. 61 – Sentieri	85
Art. 62 – Tutela del suolo e del sottosuolo	86
CAPO IV – Infrastrutture e reti tecnologiche.....	88
Art. 63 – Approvvigionamento idrico.....	88
Art. 64 – Depurazione e smaltimento delle acque	89
Art. 65 – Raccolta differenziata dei rifiuti e assimilati	90
Art. 66 – Distribuzione dell’energia elettrica	91
Art. 67 – Distribuzione del gas	92
Art. 68 – Ricarica dei veicoli elettrici.....	93
Art. 69 – Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento	94
Art. 70 – Telecomunicazioni.....	95
CAPO V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico	96
Art. 71 – Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi.....	96
Art. 72 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio	97
Art. 73 – Elementi aggettanti delle facciate, parapetti, davanzali.....	98
Art. 74 – Allineamenti	99
Art. 75 – Piano del colore.....	100
Art. 76 – Coperture degli edifici	101
Art. 77 – Illuminazione pubblica	102
Art. 78 – Griglie ed intercapedini	103
Art. 79 – Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici	105
Art. 80 – Serramenti esterni degli edifici	106
Art. 81 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe.....	107
Art. 82 – Cartelloni pubblicitari.....	108
Art. 83 – Muri di cinta	111
Art. 84 – Beni culturali e edifici storici	112
Art. 85 – Cimiteri monumentali e storici.....	113
Art. 86 – Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani	114
CAPO VI – Elementi costruttivi.....	115
Art. 87 – Superamento delle barriere architettoniche	115
Art. 88 – Serre bioclimatiche.....	117
Art. 89 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici	118
Art. 90 – Coperture, canali di gronda e pluviali	119

Art. 91 – Strade, passaggi privati e cortili	120
Art. 92 – Cavedi, pozzi di luce e chiostrine	121
Art. 93 – Intercapedini e griglie di areazione	122
Art. 95 – Materiali e tecniche costruttive degli edifici	123
Art. 96 – Disposizioni relative alla disposizione delle aree di pertinenza	124
Art. 97 – Piscine.....	125
Art. 98 – Altre opere di corredo agli edifici.....	126
<u>TITOLO 4 – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO.....</u>	<u>127</u>
Art. 99 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio.....	127
Art. 100 – Provvedimenti per opere in assenza, in difformità o con variazioni essenziali del titolo edilizio	128
Art. 101 – Varianti comunicate a fine lavori	129
Art. 102 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori	130
Art. 103 – Sospensione dei lavori.....	131
Art. 104 – Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari.....	132
<u>TITOLO 5 – NORME TRANSITORIE</u>	<u>133</u>
Art. 105 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio	133
Art. 106 – Entrata in vigore del Regolamento Edilizio	134
Art. 107 – Abrogazione di precedenti norme	135
<u>ALLEGATO A – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI</u>	<u>136</u>
<u>ALLEGATO B – QUADRO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE</u>	<u>144</u>
A) Elementi di arredo delle aree di pertinenza stabilmente infissi al suolo	144
B) Definizione volume urbanistico e distanze	146
C) Altre definizioni edilizie	147
<u>ALLEGATO C – RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA</u>	<u>150</u>
<u>ALLEGATO D – RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZI E REGIMI AMMINISTRATIVI (D.LGS 222/2016)....</u>	<u>164</u>
<u>ALLEGATO E – GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA (ART. 1, COMMA 2 DEL D.LGS 222/2016)</u>	<u>171</u>
<u>ALLEGATO F – INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ALL. A DEL DPR 31/2017)</u>	<u>175</u>
<u>ALLEGATO G – INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (ALL. B DEL DPR 31/2017).....</u>	<u>177</u>
<u>ABBREVIAZIONI.....</u>	<u>179</u>

PARTE PRIMA – PRINCIPI GENERALI E DISCIPLINA GENERALE DELL'ATTIVITÀ EDILIZIA

Art. 1 – Finalità e oggetto

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 2 e 4 “Regolamenti edilizi comunali”
- D.P.R. 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, art. 3
- Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, Allegato B. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia, Quadro delle definizioni uniformi
- D.G.R. n. 1896 del 22 novembre 2017 “Recepimento del Regolamento Edilizio Tipo in base all'Intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del Regolamento Edilizio-Tipo di cui all'articolo 4, comma 1-sexies del DPR 6 giugno 2001, n. 380”
- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 “Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.”

Oggetto, definizione

1. Il Regolamento Edilizio Comunale (di seguito REC) disciplina l’attività edilizia conformemente al disposto dell’Art. 2, comma 4 e dell’Art.4 del DPR 6 giugno 2001, n. 380, dell'Intesa, sancita in sede di Conferenza Unificata Governo Regioni ed Autonomie Locali, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2016, n. 268, e della DGR n. 1896 del 22 novembre 2017.
2. Il REC è finalizzato a garantire la realizzazione di un ambiente edificato e urbano di pregio, sia sotto il profilo tecnico-estetico, sia sotto il profilo igienico- sanitario, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
3. Il REC è uno strumento:
 - connotato tecnicamente, in quanto disciplina il rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità delle costruzioni;
 - complementare al PRC poiché definisce le specifiche tecniche con le quali concretizzarne le previsioni;
 - finalizzato a disciplinare i procedimenti per la presentazione dei progetti e la verifica e controllo degli interventi edilizi.

Documentazione, elaborati

4. Il REC è costituito dal presente testo normativo articolato in parti riguardanti:
 - riferimenti normativi, regolamentari, tecnici;
 - oggetto, definizione;
 - documentazione, elaborati;
 - prescrizioni e direttive.
5. Il REC contiene alcuni Allegati inerenti:
 - Allegato A. Quadro delle definizioni uniformi;
 - Allegato B. Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale;
 - Allegato C. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull’attività edilizia;
 - Allegato D. Ricognizione interventi edilizi e regimi amministrativi (D.Lgs 222/2016);

- Allegato E. Glossario edilizia libera (Art. 1, comma 2 del D.Lgs 222/2016);
 - Allegato F. Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (All. A del DPR 31/2017);
 - Allegato G. Interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato (All. B del DPR 31/2017).
6. Il REC potrà contenere ulteriori allegati tecnici volti a disciplinare argomenti specifici, ritenuti di rilevante importanza per l'Amministrazione Comunale.

Art. 2 – Definizioni uniformi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 4 comma 1 sexies
- Intesa del 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, Allegato B. Ricognizione delle disposizioni incidenti sugli usi e le trasformazioni del territorio e sull'attività edilizia, Quadro delle definizioni uniformi
- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 "Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.", Allegato B
- Allegato A. Quadro delle definizioni uniformi

Oggetto, definizione

1. Il REC applica e utilizza le definizioni uniformi dei parametri urbanistici ed edilizi:
 - approvate nell'ambito dell'accordo/intesa raggiunto in data 20 ottobre 2016 tra il Governo, le Regioni e i Comuni, concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo di cui all'Art. 4, comma 1-sexies del DPR 380/2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 16 novembre 2016;
 - recepite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 51 del 25/05/2018.

Prescrizioni e direttive

2. Le definizioni uniformi sono riportate nell'Allegato A del presente REC "Quadro delle definizioni uniformi", in alcuni casi integrate, ove occorra, con ulteriori specificazioni.
3. Le seguenti 28 "Definizioni uniformi", di cui all'Allegato A, aventi incidenza sulle previsioni dimensionali:

- 1 Superficie territoriale	- 16 Superficie complessiva
- 2 Superficie fondiaria	- 17 Superficie calpestabile
- 3 Indice di edificabilità territoriale	- 18 Sagoma
- 4 Indice di edificabilità fondiaria	- 19 Volume totale o volumetria complessiva
- 5 Carico urbanistico	- 20 Piano fuori terrazza
- 6 Dotazioni Territoriali	- 21 Piano seminterrato
- 7 Sedime	- 22 Piano interrato
- 8 Superficie coperta	- 23 Sottotetto
- 10 Indice di permeabilità	- 24 Soppalco
- 11 Indice di copertura	- 25 Numero dei piani
- 12 Superficie totale	- 26 Altezza lorda
- 13 Superficie lorda	- 28 Altezza dell'edificio
- 14 Superficie utile	- 29 Altezza utile
- 15 Superficie accessoria	- 30 Distanze

esplicheranno la loro efficacia giuridica a seguito dell'entrata in vigore della prima Variante al PI approvata successivamente all'entrata in vigore del presente REC, che le utilizzerà in sede di redazione ed elaborazione, e limitatamente alle trasformazioni ed all'assetto del territorio da questa disciplinate.
4. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino le definizioni di cui all'Allegato A del presente REC costituiscono automatica modifica od integrazione delle stesse.

Art. 3 – Definizioni tecniche di competenza comunale

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.G.R. n. 669 del 15 maggio 2018 “Recepimento Linee guida e suggerimenti operativi rivolti ai Comuni per l'adeguamento al Regolamento Edilizio-Tipo (RET), di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Governo-Regioni e Comuni il 20 ottobre 2016, recepito con DGR 22 novembre 2017, n. 1896.”
- Allegato B. Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale

Oggetto, definizione

1. Il REC applica, in conformità alla DGR 669/2018, ulteriori definizioni/specificazioni aggiuntive e integrative a quelle di cui all'Allegato A del presente REC “Quadro delle definizioni uniformi”.

Prescrizioni e direttive

2. Le definizioni tecniche di competenza comunale sono riportate nell'Allegato B del presente REC “Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale”.
3. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino le definizioni di cui all'Allegato B del presente REC costituiscono automatica modifica od integrazione delle stesse, indipendentemente dal loro successivo formale recepimento nel presente testo regolamentare.

Art. 4 – Ambiti territoriali di particolare applicazione

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Per verificare e coordinare le singole previsioni del PRC e del REC il Comune può avvalersi della predisposizione e approvazione di specifici Piani di Settore, che riguardano specifici ambiti territoriali e/o temi di rilevanza per l'Amministrazione Comunale.
2. I Piani di Settore rappresentano degli strumenti per l'attuazione degli interventi pubblici e privati di cui il PRC si avvale o fa riferimento.

Prescrizioni e direttive

3. Tutte le prescrizioni contenute nei Piani di settore, per quanto non in contrasto con quelle contenute nel PRC e nel REC, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
4. In caso di difformità tra previsioni dello strumento urbanistico e del REC e quelle di eguale cogenza contenute nei Piani di settore, per determinare la prevalenza deve applicarsi il principio di specialità, che stabilisce la preferenza delle prescrizioni contenute nei Piani di settore su quelle contenute nel PI.

PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI COMUNALI IN MATERIA DI EDILIZIA

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E PROCEDURALI

CAPO I – SUE, SUAP e organismi consultivi

Art. 5 – Sportello Unico per l'Edilizia (SUE)

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 5
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Lo Sportello Unico per l'Edilizia (SUE) costituisce l'unico punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi, e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'Art. 5, comma 1bis del DPR 380/2001.

Prescrizioni e direttive

2. La gestione dei procedimenti abilitativi inerenti agli interventi che riguardano l'edilizia non produttiva, e le relative funzioni di controllo, sono svolte dal SUE. Sono esclusi dall'ambito di competenza del SUE in quanto non disciplinati dal DPR 380/2001, i procedimenti relativi ad istanze, dichiarazioni, segnalazioni che hanno ad oggetto tematiche non rilevanti sotto il profilo edilizio o che afferiscono alla disciplina dei lavori o delle opere pubbliche, i procedimenti riguardanti l'idoneità ed il funzionamento degli impianti termici, i procedimenti relativi all'approvazione dei PUA, etc.
3. Le istanze e tutte le altre comunicazioni, denunce e segnalazioni comunque denominate che abbiano ad oggetto l'edilizia non produttiva, devono essere presentate con modalità telematica utilizzando esclusivamente l'apposito portale, ed i relativi procedimenti sono disciplinati, oltre che dal presente regolamento, dal DPR 380/2001 e dalle altre norme sovracomunali in materia.
4. Per le istanze relative ad interventi oltre la ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 comma 1, lett. d) e seguenti del DPR 380/2001, o nel caso di progetti particolarmente complessi e per esigenze istruttorie, è facoltà del SUE richiedere una o più copia cartacee della documentazione trasmessa telematicamente, la cui conformità è asseverata dal progettista abilitato.

Art. 6 – Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP)

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”
- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”

Oggetto, definizione

1. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, che fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento, ai sensi dell'Art. 1, comma 1, lett. m) del DPR 160/2010.

Prescrizioni e direttive

2. La gestione dei procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al D.Lgs 59/2010, sono svolte dal SUAP.
3. Il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
4. Le istanze e tutte le altre comunicazioni, denunce e segnalazioni comunque, relative a procedimenti edilizi promossi da soggetti operanti per l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, devono essere presentate con modalità telematica utilizzando esclusivamente l'apposito portale, ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010.
5. Per le istanze relative ad interventi oltre la ristrutturazione edilizia, come definiti dall'Art. 3 comma 1, lett. d) e seguenti del DPR 380/2001, o nel caso di progetti particolarmente complessi e per esigenze istruttorie, è facoltà del SUAP richiedere una o più copia cartacee della documentazione trasmessa telematicamente, la cui conformità è asseverata dal progettista abilitato.

Art. 7 – Coordinamento SUAP/SUE

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008”
- Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 “Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante”
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUAP ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 160/2010.
2. Le comunicazioni, dichiarazioni, segnalazioni o istanze edilizie non concernenti l'insediamento e l'esercizio di attività produttive di beni e servizi sono trasmesse al SUE ed i relativi procedimenti sono disciplinati dal DPR 380/2001.

Art. 8 – Procedimenti edilizi: disposizioni

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. La presentazione delle istanze, segnalazioni e comunicazioni aventi ad oggetto l'attività edilizia avviene esclusivamente per via telematica attraverso l'apposito portale. Si considerano irricevibili le istanze, dichiarazioni, segnalazioni e comunicazioni prodotte in forma cartacea o mediante l'utilizzo di forme di trasmissione differenti da quella adottata.

Prescrizioni e direttive

2. Al fini di non aggravare i procedimenti il Responsabile del procedimento ha la facoltà di archiviare d'ufficio, senza obbligo di informarne il titolare, ogni comunicazione non dovuta, con particolare riferimento agli interventi di manutenzione ordinaria soggetti ad attività edilizia libera di cui all'Art. 6 del DPR 380/2001 e smi, fermo restando che le stesse comunicazioni non produrranno alcun effetto giuridico od obbligo nei confronti dell'Ente.
3. I documenti di cui al comma 1 sono trasmessi in conformità agli standard previsti dalla piattaforma telematica utilizzata per l'inoltro delle pratiche.
4. Nei procedimenti di particolare complessità, per i quali è comunque obbligatoria la gestione in modalità digitale, il Responsabile del procedimento può richiedere, in fase istruttoria, la produzione di una o più copie cartacee della documentazione trasmessa telematicamente, la cui conformità è asseverata dal progettista abilitato. La richiesta della copia cartacea equivale a richiesta di integrazione e/o conformazione: il procedimento rimane sospeso, in attesa della sua produzione.
5. I documenti di cui al comma 1 dovranno essere corredati da tutti gli allegati obbligatori in relazione alla specifica tipologia di pratica e di intervento, con riferimento alla vigente modulistica unificata e standardizzata.
6. È facoltà degli uffici definire le specifiche tecniche dei documenti di cui ai precedenti commi, oltre a richiedere la produzione dei formulari relativi alle Rilevazioni statistiche ISTAT, all'aggiornamento delle cartografie comunali, del Quadro conoscitivo e del monitoraggio comunale.
7. Il termine per la presentazione della documentazione integrativa a seguito di richieste di conformazione delle SCIA è fissato in 30 giorni. Nel caso in cui le integrazioni richieste non siano prodotte entro il termine stabilito, esse si considerano decadute, o in alternativa, se prodotte entro tale termine non siano ritenute corrette, l'Ufficio procederà alla notifica dell'ordine motivato di divieto di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'Art. 19, comma 3 della L. 241/1990 o dell'ordine motivato di non eseguire il previsto intervento ai sensi dell'Art. 23, comma 6 del DPR 380/2001.
8. Nella ipotesi di cui all'Art. 20, comma 4 del DPR 380/2001, una volta richieste le modifiche di modesta entità, laddove l'interessato non si pronunci nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, ovvero, in caso di adesione, non integri la documentazione nei successivi

- 15 giorni, il responsabile del procedimento comunicherà nei successivi 15 giorni il rigetto della domanda e la conclusione del procedimento.
9. La presentazione delle pratiche edilizie è assoggettata al pagamento dei diritti comunali di segreteria, nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale che definisce sia le modalità di aggiornamento che l'articolazione degli importi in base alla tipologia di procedimento/intervento.
 10. Ogni altra istanza, comunicazione, o segnalazione, può essere oggetto di richiesta di conformazione/integrazione da parte del responsabile del procedimento il quale adotterà i conseguenti provvedimenti in relazione al tipo di procedimento, nei tempi stabiliti dalla normativa statale ove non diversamente definiti.

Art. 9 – Controlli a campione

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 6bis, comma 4, lett. b)

Oggetto, definizione

1. Trattasi di normativa riguardante i controlli a campione effettuati sulle pratiche edilizie.

Prescrizioni e direttive

2. Nelle more dell'introduzione della disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli di cui all'art. 6 bis, comma 4, lettera b) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., sono assoggettate a controllo a campione le Comunicazioni di Inizio Attività Lavori Asseverate (CILA) nella misura minima di una ogni dieci rispetto alla consistenza di quelle pervenute, in base al numero progressivo di protocollo assegnato, fatta salva la possibilità per il dirigente o il responsabile del procedimento di provvedervi, oltre alla succitata procedura, in ogni altro caso.
3. Le CILA selezionate a campione sono sottoposte a verifica istruttoria in ordine:
 - all'idoneità dell'istituto della CILA in relazione alla classificazione tecnico/giuridica dell'intervento;
 - alla conformità dell'intervento allo strumento urbanistico vigente;
 - alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di notorietà;
 - alla veridicità di quanto dichiarato dal tecnico progettista nella relazione tecnica di asseverazione.
4. Tutte le CILA trasmesse sono in ogni caso sottoposte al controllo di verifica di completezza documentale.
5. Le CILA non rientranti nel quantitativo a campione stabilito al precedente comma 1 sono archiviate previo inserimento nel programma di gestione delle pratiche edilizie e controllo di verifica di completezza documentale di cui al comma 3.

Art. 10 – Commissione Locale per il Paesaggio (CLP)

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 4
- L.R. 23 aprile 2004, n. 11, art. 45-bis e seguenti e art. 45 nonies
- D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42, artt. 146 e 148
- Allegato A alla DGRV n. 2037 del 23 dicembre 2015 “Composizione, funzionamento e durata della Commissione Locale per il Paesaggio”

Oggetto, definizione

1. La Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) è l'organo tecnico consultivo che esprime pareri obbligatori in merito alle autorizzazioni paesaggistiche. La CLP esprime il proprio parere nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi degli Artt. 146 e 148 del DLgs n. 42/2004.
2. La CLP è composta da un minimo di tre membri ad un massimo di cinque membri in possesso di qualificata, pluriennale e documentata professionalità ed esperienza nella materia della tutela del paesaggio. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina tre esperti con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza. Il Presidente e il suo sostituto sono nominati dalla Commissione scegliendoli al proprio interno.
3. La qualificazione di esperto va documentata con presentazione di curriculum.

Prescrizioni e direttive particolari

4. La CLP può essere istituita e nominata con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi della DGRV n. 2037/2015 e dell'Art.148 del D.Lgs 42/2004.
5. Assiste alle sedute della CLP con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato a ciò preposto dal Responsabile del Servizio.
6. La CLP dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che la ha nominata. Alla scadenza la CLP si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova. Il Consiglio Comunale decide in merito all'erogazione dell'indennità di presenza e della sua entità.
7. La convocazione della CLP è disposta dal Responsabile del Servizio, con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente o del suo sostituto e della metà dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche; la CEC può ammettere l'audizione di professionisti o di privati. La CLP può svolgere sopralluoghi se risulta utile per un più approfondito esame dell'intervento per il quale è stato richiesto il parere.
8. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della CLP sono disciplinati dalle disposizioni contenute nella DGRV n. 2037/2015, e dall'art.45 nonies della LR 11/2004.

Art. 11 – Commissione Edilizia (CE)

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 4
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61, Art.113

Oggetto, definizione

1. La Commissione Edilizia Comunale (CEC) è l'organo tecnico consultivo del Comune in materia di edilizia e territorio. L'istituzione della CEC, a seguito della promulgazione del DPR 380/2001, è una facoltà rimessa all'autonoma scelta dell'Amministrazione Comunale. Il Responsabile del Servizio può richiedere alla CEC di esprimere il proprio parere nelle seguenti ipotesi:
 - rilascio del permesso di costruire;
 - rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex Art. 36 del DPR 380/2001;
 - piani urbanistici attuativi ai sensi dell'Art. 19 della LR 11/2004;e su richiesta dell'Amministrazione Comunale sulle opere di competenza del Comune e delle altre Amministrazioni pubbliche.
2. La CEC è composta da membri di diritto ed elettivi. Sono membri di diritto il Responsabile del Servizio o un suo delegato nell'ambito dello stesso settore. I membri elettivi sono scelti dal Consiglio Comunale che nomina quattro esperti in materia urbanistica, edilizia e territoriale, con voto limitato ad uno, assicurando la presenza di almeno un componente indicato dalla minoranza. Il Presidente e il suo sostituto sono nominati dalla Commissione scegliendoli al proprio interno.

Prescrizioni e direttive particolari

3. La CEC può essere istituita e nominata con deliberazione di Consiglio Comunale ai sensi dell'Art. 4 del DPR 380/2001, nel rispetto dei criteri di cui all'Art. 113 della LR 61/1985.
4. Assiste alle sedute della CEC con funzioni di segretario e senza diritto di voto, redigendo i verbali e sottoscrivendo i pareri assieme al Presidente, un impiegato a ciò preposto dal Responsabile del Servizio.
5. La CEC dura in carica per un periodo non superiore alla durata del Consiglio Comunale che la ha nominata. Alla scadenza la CEC si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova. Il Consiglio Comunale decide in merito all'erogazione dell'indennità di presenza e della sua entità.
6. La convocazione della CEC è disposta dal Responsabile del Servizio, con avviso ai componenti fatto pervenire almeno tre giorni prima della riunione. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del Presidente o del suo sostituto e della metà dei componenti. Le riunioni non sono pubbliche; la CEC può ammettere l'audizione di professionisti o di privati. La CEC può svolgere sopralluoghi se risulta utile per un più approfondito esame dell'intervento per il quale è stato richiesto il parere.

Art. 12 – Commissione “Territorio”

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. La Commissione “Territorio” è l’organo tecnico consultivo del Comune con funzione di supporto facoltativo all’esame delle pratiche inerenti all’urbanistica, l’Edilizia Pubblica e Privata e SUAP la cui definizione è subordinata ad approvazione da parte del Consiglio Comunale.

Prescrizioni e direttive

2. La Commissione “Territorio” può essere istituita e nominata con deliberazione di Consiglio Comunale.
3. Composizione, compiti e modalità di funzionamento della Commissione “Territorio” sono stabiliti dal Consiglio Comunale.

CAPO II - Altre procedure e adempimenti edilizi

Art. 13 – Annullamento d’ufficio in autotutela

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., art. 21 nonies

Oggetto, definizione

1. L’annullamento d’ufficio in autotutela, con efficacia retroattiva, di un provvedimento è disciplinato dall’Art. 21 nonies della Legge 241/1990 e smi.

Art. 14 – Richiesta di riesame dei titoli abilitativi rilasciati o presentati

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. È possibile per l'istante proporre all'Ufficio che ha ricevuto, emesso o respinto l'atto una motivata richiesta di riesame, al fine di riforma, modifica o ritiro dell'atto stesso.

Prescrizioni e direttive

2. Lo Sportello Unico per l'Edilizia, entro 30 giorni dalla richiesta di riesame, comunica all'interessato le proprie determinazioni in merito con indicazione sulla fondatezza o infondatezza delle motivazioni prospettate, adottando i provvedimenti conseguenti.

Art. 15 – Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU)

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 30, commi 2, 3, 4

Oggetto, definizione

1. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), nel rispetto delle modalità e delle finalità previste dalla vigente normativa, attesta la destinazione urbanistica di un'area come definita dalla strumentazione urbanistica comunale vigente e adottata.
2. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU), inoltre, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia ambientale (art. 251, comma 2, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), riporta l'esito delle analisi che attestino l'eventuale superamento delle concentrazioni di rischio.

Prescrizioni e direttive

3. La richiesta di Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) è presentata in modalità telematica dal proprietario o avente titolo all'area interessata dall'intervento edilizio, utilizzando preferibilmente il portale telematico, con riportati i dati catastali ed allegando un estratto di mappa catastale con individuazione degli immobili oggetto di richiesta.
4. Il Certificato di Destinazione Urbanistica (CDU) viene rilasciato dal Dirigente competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della relativa domanda; conserva validità per un anno dalla data del rilascio, se non siano intervenute modificazioni degli strumenti urbanistici (art. 30 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.).
5. La richiesta di CDU è assoggettata al preventivo pagamento dei diritti di segreteria nella misura quantificata con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Art. 16 – Proroga e rinnovo dei titoli abitativi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 15

Oggetto, definizione

1. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori (Permessi di Costruire e SCIA) possono essere prorogati nei casi previsti dall'Art. 15 del DPR 380/2001 e s.m.i.

Prescrizioni e direttive

2. Qualora non sussistano i presupposti per prorogare i termini d'inizio e/o fine lavori dell'istanza edilizia e ne intervenga la decadenza, è possibile presentare domanda di Rinnovo del permesso di costruire riproponendo il progetto per il medesimo intervento ovvero per le opere ancora da eseguire, integrato con le eventuali ulteriori verifiche necessarie a fronte di intervenute normative del settore.
3. Ai fini del rinnovo del permesso di costruire, inoltrato dal committente a mezzo di tecnico abilitato, non è necessario depositare nuovamente la documentazione già prodotta con la precedente domanda se l'intervento non ha variazioni che necessitino di nuova istruttoria, e che, nel rispetto degli incarichi professionali, la predetta documentazione risulti invariata o previo nulla-osta del professionista anche successivamente incaricato.

Art. 17 – Sospensione dell'uso e dichiarazione di inagibilità

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 24, 26

Oggetto, definizione

1. Fermo restando il disposto degli Artt. 24 e 26 del DPR 380/2001 e s.m.i., un edificio dichiarato inagibile non può essere utilizzato fino a quando non sono rimosse le cause che hanno determinato la dichiarazione di inagibilità.

Prescrizioni e direttive

2. L'inagibilità comporta il distacco delle utenze e delle forniture da parte delle aziende erogatrici di servizi pubblici ai sensi dell'art. 48 del DPR 380/2001 e s.m.i.
3. Gli immobili riconosciuti inagibili non potranno essere utilizzati in assenza di nuova segnalazione certificata di agibilità.

Art. 18 – Contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione: criteri applicativi e rateizzazioni

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Legge regionale n. 61/1985, artt. 81-88
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 16, 17, 19, 43

Oggetto, definizione

1. Il presente REC tratta esclusivamente della corresponsione del contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione connessi al titolo abilitativo edilizio (Art. 16 del DPR 380/2001) rimanendo di competenza esclusiva del PRC la definizione e regolamentazione degli oneri conseguenti l'applicazione degli istituti giuridici della Perequazione urbanistica, Credito edilizio e Compensazione Urbanistica (Artt. 35, 36 e 37 della LR 11/2004).

Prescrizioni e direttive

2. Ferme restando le ipotesi in cui la legge non prevede, in tutto o in parte, il pagamento degli oneri di urbanizzazione e/o del contributo di costruzione (Art. 17 del DPR 380/2001), l'importo del contributo è commisurato all'incidenza delle spese relative alle opere di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
3. L'incidenza del contributo:
 - relativamente agli oneri di urbanizzazione, è determinata con Deliberazione del Consiglio Comunale sulla base delle apposite tabelle parametriche approvate dalla Regione e secondo i criteri stabiliti dalla LR;
 - relativamente al costo di costruzione, è determinata sulla base dei valori fissati dalla Regione Veneto ai sensi dell'Art. 16 del DPR 380/2001 e/o in mancanza di questi con Determina del Responsabile del Servizio sulla base degli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale.
4. Per le attività produttive la quota di contributo deve comprendere anche il costo sostenuto per le opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi o gassosi e quello per le sistemazioni ambientali dei luoghi (Art. 19 del DPR 380/2001).
5. La quota del contributo:
 - relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del titolo abilitativo;
 - relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, non oltre 60 giorni dalla ultimazione dei lavori.
6. Il contributo di costruzione è rateizzabile in non più di 4 rate, l'ultima delle quali deve essere comunque corrisposta entro 60 giorni dall'ultimazione dei lavori. In questo caso l'interessato deve accompagnare la richiesta di rateizzazione da una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, con garanzia a prima richiesta, con validità fino allo svincolo della medesima a seguito del saldo del contributo. La polizza dovrà essere stipulata per un importo assicurato pari all'ammontare del contributo ancora non versato.

7. Il mancato versamento del contributo di costruzione nei termini prescritti comporta le seguenti sanzioni per ritardato o mancato versamento:
- a) l'aumento del 10% del contributo dovuto, quando il versamento avvenga nei 60 giorni successivi;
 - b) l'aumento del 20% del contributo dovuto, quando il versamento avvenga dopo il termine di cui alla precedente lettera a), e non oltre 120 giorni;
 - c) l'aumento del 40% del contributo dovuto, quando il versamento avvenga dopo il termine di cui alla precedente lettera b) e non oltre 180 giorni;
 - d) l'aumento dell'80% del contributo dovuto, quando il versamento avvenga dopo il termine, di cui alla precedente lettera c) e non oltre 240 giorni.

Art. 19 – Pareri preventivi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Il privato interessato alla realizzazione di:
 - un progetto complesso;
 - o che presenti particolari problemi di inserimento edilizio, urbanistico o paesaggistico;
 - o che richieda la valutazione congiunta di problematiche di competenza di diversi Settori/Servizi;
 - o che sia condizionato da titoli abilitativi edilizi già rilasciati o in istruttoria;può chiedere allo Sportello Unico un parere preventivo in merito alla fattibilità degli interventi oggetto di successivo titolo abilitante, con particolare riguardo agli interventi non asseverabili.

Documentazione, elaborati

2. Ai fini dell'acquisizione del Parere preventivo, il privato trasmette apposita istanza con:
 - indicati: il luogo dell'intervento (via, numero civico o individuazione del lotto su planimetria), il tipo di intervento (Art. 3 del DPR 380/2001), i dati anagrafici del richiedente, il domicilio elettronico, oppure, in caso di affidamento ad altri per la firma digitale ed invio telematico, anche i dati del procuratore, la procura ed i documenti d'identità;
 - allegati: gli studi preliminari, gli elaborati di progetto, plastici, schizzi ed una relazione tecnica, idonei ad inquadrare l'opera nel contesto urbanistico ed ambientale, prospettando le possibili soluzioni progettuali, i materiali utilizzati e l'inserimento finale.

Prescrizioni e direttive

3. Il parere preventivo conterrà:
 - le questioni tecniche e progettuali affrontate, in relazione ai contenuti dell'istanza;
 - le valutazioni espresse;
 - le prescrizioni particolari alle quali la successiva progettazione dovrà fare riferimento;
 - gli elaborati tecnico/progettuali che, oltre a quelli definiti dal presente REC come obbligatori, devono essere presentati per rispondere alle questioni tecniche sopra indicate.
4. Il parere espresso sul progetto presentato è di massima e non è vincolante ai fini dell'esame del progetto definitivo, ma qualora il richiedente si sia adeguato alle indicazioni fornite in sede di valutazione preventiva, dovranno essere specificamente indicati i motivi di un'eventuale determinazione difforme sul progetto definitivo.
5. Il parere preventivo:
 - è subordinato al versamento dei diritti di segreteria, secondo i criteri stabiliti dalla Giunta Comunale;
 - è rilasciato dal Comune entro 30 giorni dalla richiesta, salvo i casi di particolare complessità per i quali il suddetto termine è raddoppiato.

Art. 20 – Ordinanze, interventi urgenti e poteri eccezionali, in materia edilizia

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., artt. 50 e segg.

Oggetto, definizione

1. Il proprietario di immobili o colui che ne ha la disponibilità e/o responsabilità è tenuto ad evitare che lo stesso possa concretare pericolo per persone e/o cose.

Prescrizioni e direttive

2. Nei casi in cui ricorrano imminenti condizioni di pericolo per l'incolumità delle persone e/o cose per la stabilità delle costruzioni o comunque per l'integrità del sito o dell'ambiente, il proprietario dell'immobile interessato deve, nel rispetto della vigente normativa, eseguire un accurato rilievo fotografico e procedere con gli interventi finalizzati esclusivamente alla rimozione delle condizioni di pericolo, sua sponte o in ottemperanza delle indicazioni dell'Autorità, senza preventiva acquisizione del necessario titolo abilitativo, limitatamente alle opere provvisorie di servizio, alle demolizioni e alle rimozioni strettamente necessarie per far cessare lo stato di pericolo.
3. L'esecuzione degli interventi avviene sotto la personale responsabilità del proprietario, o l'avente disponibilità, e dell'eventuale professionista incaricato, anche per quanto riguarda la effettiva verifica della esistenza del pericolo e del suo superamento/rimedio.
4. Il proprietario o l'avente disponibilità deve dare contestuale immediata comunicazione dei lavori al Comune ed entro 30 giorni dall'inizio degli stessi deve presentare domanda/segnalazione o comunicazione allo Sportello Unico per il necessario titolo abilitativo, compresa ogni utile documentazione tecnica a riguardo.
5. Rimangono fermi il potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili e urgenti nel rispetto della vigente normativa e la facoltà del Responsabile del Servizio competente di provvedere a termini di legge.

Art. 21 – Modalità e strumenti per l'informazione e la trasparenza del procedimento edilizio

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Nella gestione degli atti è sempre garantito il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di trasparenza, accesso ai documenti amministrativi e lotta alla corruzione nelle pubbliche amministrazioni.

Prescrizioni e direttive

2. È fatto obbligo in particolare di pubblicare nell'apposita sezione del sito istituzionale comunale quanto prescritto dal D.Lgs 33/2013.

Art. 22 – Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini, degli abitanti e dei portatori di interessi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Fatte salve le forme di partecipazione al procedimento urbanistico ed edilizio previste dalla vigente normativa, il Comune può promuovere l'attivazione di ulteriori e idonee forme di coinvolgimento e partecipazione della cittadinanza per interventi edilizi comportanti un forte impatto con riguardo alla struttura urbana e alla qualità della vita della città.

Art. 23 – Concorsi di urbanistica e architettura

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., art. 213, comma 2

Oggetto, definizione

1. Il Comune favorisce le procedure concorsuali, nel rispetto della vigente normativa, allo scopo di promuovere la qualità architettonica.
2. Il concorso è una procedura di aggiudicazione intesa a fornire un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice, sulla base di criteri qualitativi.
3. Eventuali concorsi saranno disciplinati con specifico bando, da adottare nei concorsi di progettazione e di idee e nelle procedure ordinarie di affidamento dei Servizi di Architettura e Ingegneria, in relazione all'importo stimato del corrispettivo ed alla tipologia delle opere da realizzare.
4. L'art. 213, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 e smi (Codice dei contratti) prevede la pubblicazione di bandi tipo.

TITOLO 2 – DISCIPLINA DELLA ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I – Norme procedurali sull'esecuzione dei lavori

Art. 24 – Comunicazione di inizio e di differimento dei lavori, sostituzione e variazioni, anche relative ai soggetti responsabili per la fase di esecuzione dei lavori

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. L'inizio lavori consiste nell'avvio di lavori edilizi ed è riconducibile alla realizzazione di opere facenti parte di un intervento edilizio oggetto di pratica autorizzativa. Ai soli fini della validità temporale del titolo abilitativo, i lavori si considerano iniziati:
 - nel caso di nuove costruzioni, con la realizzazione di consistenti opere che non si limitano all'impianto del cantiere, alla esecuzione degli scavi e di sistemazioni del terreno o di singoli manufatti di fondazione;
 - nel caso di interventi sull'esistente (es. ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni), con la manomissione dell'immobile al fine di predisporlo agli ampliamenti o alle modifiche autorizzate.
2. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'inizio dei lavori si identifica con i primi movimenti di terra. Le opere di urbanizzazione sono assoggettate a Permesso di Costruire e seguono le norme generali che governano questo strumento. Le opere di urbanizzazione, in luogo dell'agibilità sono soggette a collaudo, i cui tempi e modi sono fissati dalla convenzione.

Prescrizioni e direttive

Comunicazione di inizio lavori

3. Il titolare del Permesso di Costruire, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare al SUE/SUAP la data di inizio dei lavori almeno 10 giorni prima dell'effettivo inizio degli stessi, utilizzando l'apposita modulistica, corredata degli specifici documenti previsti dalla normativa vigente.
4. In caso di mancata comunicazione sarà considerata quale data di inizio dei lavori quella di rilascio del Permesso di Costruire, a condizione che sia già stata prodotta tutta la documentazione prevista per legge (deposito degli impianti, denuncia delle opere in c.a. qualora necessarie, nominativo impresa esecutrice delle opere, nominativo a cui deve riferirsi il DURC, etc.).
5. Per gli altri interventi non riconducibili agli Artt. 6 e 10 del DPR 380/2001 (CILA, SCIA), è assunta come data di inizio lavori la data di presentazione della CILA o della SCIA stesse ovvero la data di efficacia ai sensi della normativa vigente.

Sostituzione e variazioni

6. Eventuali successive variazioni dei dati, dei termini e dei soggetti responsabili dell'opera da eseguirsi devono essere comunicate tempestivamente al SUE in forma scritta, utilizzando l'apposita modulistica.
7. Nel caso di trasferimento del titolo abilitativo, i titolari subentranti devono presentare apposita richiesta al SUE per il cambio d'intestazione degli atti, allegando copia della documentazione che giustifica il cambio di titolarità degli immobili.
8. Qualora vi sia la variazione del direttore dei lavori, il titolare deve comunicare al SUE il nominativo del nuovo tecnico ed il subentrante deve sottoscrivere gli elaborati progettuali depositati presso l'Amministrazione comunale per accettazione del progetto architettonico.
9. L'omissione dell'adempimento relativo alla comunicazione di inizio lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 104 del presente REC.

Art. 25 – Atti preliminari all’inizio dei lavori

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 65, artt. 122 e seguenti
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120
- D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i., Artt. 90, 99

Oggetto, definizione

1. Trattasi degli atti preliminari all’inizio dei lavori da comunicare e trasmettere al Comune.

Prescrizioni e direttive

2. Prima dell'inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire o della SCIA deve comunicare/trasmettere al Comune:
 - la data di inizio lavori, se non già desumibile dalla segnalazione presentata;
 - la documentazione prevista dagli Artt. 83 e seguenti del DPR 380/2001 in merito alla realizzazione di strutture in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, o una dichiarazione del progettista che attesti la non necessità della documentazione ai sensi della medesima legge;
 - la documentazione prevista dall’Art. 125 del DPR 380/2001, attestante l’ottemperanza alle disposizioni di legge sul contenimento del consumo energetico;
 - la documentazione prevista dal DPR 120/2017 in materia di gestione delle terre e rocce da scavo;
 - la dichiarazione attestante l’avvenuta verifica della documentazione prevista alle lettere a) e b) del comma 9 dell’Art. 90 del D.Lgs 81/2008;
 - copia della notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs 81/2008.

Art. 26 – Comunicazione di fine dei lavori

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. L'ultimazione dei lavori consiste nella conclusione delle opere relative ad un intervento edilizio oggetto di procedimento abilitativo, compresi gli interventi di finitura edilizia necessari per il raggiungimento dei parametri di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell'edificio essenziali ai fini dell'effettivo utilizzo, e si riferisce alla data del certificato di ultimazione e regolare esecuzione dell'opera redatto dal direttore dei lavori su apposito stampato.
2. Nel caso di opere di urbanizzazione, relative alla lottizzazione di aree, l'ultimazione dei lavori si riferisce alle disposizioni contenute nella convenzione.

Prescrizioni e direttive

3. Il titolare del Permesso di costruire, SCIA o CILA, o suo avente causa, congiuntamente al direttore dei lavori, deve comunicare al Comune la data di fine dei lavori non oltre i 10 giorni successivi la loro effettiva ultimazione e comunque entro i termini di validità del titolo abilitativo, utilizzando l'apposita modulistica. Successivamente alla comunicazione di fine lavori potrà essere presentata la segnalazione certificata di agibilità, nei casi previsti dalla normativa vigente. La stessa dovrà essere corredata da documentazione fotografica a colori (interni ed esterni) dell'immobile, rilevata alla data di presentazione della SCA e accompagnata da planimetria con l'indicazione dei punti di ripresa fotografica.
4. In caso di mancata comunicazione di fine lavori, sarà considerata quale data di fine dei lavori il termine di tre anni dalla data di inizio, o dalla data di efficacia della SCIA o CILA, o dalla data di presentazione della SCIA di agibilità qualora la stessa venga presentata nei tre anni dalla data di inizio dei lavori.
5. Alla comunicazione di fine dei lavori deve essere allegata la prescritta documentazione, come indicata nell'apposita modulistica.
6. La comunicazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata dalla documentazione asseverata di cui al comma 5.
7. L'omissione dell'adempimento relativo alla comunicazione di fine lavori comporta l'applicazione delle sanzioni previste all'Art. 104 del presente REC, salve altre previsioni sanzionatorie di legge.

Art. 27 – Occupazione di suolo pubblico

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- Regolamento Comunale per l'occupazione del suolo pubblico

Oggetto, definizione

1. L'occupazione del suolo pubblico si configura nel caso di esecuzione di opere per le quali, per esigenze di cantiere o per altri motivi ritenuti giustificabili, sia necessaria l'occupazione temporanea o permanente, o la manomissione di suolo o sottosuolo o spazio aereo pubblico.

Documentazione, elaborati

2. Nel caso di occupazione del suolo pubblico, l'interessato deve trasmettere apposita domanda formulata sui moduli appositamente predisposti dall'ufficio competente e ottenere la relativa preventiva autorizzazione. La domanda deve precisare:
 - lo scopo e l'ubicazione dell'intervento, con precisazione del confine tra proprietà pubblica e privata;
 - la documentazione fotografica dello stato dei luoghi;
 - la durata e lo scopo dell'opera;
 - le modalità operative;
 - l'intervento edilizio a cui è eventualmente associatae deve contenere sufficienti indicazioni grafiche atte a localizzarla e descrivere l'intervento (planimetria e sezioni quotate, in scala adeguata).

Funzioni/attività di competenza comunale

3. Il Responsabile del Servizio ha facoltà di far eseguire accertamenti e sopralluoghi di verifica sullo stato dell'occupazione ed eventuale manomissione del suolo pubblico.
4. Nel caso di inadempienza relativamente alle previsioni dell'Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico o dopo che siano trascorsi due mesi all'interruzione dei lavori non causata da ragioni di forza maggiore, il Responsabile del Servizio può revocare l'autorizzazione di occupazione ed assegnare un termine congruo per il ripristino della situazione preesistente, provvedendovi d'ufficio e a spese dell'interessato nel caso di inadempienza.

Prescrizioni e direttive particolari

5. Le modalità di occupazione e di esecuzione delle opere sono fissate nell'autorizzazione di occupazione; in ogni caso i lavori devono essere condotti con le cautele necessarie a garantire la pubblica incolumità, operando in particolare secondo le normative vigenti in tema di sicurezza dei cantieri e del traffico.

6. L'occupazione del suolo pubblico comporta una tassa di occupazione il cui importo e modalità di versamento vengono determinati in base al relativo Regolamento Comunale.
7. In caso di manomissione, a garanzia del ripristino, il rilascio dell'autorizzazione di occupazione può essere subordinata al versamento di una congrua cauzione o di una polizza fideiussoria che viene restituita dopo che le pavimentazioni, i manufatti e gli impianti pubblici siano stati ripristinati a perfetta regola d'arte, secondo le prescrizioni e i controlli dell'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inadempienza si procede d'ufficio, a spese dell'interessato.

Art. 28 – Comunicazione di avvio delle opere relative a bonifica

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Trattasi degli adempimenti relativi alle opere di bonifica.

Prescrizioni e direttive

2. La eventuale necessità di avvio di opere di bonifica che dovesse emergere in corso di esecuzione dei lavori deve essere immediatamente comunicata ai competenti uffici, adottando ogni misura precauzionale prevista dalla vigente normativa.

CAPO II – Norme tecniche sull'esecuzione dei lavori

Art. 29 – Principi generali sull'esecuzione dei lavori

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., artt. 48 e 76
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 20, comma 13 e art. 23, comma 6
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., art. 19
- Legge 12 luglio 2011, n. 106 e s.m.i., art. 5

Oggetto, definizione

1. Le opere edilizie devono essere eseguite nel rispetto degli obblighi di cui alla vigente normativa, in modo conforme al progetto assentito oltre che alle prescrizioni del titolo abilitativo, nonché alle eventuali convenzioni e atti d'obbligo ad esso collegati.

Prescrizioni e direttive

2. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori (l'intestatario del titolo, il direttore dei lavori, l'impresa esecutrice, il responsabile della sicurezza e tutti gli altri eventuali soggetti che hanno un ruolo di natura esecutiva rispetto all'opera), come identificati nella comunicazione di inizio lavori, sono responsabili della buona e regolare esecuzione dei lavori edilizi e devono adoperarsi, sotto la loro personale responsabilità, affinché le opere siano realizzate a regola d'arte e siano rispondenti al progetto ed alle prescrizioni della vigente normativa.
3. Il Responsabile dello Sportello Unico per l'Edilizia e il Sindaco possono deferire alla competente autorità giudiziaria e/o ai rispettivi Ordini e Collegi Professionali per i provvedimenti di competenza, coloro che, sia nella veste di progettisti, che di direttori dei lavori o collaudatori addetti ad uno qualsiasi dei controlli previsti, o per opera diretta o per negligenza od omissione, dichiarino dati non conformi alla realtà od operino in difformità dalle norme vigenti o dal progetto approvato.

Art. 30 – Punti fissi di linea e di livello

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. I punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali), sono elementi di rilievo locale su cui basare l'esecuzione ed il controllo delle opere.

Prescrizioni e direttive

2. L'intestatario del titolo abilitativo prima dell'inizio ai lavori, può chiedere al Responsabile del Servizio la verifica d'ufficio dei punti fissi di linea e di livello (allineamenti e quote verticali) che devono essere osservati in fase di costruzione.

Art. 31 – Conduzione del cantiere

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- D.Lgs 16 gennaio 2008, n. 4 e s.m.i.
- D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i.
- DGRV n. 2424/2008
- D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120

Oggetto, definizione

1. La conduzione del cantiere si identifica con tutte le fasi di esecuzione dei lavori, dalla data di inizio dei lavori alla conclusione degli stessi, comprendendo tutte le lavorazioni ed attività pertinenti alle opere.

Prescrizioni e direttive

2. In tutti i cantieri ove si svolgono gli interventi di cui agli Artt. 6 bis, 10, 22 e 23 del DPR 380/2001, l'assuntore dei lavori deve rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, di prevenzione incendi e dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare pericoli o danni a persone o cose provvedendo ad attenuare rumori e molestie.

Recinzioni provvisorie

3. Qualora si eseguano opere edilizie in fregio a spazi aperti al pubblico, il luogo destinato all'opera va recintato lungo i lati prospicienti gli spazi stessi, in conformità al vigente Codice della Strada.
4. Le recinzioni provvisorie devono essere di aspetto decoroso, avere altezza non minore di ml 2,00 ed essere costruite secondo le eventuali prescrizioni sugli allineamenti e le modalità costruttive richieste dall'Ufficio comunale competente compatibilmente con le norme di sicurezza.

Opere provvisorie del cantiere

5. Tutte le strutture provvisionali (ponti di servizio, impalcature, rampe, scale, parapetti e simili) devono avere requisiti di resistenza, stabilità e protezione conformi alle disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
6. Il punto più basso delle opere provvisionali soprastanti luoghi aperti al pubblico, deve distare dal suolo non meno di ml 4,00 per la viabilità veicolare e ml 2,50 per il transito pedonale ed avere il piano inferiore costruito in modo da riparare con sicurezza lo spazio sottostante. Il Comune ha comunque la facoltà di dettare particolari prescrizioni, fissando i termini per l'esecuzione e riservandosi l'intervento sostitutivo a spese degli interessati.

Documentazione di cantiere

7. In cantiere devono essere conservati a disposizione degli addetti ai controlli i seguenti documenti:
 - il titolo abilitativo che legittima i lavori con tutti gli elaborati grafici allegati;
 - le denunce depositate per eventuali opere in cemento armato corredata dal relativo progetto strutturale;

- il giornale dei lavori, periodicamente vistato dal Direttore dei lavori, ai sensi della normativa vigente;
 - il progetto degli impianti (elettrico, idraulico, ascensori, etc.) con tutta la documentazione relativa all'applicazione della legislazione vigente;
 - la documentazione relativa a terre e rocce da scavo;
 - ogni ulteriore autorizzazione eventualmente necessaria in relazione alle modalità esecutive del progetto o dalle caratteristiche ambientali del luogo.
8. Il committente che interrompa, per qualsiasi ragione, l'esecuzione delle opere, ha l'obbligo di eseguire tutti quei lavori che, a giudizio insindacabile dell'AC, risultino necessari per eliminare fonti di pericolo per l'incolumità, l'igiene pubblica, nonché assicurare il decoro ed evitare l'intrusione di persone non autorizzate.

Art. 32 – Cartelli di cantiere

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. L'esecuzione di ogni intervento comportante trasformazione edilizia nel territorio implica il risalto dei relativi atti (provvedimenti abilitativi, comunicazione, denuncia o segnalazione comunque denominati). L'evidenza di tali atti si concretizza con la disponibilità in cantiere di copia della stessa documentazione depositata al Comune e con la collocazione del cartello di cantiere.

Prescrizioni e direttive

2. In ogni cantiere edilizio deve essere collocata all'esterno, in posizione ben visibile dalla pubblica via, una tabella di dimensioni idonee, nella quale devono essere indicati con caratteri indelebili e ben leggibili:
 - Tipo e titolo dell'opera in corso di realizzazione;
 - Estremi del titolo abilitativo e data di inizio dei lavori;
 - Nominativo del committente;
 - Nominativo del progettista;
 - Nominativo del Direttore dei Lavori;
 - Nominativo del Tecnico calcolatore delle opere in c.a.;
 - Nominativo dell'Esecutore dei Lavori;
 - Nominativo del responsabile di cantiere;
 - Nominativo del responsabile della sicurezza;
 - Recapito telefonico per emergenze;
 - Nominativo del Coordinatore in fase di progettazione;
 - Nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione;
 - Estremi della notifica preliminare (ove dovuta);e quant'altro previsto dalle norme vigenti.
3. Il cartello e le scritte in esso contenute sono esenti dal pagamento di tasse e diritti comunali, se le stesse non pubblicizzano alcun soggetto in particolare.
4. Nel caso di opere edilizie di particolare rilevanza e/o complessità il cartello di cantiere deve contenere le informazioni integrative atte ad identificare in modo chiaro i principali dati e responsabili dell'opera. In tal caso la tabella dovrà avere un'adeguata dimensione e visibilità.
5. La mancata esposizione del cartello comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa ai sensi dell'Art. 7bis del D.Lgs 267/2000.

Art. 33 – Criteri da osservare per scavi e demolizioni

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Le operazioni di scavo devono essere effettuate secondo criteri volti a garantire stabilità e sicurezza dei terreni; detti criteri devono essere previsti già in sede progettuale nel rispetto della vigente normativa.

Prescrizioni e direttive

2. La sicurezza degli edifici eventualmente adiacenti deve comunque essere monitorata e verificata in relazione alle caratteristiche dello scavo e del terreno. Tali operazioni devono essere condotte a cura e spese del dell'intestatario del titolo abilitativo.
3. Gli scavi non devono impedire od ostacolare l'ordinario uso degli spazi pubblici; ove risulti peraltro necessaria l'occupazione di tali spazi, deve essere richiesta al riguardo autorizzazione all'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dal precedente articolo 27.
4. Tutti gli scavi devono essere adeguatamente protetti da transenne e segnalati da appositi cartelli che ne identifichino la tipologia e pericolosità a chiunque si possa avvicinare nel rispetto vigente normativa di settore.
5. Le demolizioni di regola sono autorizzate nell'ambito delle procedure prescritte per gli interventi cui afferiscono. Le demolizioni con carattere autonomo sono autorizzate con uno specifico titolo abilitativo.
6. Il materiale di risulta degli scavi e delle demolizioni, ove non diversamente utilizzato, deve essere trasportato e smaltito nel rispetto delle disposizioni vigenti; è obbligo dell'intestatario del titolo di conservare la relativa documentazione.
7. La gestione delle terre e rocce da scavo nel caso di operazioni di scavo in generale, perforazioni, trivellazione, palificazione, consolidamento, opere infrastrutturali, rimozione e livellamento di opere in terra deve conformarsi alle disposizioni, modalità e tempistiche previste dalle norme vigenti.

Art. 34 – Tolleranze nella realizzazione delle opere edili

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art 34-bis

Oggetto, definizione

1. Trattasi degli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo abilitativo edilizio.

Prescrizioni e direttive

2. In materia di tolleranze edilizie si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 bis del DPR 381/2001.

Art. 35 – Sicurezza e controllo nei cantieri, misure di prevenzione dei rischi nelle fasi di realizzazione dell'opera

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i., Art. 91 (fascicolo dell'edificio)
- L.R. 16 marzo 2015, n. 4, Art.1 (modifica dell'art.79/bis della LR 61/1985)
- DGR 2774/2009 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. I soggetti responsabili della fase di esecuzione dei lavori, nell'ambito delle loro rispettive competenze e mansioni, sono responsabili verso terzi della conduzione dei lavori e di quanto ne deriva.

Prescrizioni e direttive

2. Riguardo alla sicurezza e controllo dei lavori, compresa la prevenzione dei rischi nella fase di realizzazione dei lavori si rinvia alle vigenti norme in materia dettate dal D.Lgs 81/2008 e dalle altre norme di settore vigenti.

Art. 36 – Ulteriori disposizioni per la salvaguardia dei ritrovamenti archeologici e per gli interventi di bonifica e di ritrovamento di ordigni bellici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., art. 90
- D.Lgs 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i., artt. 28, 91, 100

Oggetto, definizione

1. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, di ordigni bellici nonché negli interventi di bonifica valgono le norme di cui al presente Articolo integrate con le leggi vigenti.

Prescrizioni e direttive

2. Nel caso di ritrovamenti di carattere archeologico, storico o artistico, l'intestatario del titolo edilizio dovrà darne pronta comunicazione alla competente Soprintendenza secondo le modalità stabilite dall'Art. 90 del D.Lgs 42/2004.
3. L'oggetto dei ritrovamenti di presumibile interesse archeologico, nonché gli ordigni bellici, devono essere posti a disposizione degli Enti competenti, nel rispetto della vigente normativa.

Art. 37 – Ripristino del suolo e degli impianti pubblici a fine lavori

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. L'impresa esecutrice è tenuta a mantenere costantemente pulito lo spazio pubblico attiguo al cantiere o eventualmente interessato dai lavori per tutta la durata degli stessi. Qualora si verificassero spargimenti di materiale, l'Impresa deve provvedere tempestivamente alla pulizia.

Prescrizioni e direttive

2. Ultimati i lavori, l'impresa esecutrice e l'intestatario del titolo abilitativo sono tenuti a garantire l'integrale ripristino delle aree e degli impianti ed attrezzature pubbliche, a regola d'arte e nel rispetto delle vigenti norme sul superamento delle barriere architettoniche; la riconsegna, a ripristino effettuato, avviene in contraddittorio fra le parti, con la redazione di apposito verbale.
3. In caso di inottemperanza, il ripristino è eseguito dal Comune a spese dell'impresa esecutrice e, in solido con questi, dell'intestatario del titolo abilitativo.
4. A tal fine il Comune può chiedere adeguato deposito cauzionale o polizza a garanzia del corretto ripristino delle aree pubbliche attigue al cantiere.

TITOLO 3 – DISPOSIZIONI PER LA QUALITÀ URBANA, PRESCRIZIONI COSTRUTTIVE E FUNZIONALI

CAPO I – Disciplina dell'oggetto edilizio

Art. 38 – Caratteristiche costruttive e funzionali degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.M. Sanità 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione"
- Legge 27 maggio 1975, n. 166, "Norme per interventi straordinari di emergenza per l'attività edilizia", Artt. 18 e 19
- Legge 5 agosto 1978, n. 457, "Norme per l'edilizia residenziale", Art. 43
- Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e s.m.i.
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche"
- Legge 24 marzo 1989, n. 122 "Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate, nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale"
- Legge regionale 2 aprile 1996, n. 10, "Disciplina per l'assegnazione e la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica", Art. 9, comma 3
- Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 51 "Nuove disposizioni per il recupero dei sottotetti a fini abitativi"
- D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 01/07/1997
- D.G.R.V. 6 settembre 2011, n. 1428

Oggetto, definizione

Locali a destinazione residenziale

1. Ogni alloggio deve essere idoneo ad assicurare lo svolgimento delle attività proprie al nucleo familiare e i locali in cui esse si effettuano devono essere raggiungibili internamente o attraverso passaggi esterni coperti e protetti lateralmente. Deve essere prevista la possibilità di isolare in modo conveniente le aree destinate ai servizi igienico-sanitari e anche le aree destinate al riposo, mentre tutte le altre aree, e in particolare quelle con presenza di punto cottura, devono essere dotate di accorgimenti atti a garantire lo smaltimento dei sottoprodotti e dei reflui delle attività che si svolgono (fori di areazione/aspirazione).
2. In base alla previsione di una permanenza di tipo continuativo o limitata nel tempo e dedicata a ben definibili operazioni, in ogni alloggio si distinguono, a titolo esemplificativo:

- a) locali di abitazione, adibiti a funzioni abitative che comportino la permanenza continuativa di persone: camere da letto, sale soggiorno, sale da pranzo, cucine, locali studio, etc.;
- b) locali accessori, adibiti a funzioni residenziali che non comportino la permanenza continuativa di persone, quali: verande, tavernette, bagni, gabinetti, lavanderia, spogliatoi, guardaroba, corridoi, ripostiglio, dispense, cabine armadi, etc.;
- c) locali servizio, adibiti esclusivamente a funzioni accessorie che comportino presenza solo saltuaria di persone: depositi, centrali termiche, magazzini, cantine, garage, etc.

Locali a destinazione non residenziale

- 3. I locali adibiti ad attività lavorative in genere sono così classificati:
 - A) locali nei quali vi sia la presenza continua di persone quali: laboratori e locali adibiti ad attività lavorative, negozi, pubblici esercizi, refettori, palestre private, uffici pubblici e aperti al pubblico, sale di spettacolo o di riunione, locali di culto, etc.;
 - B) locali nei quali vi sia la presenza continua di persone, assimilabili a quelli di abitazione, nei quali valgono le prescrizioni ivi indicate: uffici e studi privati, ambulatori e camere di medicazione, camere da letto per alberghi e similari, botteghe per attività artigianali di servizio quali parrucchieri, estetisti, ecc. purché non vi lavorino più di 5 persone;
 - C) locali di servizio e pertinenziali nei quali la presenza delle persone è limitata nel tempo e dedicata a ben definite operazioni, quali: servizi igienici, docce e spogliatoi, ripostigli e disimpegni, archivi, magazzini e depositi non presidiati, pertinenziali ed a servizio dei locali di cui ai precedenti tipo A o B.
- 4. I locali non espressamente elencati vengono classificati per analogia dal Responsabile del Servizio.
- 5. Valgono comunque le disposizioni più restrittive contenute nella normativa per le specifiche attività e nelle circolari regionali in materia.
- 6. Per locali adibiti ad attività lavorative nei quali vi sia la presenza continua di persone, assimilabili a quelli di abitazione, si applicano i requisiti minimi dei locali a destinazione residenziale, salvo quanto previsto dalla DGRV 1887/1997 e dal D.Lgs 81/2011.

Altezze minime

Locali a destinazione residenziale

- 7. Negli immobili a destinazione residenziale devono essere garantite le misure dal DM Sanità 5 luglio 1975 con le seguenti precisazioni:
 - i locali di abitazione devono avere l'altezza media interna di ml 2,70, salvo per gli alloggi in edifici esistenti e legittimi alla data di entrata in vigore del DM Sanità 5 luglio 1975 per i quali l'altezza può essere inferiore;
 - per i locali accessori e di servizio l'altezza è riducibile a ml 2,40.
- In caso di:
- soffitto non orizzontale, il punto più basso, da computare sotto trave, non deve essere inferiore a 2,00 ml per i locali di abitazione e accessori.
 - locali di abitazione con soffitto orizzontale a quote diverse l'altezza è riducibile a 2,40 ml per un massimo del 40% della superficie del locale, fatta salva l'altezza media ponderata di 2,70 ml.
 - solaio con travature a vista e interasse delle travi superiore a cm 45, l'altezza media interna va considerata sotto tavolato; per interassi delle travi inferiore a cm 45, l'altezza va considerata sotto trave.

- locali con soffitti a volte, l'altezza media è considerata come la media aritmetica tra la saetta o quella del colmo della volta stessa misurata dal pavimento al loro intradosso.
- interventi di restauro e/o di ristrutturazione edilizia (con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione), in cui non si raggiungono le altezze minime sopra descritte, è consentito il mantenimento delle altezze esistenti a condizione che sia mantenuta la destinazione di utilizzo utile e/o accessoria.

Locali a destinazione non residenziale

8. L'altezza minima interna è così stabilita:

- per i locali di tipo A del precedente comma 3, altezza minima ml 3,00;
- per i locali di tipo B del precedente comma 3, altezza minima ml 2,70;
- per i locali di tipo C del precedente comma 3, altezza minima ml 2,40.

Altezze diverse sono possibili, su conforme parere dell'ULSS, per i locali già destinati ad attività lavorative e costruiti prima dell'approvazione del precedente RE (08/04/2014).

Nei locali destinati ad attività commerciale e direzionale aperti al pubblico (negozi, uffici, ristoranti, banche, e similari) con soffitto orizzontale a quote diverse, l'altezza minima è riducibile a 2,40 ml per un massimo del 40% della superficie del locale, fatta salva l'altezza media di ml 3,00 se al piano terra e limitatamente alle aree accessibili al pubblico, e di ml 2,70 se ai piani superiori o non aperti al pubblico.

Locali a destinazione non residenziale

9. Fatte salve le attività disciplinate da specifica normativa, la superficie minima dei locali di tipo A e di tipo B del precedente comma 3 è pari a mq 9,00.

Superfici minime

Locali a destinazione residenziale

10. I locali di abitazione devono avere le caratteristiche minime fissate dal DM Sanità 5 luglio 1975 e comunque devono essere garantite le seguenti misure:

- superficie minima di pavimento di almeno mq 9,00 con il lato minimo di almeno ml 2,20;
- per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq 14,00, per i primi quattro abitanti e mq 10,00 per ciascuno dei successivi;
- il posto auto deve avere le dimensioni minime di 2,30 x 4,50 ml.

Nel caso di interventi di restauro e/o di ristrutturazione edilizia (con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione), sono consentiti parametri inferiori, a condizione che sia mantenuta la destinazione di utilizzo utile e/o accessoria.

Dotazioni minime degli alloggi residenziali

11. Tutti gli alloggi oggetto di intervento devono essere dotati dei seguenti locali:

- una stanza di soggiorno di almeno mq 14,00; nel caso fosse compreso l'angolo cottura la superficie minima deve essere di mq 20,00;
- le stanze da letto con superficie minima di mq 9,00 se per una persona e mq 14,00 se per due persone; ogni unità immobiliare deve avere almeno una stanza da letto della superficie minima di 14,00 mq;

- un locale servizio igienico di almeno mq 5,00 dotato di un vaso, un bidet, un lavabo, una doccia o vasca da bagno. Superfici inferiori possono essere mantenute per i locali destinati a servizio igienico costruiti prima dell'approvazione del precedente RE (08/04/2014).
 - locale cucina di almeno 9,00 mq se non è compreso nel soggiorno.
12. È consentito l'alloggio monostanza con superficie utile minima, comprensiva del servizio igienico, non inferiore a mq 28,00 se per una persona e non inferiore a mq 38,00 se per due persone. In essi dovranno essere previsti un servizio igienico aerato e illuminato dall'esterno, con superficie di almeno mq 4,00 opportunamente disimpegnato dal locale soggiorno ed un angolo cottura.
13. Le cucine, devono avere una superficie minima non inferiore a mq 9,00 e comunque essere fornite di due condotti verticali prolungati sopra la linea di colmo del tetto, di cui uno per l'aerazione dell'ambiente e l'altro per l'eventuale convogliamento dei fumi di combustione, oltre alle prese d'aria a parete previste dalle normative sugli impianti.

Requisiti illuminotecnici, ventilazione ed aerazione

14. Oltre alle norme generali (UNI-CIG di cui alla L. 1083/1971 e DM 07/06/1973 e smi) in particolare si dovrà assicurare anche il rispetto delle norme che seguono.
15. La superficie di aerazione viene computata in base ai serramenti apribili sull'esterno.

Locali a destinazione residenziale

16. Per i locali di abitazione la superficie finestrata dovrà assicurare in ogni caso un fattore medio di luce diurna non inferiore al 2%, misurato nel punto di utilizzazione più sfavorevole del locale ad un'altezza di ml 0,90 del pavimento.
- Tale requisito si ritiene soddisfatto qualora la superficie finestrata apribile non sia inferiore al 12,5 % (1/8) se verticale, ovvero al 6,25 % (1/16) se in falda, della superficie del pavimento del locale.
- Per ciascun locale accessorio deve essere assicurata, ove possibile, e fatto salvo il rispetto delle disposizioni ministeriali in materia, illuminazione e ventilazione naturale tramite superficie finestrata apribile non inferiore al 5% (1/20) della superficie di pavimento.
- Nel calcolo della superficie finestrata va considerata la dimensione della luce architettonica del foro (al lordo, quindi, dei telai dei serramenti). Non concorrono, in ogni caso, alla formazione di requisiti di illuminazione e di ventilazione, le porte di ingresso all'unità immobiliare.

Locali a destinazione non residenziale

17. Per i locali di tipo A, B e C del precedente comma 3, la superficie finestrata aeroilluminante dovrà essere conforme a quanto previsto dalla Circolare Regionale n. 13/1997.
- Nel calcolo della superficie finestrata va considerata la dimensione della luce architettonica del foro (al lordo, quindi, dei telai dei serramenti) con l'esclusione delle parti situate al di sotto della quota di m. 0,80 dal pavimento. Non concorrono, in ogni caso, alla formazione di requisiti di illuminazione e di ventilazione, le porte di ingresso.

Scale, ascensori, ringhiere e parapetti

18. Le scale interne alle unità immobiliari che collegano locali abitabili devono avere rampe di larghezza non inferiore a ml 1,00.
- Le scale interne alle unità immobiliari che collegano locali abitabili con locali accessori o di servizio devono avere rampe di larghezza non inferiore a 0,80 ml.

Tutte le scale comuni a più unità immobiliari devono avere rampe di larghezza non inferiore a 1,20 ml e devono essere dotate di finestra apribile di superficie non inferiore a mq 1,00 per ciascun piano.

Gli eventuali infissi devono essere comodamente ed agevolmente apribili allo scopo di consentire anche una corretta ventilazione. I vetri che costituiranno pareti sul vano scala devono essere adeguatamente protetti o di materiale tale da non costituire pericolo per l'incolumità delle persone.

Per gli edifici collettivi e di uso pubblico si applicano le vigenti disposizioni in materia ed i relativi regolamenti.

È ammessa larghezza minore soltanto nel caso di restauro conservativo e di risanamento e negli ampliamenti.

Le nuove costruzioni devono avere gradini di norma a pianta rettangolare con pedata non inferiore a cm 30, comunque almeno cm 25 nei casi ammessi, nel rispetto del rapporto $2 \times \text{alzata} + \text{pedata} = \text{cm } 62-64$.

Nelle nuove costruzioni è vietata l'apertura delle porte in adiacenza al gradino della rampa e comunque la distanza tra i punti più vicini fra il primo gradino e la soglia del vano porta non potrà essere inferiore a ml 0,40.

Le ringhiere e i parapetti posti a quota superiore a ml 0,50 del piano su cui prospettano dovranno avere altezza minima di ml 1,00; eventuali aperture dovranno essere dimensionate in modo tale da non consentire il passaggio di una sfera di cm 10 di diametro.

In tutti gli immobili l'ascensore va installato nei casi in cui l'accesso alla più alta unità immobiliare sia posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati. Deve essere previsto per ogni scala principale, raggiungibile mediante rampe prive di gradini. L'impianto di ascensore, in tutte le sue parti ed elementi, deve essere rispondente alle caratteristiche indicate dalla legislazione vigente in materia ed avere dimensioni tali da consentire l'accesso delle carrozzine dei bambini e dei portatori di handicap. Nel caso in cui il vano ascensore sia attiguo a locali abitabili, devono essere attuati tutti gli accorgimenti per garantire un adeguato isolamento acustico.

In ogni caso le dimensioni del vano ascensore dovranno consentire la realizzazione di una cabina di dimensioni non inferiori a quanto previsto dalla normativa.

La porta della cabina deve avere luce minima libera pari a ml 0,90; sul ripiano di fermata anteriormente alla porta della cabina deve esservi uno spazio libero di non meno di ml 1,50 di profondità.

È fatta salva la normativa in materia di barriere architettoniche.

19. Per le scale esterne si fa rinvio all'Art. 10.b del PQAMA.

Piani seminterrati e interrati

20. Si definisce locale interrato quello in cui la differenza tra la quota zero e l'intradosso del solaio è $\leq 1,00$ ml.

Si definisce locale seminterrato quello in cui la differenza tra la quota zero e l'intradosso del solaio è compresa tra 1,00 ml e 1,60 ml (quando la differenza di cui sopra supera 1,60 ml il locale è considerato fuori terra).

Locali a destinazione residenziale

21. I piani interrati e seminterrati non possono in ogni caso essere adibiti ad uso abitazione; essi potranno essere destinati a locali accessori o locali di servizio.

Le rampe di accesso ai garage devono avere una pendenza massima del 20%, comprendere una piazzola di arrivo di lunghezza pari almeno 7 ml, ed attenersi ai raggi di curvature e di larghezza minimi previsti dalla legislazione vigente. Tale dimensione può essere derogata per giustificati motivi previo parere favorevole dei competenti uffici comunali in merito alla sicurezza stradale.

Le rampe d'accesso devono prevedere un rialzo a schiena d'asino di almeno 20 cm rispetto al piano stradale.

Locali a destinazione non residenziale

22. I locali dei piani interrati e seminterrati possono essere adibiti ad uso lavorativo di tipo A e di tipo B di cui al precedente comma 3, purchè rispettino quanto previsto al punto 7 della Circolare Regionale n. 13/1997.
23. Sono fatte salve le disposizioni più restrittive contenute nelle diverse norme di settore che stabiliscono specifici requisiti strutturali e funzionali degli edifici o delle unità immobiliari legati alle esigenze igieniche, sanitarie e di sicurezza del loro utilizzo.

Recupero dei sottotetti ai fini abitativi

24. Per il recupero dei sottotetti ai fini abitativi si applica la normativa regionale vigente in materia.

Art. 39 – Requisiti prestazionali degli edifici, riferiti alla compatibilità ambientale, all'efficienza energetica e al comfort abitativo, finalizzati al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti, alla riduzione dei rifiuti e del consumo di suolo

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. La materia relativa agli aspetti energetici dell'edilizia e ai requisiti ecologici ed ambientali è disciplinata dalle leggi comunitarie, nazionali e regionali, dai relativi regolamenti attuativi, dalle norme UNI e dagli strumenti urbanistici ai quali si rinvia; di seguito vengono fornite indicazioni progettuali orientate all'ottimizzazione della qualità degli edifici e vengono stabilite misure per la promozione dell'efficienza energetica e del comfort abitativo, finalizzate al contenimento dei consumi energetici e idrici, all'utilizzo di fonti rinnovabili e di materiali ecocompatibili, alla riduzione delle emissioni inquinanti o clima alteranti lungo tutto il ciclo di vita delle costruzioni.
2. Le presenti disposizioni rappresentano il livello minimo per gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia integrale (con demolizione e ricostruzione).

Prescrizioni e direttive

Prestazioni energetiche e requisiti ecologico-ambientali

3. Le prestazioni termiche dell'involucro edilizio del sistema edificio/impianto devono soddisfare i requisiti minimi prestazionali definiti dalle vigenti norme in materia di energia nell'esigenza di:
 - ridurre i consumi energetici per la climatizzazione invernale ed estiva;
 - mantenere condizioni di comfort termico negli ambienti interni.
4. Al fine di limitare il consumo di energia primaria è necessario minimizzare le perdite di calore per dispersione, limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva, massimizzare il rendimento degli impianti e sfruttare al meglio le fonti rinnovabili.
5. Per quanto riguarda i componenti dell'involucro è necessario:
 - definire una strategia complessiva di isolamento termico;
 - scegliere i materiali, tenendo conto delle caratteristiche degli stessi, della permeabilità al vapore e della loro compatibilità ambientale anche in relazione allo smaltimento a fine vita;
 - procedere in conformità alla normativa tecnica vigente alla verifica dell'assenza del rischio della formazione di muffe, e all'assenza di condensazioni interstiziali;
 - utilizzare compatibilmente con le disposizioni urbanistiche e il contesto di tutela ambientale tecnologie di climatizzazione passiva quali ad esempio coperture e pareti a verde e/o ventilazione naturale.
6. Tutte le caratteristiche fisico-tecnico-prestazionali dei materiali isolanti dovranno essere certificate da parte di Istituti notificati dagli stati membri alla UE; i materiali impiegati nella costruzione dovranno quindi presentare la marcatura CE.

7. Nel caso di interventi sugli edifici costruiti in forza di titolo rilasciato prima del DM 05/07/1975, non riconducibili alla categoria degli interventi di integrale ristrutturazione edilizia, qualora si proceda all'isolamento dell'involucro intervenendo sul lato interno, riscaldato, delle strutture disperdenti, sarà possibile derogare ai limiti delle superfici minime indicate dal precedente articolo previa idonea documentazione tecnica dettagliata, a firma di tecnico abilitato, da presentare all'Ufficio comunale competente contestualmente al progetto edilizio; la deroga non potrà in nessun caso superare il 5% in meno delle superfici minime.
8. Al termine dei lavori, deve essere depositata all'Ufficio competente la dichiarazione di fine lavori contenente l'asseverazione di conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alla relazione tecnica di cui al precedente comma, a cura della direzione lavori o del responsabile dei lavori.

Orientamento e schermatura degli edifici

10. In assenza di documentati impedimenti di natura tecnica e funzionale o di specifiche e motivate scelte di natura urbanistica o di valorizzazione storico artistica, gli edifici di nuova costruzione dovranno rispettare indicativamente le seguenti direttive:
 - asse longitudinale principale posizionato lungo la direttrice est-ovest, con una tolleranza di 45°;
 - ambienti nei quali si svolge la maggior parte della vita abitativa disposti a sud-est, sud e sud-ovest;
 - ambienti che hanno meno bisogno di riscaldamento ed illuminazione (autorimesse, ripostigli, lavanderie, corridoi o altro) disposti lungo il lato nord e servire da cuscinetto fra il fronte più freddo e gli spazi più utilizzati;
 - distanze tra gli edifici all'interno dello stesso lotto tali da garantire sulle facciate, nelle peggiori condizioni invernali (21 dicembre), il minimo ombreggiamento possibile;
 - superfici vetrate concentrate da sud-est a sud-ovest, e provviste di schermature esterne o altri sistemi che permettano di rispettare il requisito del minimo soleggiamento estivo.

Risparmio idrico e recupero delle acque meteoriche

12. Gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione totale, con area di pertinenza ad uso esclusivo o condominiale superiore a 800 mq, dovranno essere realizzati in modo tale da recuperare attraverso sistemi di captazione, filtro ed accumulo, l'acqua meteorica proveniente dalle coperture per consentirne l'utilizzo per usi compatibili, con la contestuale realizzazione di una rete di adduzione e distribuzione idrica delle stesse acque. A titolo esemplificativo si riportano alcuni degli usi compatibili:
 - irrigazione aree verdi;
 - pulizia delle aree pavimentate esterne;
 - usi tecnologici;
 - usi tecnologici relativi a sistemi di climatizzazione attiva;
 - alimentazione delle cassette di scarico dei wc.
13. Il volume della vasca di accumulo sarà in funzione.
 - del volume di acqua captabile determinato dalla superficie di captazione e dal valore medio delle precipitazioni;
 - del fabbisogno idrico per l'uso a cui l'acqua recuperata è destinata;
 - del periodo di secca.

14. La vasca di accumulo deve essere dotata di un sistema di filtratura per l'acqua in entrata e di uno sfioratore sifonato collegato al sistema disperdente per smaltire l'eventuale acqua in eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l'acqua alla pressione necessaria agli usi sudetti. L'impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica.
15. Gli edifici di nuova costruzione e/o ristrutturazione totale dovranno essere realizzati in modo tale da ridurre i consumi di acqua potabile. A titolo esemplificativo si dovrà prevedere:
 - cassette wc a doppio pulsante (7/12 lt. - 5/7 lt) o "acqua stop";
 - contabilizzazione separata (contatori singoli);
 - miscelatori di flusso dell'acqua e dispositivi frangi getto e/o riduttori di flusso.
16. L'obbligo di cui ai precedenti commi 12 e 13 non si applica nel caso di lotti in cui il livello medio della falda acquifera, verificato con indagine geologica, sia a profondità inferiore a 2 m dal piano di campagna.

Isolamento termico

17. Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento termico nei locali abitabili.
Si applicano le disposizioni della Legge n. 10 del 9 gennaio 1991, nonché del DPGR n. 1258 del 25 ottobre 1978, della Legge n. 178 del 16 maggio 1980 e della Legge n.103 del 1 aprile 1981.
Si applicano inoltre le disposizioni contenute nella LR n. 21 del 30 luglio 1996.

Isolamento acustico

18. Particolari accorgimenti e adeguati materiali devono essere adottati al fine di realizzare un sufficiente isolamento acustico nei locali abitabili.
L'isolamento acustico deve rispettare i limiti di cui al DPCM 5 dicembre 1997 in materia di requisiti acustici passivi degli edifici e successive modifiche ed integrazioni.
Devono inoltre essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad attenuare le vibrazioni ed i rumori prodotti dagli impianti tecnici interni dell'edificio.
Si rimanda infine alle prescrizioni di cui alla Legge quadro in materia di emissioni rumorose Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 (e norme derivate).

Art. 40 – Requisiti e parametri prestazionali integrativi degli edifici soggetti a flessibilità progettuale

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Trattasi dei requisiti prestazionali degli edifici vincolati o costruiti prima del DM Sanità 05/07/1975.

Prescrizioni e direttive

2. Al fine di favorire il recupero e riuso negli interventi sul patrimonio edilizio esistente di:
 - manutenzione straordinaria;
 - restauro e risanamento conservativo;
 - mutamento di destinazione d'uso;su edifici con una o più di una delle seguenti caratteristiche:
 - costruito prima del DM Sanità 05/07/1975;
 - con specifici vincoli di tutela ai sensi della strumentazione urbanistica comunale che non consentano l'adeguamento ai parametri richiesti dal presente articolo;
 - con vincolo di tutela Storico Culturale ai sensi del D.Lgs 42/2004,i parametri di altezza minima, superfici minime e dotazione degli alloggi di cui all'Art. 38 non sono obbligatori qualora l'intervento comporti un sostanziale miglioramento della situazione complessiva in termini di qualità degli spazi.
3. Sono fatte salve le norme previste dalla legislazione nazionale e regionale in materia di interventi di edilizia residenziale pubblica, nonché per particolari destinazioni (sanitarie, scolastiche, socio assistenziali, ricettive, etc.).

Art. 41 – Incentivi finalizzati all'innalzamento della sostenibilità energetico ambientale degli edifici, della qualità e della sicurezza edilizia, rispetto ai parametri cogenti

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art 17

Oggetto, definizione

1. Trattasi di riduzioni del contributo di costruzione definite dalle norme nazionali/regionali e di ogni altra riduzione deliberata dalla Amministrazione Comunale.

Art. 42 – Prescrizioni costruttive per l'adozione di misure di prevenzione del rischio gas radon

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 26 maggio 2000, n. 241 e s.m.i.
- L.R. 23 luglio 2013, n. 20 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Il Comune di Ponzano Veneto rientra tra i Comuni a rischio radon (dati ARPAV).

Prescrizioni e direttive

2. Insieme alle altre sorgenti naturali di radiazioni, il radon costituisce una delle principali fonti di radiazioni ionizzanti alle quali è esposta la popolazione. Il radon è, infatti, considerato l'inquinante radioattivo indoor più pericoloso e, a livello mondiale, si stima che sia responsabile di quasi il 50% dell'esposizione media individuale della popolazione alle sorgenti naturali di radiazione.
3. Per diminuire la concentrazione di radon all'interno di un'abitazione è possibile evitare o limitare l'impiego di materiali da costruzione ricchi di radon e minimizzare l'ingresso del gas dal terreno con adeguate tecniche di isolamento dei locali con esso confinanti.
4. Nelle more dell'emanazione delle linee guida del Piano regionale si applicano le seguenti disposizioni e cautele:
 - al fine di prevenire e limitare i rischi potenzialmente connessi all'esposizione al gas radon, in considerazione di quanto contenuto all'art. 31 delle NTA del PTRC, in tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere adottate tecniche costruttive atte a prevenire l'accumulo di radon all'interno dei locali. Tali tecniche costruttive dovranno essere adottate anche negli interventi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, qualora tali attività comportino interventi sull'attacco a terra;
 - è possibile anche intervenire facilitando la rimozione del radon tramite interventi che favoriscano la rimozione del gas dal suolo sottostante l'edificio (per aspirazione, pressione contraria, ecc.). Una ventilazione adeguata e bilanciata dei locali costituisce comunque uno strumento importante di limitazione della presenza del gas nell'edificio.

Art. 43 – Specificazioni sulle dotazioni igienico sanitarie dei servizi e dei locali ad uso abitativo e commerciale

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 13 del 01/07/1997

Oggetto, definizione

1. Trattasi della normativa riguardante i locali destinati a servizi igienici.

Prescrizioni e direttive

Locali a destinazione residenziale

2. La dotazione minima dei servizi igienici per ogni alloggio è costituita da almeno una stanza da bagno di superficie minima di mq 5,00 contenente: un bidet, un water, un lavabo, una doccia o vasca da bagno.
3. Tutti i locali destinati a servizi igienici devono avere, oltre ai requisiti generali, le seguenti caratteristiche particolari le seguenti caratteristiche particolari:
 - pavimenti e pareti perimetrali (in corrispondenza dei sanitari) sino ad un'altezza minima di ml 2,00 di regola piastrellati o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
 - finestra apribile di superficie non inferiore a mq 0,60;
 - essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
 - avere accessi da corridoi e disimpegni e non comunicare direttamente con altri locali adibiti a permanenza di persone;
 - i locali per servizi igienici che hanno accesso da altri locali di abitazione o di lavoro o da spazi d'uso pubblico devono essere muniti di idoneo locale antibagno; per secondi servizi è consentito l'accesso diretto al locale bagno da singole camere da letto.

L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata nei servizi igienici può essere consentita nelle abitazioni civili che abbiano già un locale con servizi igienici aventi le caratteristiche sopra descritte; può essere consentita anche la comunicazione diretta con i soli locali a camera da letto e la superficie del pavimento può essere inferiore a mq 5,00.

Locali a destinazione non residenziale

4. Tutti i locali destinati a servizi igienici devono:
 - avere pavimenti e pareti perimetrali (in corrispondenza dei sanitari) sino ad un'altezza minima di ml 2,00 di regola piastrellati o comunque costruiti di materiale liscio, lavabile, impermeabile e resistente;
 - essere completamente separati con pareti fisse da ogni altro locale;
 - essere muniti di idoneo locale antibagno.

L'antibagno non è necessario nei seguenti casi:

- negli alberghi, pensioni e similari, quando il servizio sia ad uso esclusivo di una camera;
- nei soli negozi non adibiti a vendita di prodotti alimentari quando al locale WC si acceda dal retronegozio;
- nei magazzini non adibiti a vendita di prodotti alimentari.

L'illuminazione artificiale e la ventilazione forzata può essere consentita nel rispetto delle specifiche normative di settore.

Art. 44 – Dispositivi di aggancio orizzontali flessibili sui tetti (c.d. "linee vita")

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., art. 79 bis

Oggetto, definizione

1. Trattasi delle misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione sulle coperture in condizioni di sicurezza

Prescrizioni e direttive

2. Si applica quanto previsto dall'Art. 79 bis della LR 61/1985 e s.m.i. "Misure preventive e protettive da predisporre negli edifici per l'accesso, il transito e l'esecuzione dei lavori di manutenzione in quota in condizioni di sicurezza" e dalla normativa vigente in materia.

Art. 45 – Prescrizioni per le sale da gioco, l'installazione di apparecchiature del gioco d'azzardo lecito e la raccolta della scommessa

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- L.R. 10 settembre 2019, n. 38

Oggetto, definizione

1. Si definiscono sale da gioco un luogo pubblico o un circolo privato in cui siano accessibili e presenti in forma prevalente, apparecchiature per gioco di azzardo lecito previste dalla normativa vigente.

Prescrizioni e direttive

2. Ai sensi della legislazione regionale vigente in materia si fa rinvio alle NTO del PI e/o ad eventuale specifico Regolamento comunale.

CAPO II – Disciplina degli spazi aperti, pubblici o di uso pubblico

Art. 46 – Strade

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
- D.M. 5 novembre 2001, n. 6792

Oggetto, definizione

7. Le pertinenze stradali sono le parti della strada destinate in modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. Le pertinenze stradali si distinguono in pertinenze di esercizio e pertinenze di servizio. Sono pertinenze di esercizio quelle che costituiscono parte integrante della strada o ineriscono permanentemente alla sede stradale. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i relativi manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree di parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle strade o comunque destinati dall'ente proprietario della strada in modo permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei suoi utenti. Le pertinenze di servizio sono determinate ed individuate dall'ente proprietario della strada in modo che non intralcino la circolazione o limitino la viabilità.

Prescrizioni e direttive

8. Il progetto edilizio o urbanistico deve assicurare adeguate caratteristiche prestazionali alle opere stradali secondo i seguenti principi:
 - la nuova viabilità deve essere correttamente gerarchizzata rispetto alla viabilità esistente, evitando la connessione diretta alle direttrici di attraversamento;
 - non devono essere utilizzate sezioni complessive sottodimensionate, dove non troverebbero posto i singoli elementi (corsie, banchine, percorsi, etc.), ma nemmeno sovradimensionate che comporterebbero invece usi impropri degli spazi;
 - la viabilità d'accesso deve essere dotata degli opportuni raccordi e svincoli stradali, eventualmente separate dell'insediamento mediante opportune barriere antirumore (realizzate preferibilmente mediante rilevati con coperture vegetali, fasce filtro piantumate, muri vegetali) realizzata impiegando materiali idonei ad eliminare inquinamento acustico (asfalto e pavimentazioni fonoassorbenti) o inquinamento chimico (pavimentazioni fotocatalitiche);
 - le strade residenziali e di distribuzione interna siano progettate secondo criteri di "Traffic calming" (moderazione del traffico), con particolare attenzione alla moderazione della velocità e salvaguardia dell'incolumità di pedoni e ciclisti.
 - gli elementi strutturali e formali della strada devono essere diversificati a seconda del contesto ambientale in cui si trovano.e nel rispetto dei criteri stabiliti dal Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

9. Le caratteristiche tecniche delle strade sono determinate in rapporto alla loro classificazione derivante degli appositi provvedimenti comunali adottati ai sensi del Codice della Strada: esse faranno riferimento alle relative caratteristiche dimensionali e geometriche stabilite dal DM 05/11/2001 "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade" e a quanto previsto dalle NTO del PI.
10. Le tipologie delle nuove strade e spazi di competenza ammessi, dovranno essere conformi, in relazione al loro specifico utilizzo, alle definizioni del NCdS intendendo le dimensioni riportate come valori minimi.
11. Le strade a servizio di lottizzazioni interne possono anche avere dimensioni ridotte rispetto alle dimensioni minime definite dal NCdS e possono avere carreggiata e marciapiede solo su un lato della strada e marciapiede e pista ciclabile sui due lati, singolarmente.
12. L'Ente proprietario ha l'obbligo della manutenzione e della gestione della strada, il controllo tecnico dell'efficienza della medesima e delle relative pertinenze, nonché l'apposizione e la manutenzione della segnaletica stradale.
13. La segnaletica deve essere realizzata ed installata secondo criteri di regolarità e razionalità e mantenuta con costante cura, in quanto, diversamente essa può anche risultare fonte di pericolo o causa di incertezze nei comportamenti degli utenti della strada da cui possono scaturire incidenti stradali, anche di rilevante gravità.
14. I progetti delle nuove strade e quelli di modifica delle strade esistenti devono definire le caratteristiche (forma e dimensione) delle sue singole componenti: carreggiate, percorsi pedonali e ciclabili, fasce attrezzate e/o verdi, materiali da impiegare, nonché dei manufatti previsti per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche.

Art. 47 – Portici pubblici o di uso pubblico

Oggetto, definizione

1. Il presente Articolo regola i portici e passaggi coperti pubblici o di uso pubblico, gravati da servitù di pubblico passaggio.

Prescrizioni, direttive, obblighi e divieti

2. La realizzazione e la manutenzione di portici e passaggi coperti gravati di servitù di uso pubblico è sottoposta a convenzionamento con il Comune.
3. Essi devono essere costruiti ed ultimati in ogni loro parte a cura e spese del proprietario, compreso l'impianto di illuminazione. La progettazione dovrà favorire la continuità dei percorsi coperti, evitando interruzioni immotivate.
4. Al Comune spettano esclusivamente la manutenzione ordinaria delle pavimentazioni e dei corpi illuminanti nonché gli oneri derivanti dalla fornitura di energia elettrica, salvo diverse disposizioni contenute nella convenzione.
5. L'ampiezza dei portici, misurata tra il paramento interno degli elementi di sostegno e il filo del muro o delle vetrine di fondo, non può essere minore di m. 2,00 mentre l'altezza non deve essere inferiore a m. 3,00.
6. Per quanto non disciplinato nel presente Articolo, si rinvia all'Art. 7c del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 48 – Piste ciclabili

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Le piste ciclabili e gli itinerari ciclabili si identificano con i percorsi stradali utilizzabili dai ciclisti, sia in sede riservata (pista ciclabile in sede propria o su corsia riservata), sia in sede ad uso promiscuo con pedoni (percorso pedonale e ciclabile) o con veicoli a motore (su carreggiata stradale).

Prescrizioni e direttive

2. La realizzazione delle piste ciclabili deve essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fondamentali di sicurezza e di sostenibilità ambientale della mobilità. Le finalità ed i criteri da considerare a livello dettagliato di progettazione, nella definizione di un itinerario ciclabile devono:
 - favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermini, che si ritiene possa raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica e turistica;
 - puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, privilegiando i percorsi più brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione dell'utenza ciclistica;
 - valutare la redditività dell'investimento con riferimento all'utenza reale e potenziale ed in relazione all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
 - verificare l'oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza, secondo le diverse fasce d'età e le diverse esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed ottenute favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi.
3. Le piste ciclabili sono, di norma, individuate lungo le strade carrabili o realizzate utilizzando tracciati viari esistenti, banchine stradali e/o marciapiedi non utilizzati e simili.
4. In nessun caso la realizzazione di piste ciclabili deve comportare il tombamento di canali, collettori, fossati o simili, a meno di ricostruirli, nell'ambito di un piano idraulico funzionale allo smaltimento delle acque piovane, con lo stesso volume di invaso e la stessa capacità di deflusso.
5. Per la progettazione degli itinerari ciclabili devono essere tenuti inoltre presenti, in particolare, i seguenti elementi:
 - nelle opere di piattaforma stradale: la regolarità delle superfici ciclabili, gli apprestamenti per le intersezioni a raso e gli eventuali sottopassi o sovrappassi compresi i loro raccordi, le sistemazioni a verde, le opere di raccolta delle acque meteoriche anche con eventuali griglie, purché quest'ultime non determinino difficoltà di transito per i ciclisti, etc;
 - nella segnaletica stradale: oltre ai tradizionali cartelli (segnaletica verticale), le strisce (segnaletica orizzontale) e gli impianti semaforici, le indicazioni degli attraversamenti ciclabili, le

- colonnine luminose alle testate degli elementi spartitraffico fisicamente invalicabili, i delineatori di corsia, etc;
 - nell'illuminazione stradale: gli impianti speciali per la visualizzazione notturna degli attraversamenti a raso, che devono tener conto delle alberature esistenti in modo da evitare zone d'ombra, etc;
 - nelle attrezzature: le rastrelliere per la sosta dei velocipedi, fontanelle di acqua potabile, punti telefonici od in alternativa indicazione dei punti più vicini, etc.
6. Per quanto non disciplinato nel presente Articolo, si rinvia all'Art. 20 del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 49 – Aree per parcheggio

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Nella progettazione e realizzazione delle aree per parcheggio si dovrà tenere conto di criteri che garantiscano la sicurezza sia del traffico sulla rete viaria cui sono collegati, sia delle manovre di stazionamento. Dovrà inoltre essere ricercata la connessione con i percorsi di movimento pedonale ed essere ricavati appositi spazi destinati al deposito/parcheggi di biciclette e/o motocicli.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia ai criteri e alle modalità di intervento stabiliti dall'Art. 11e del Prontuario Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 50 – Piazze e aree pedonalizzate

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. La progettazione delle aree aperte pavimentate pubbliche o di uso pubblico dovrà essere volta ad una adeguata caratterizzazione dello spazio come fulcro della città pubblica e della vita urbana, curando la omogeneità formale rispetto ai luoghi annessi o collegati, finalizzando la composizione degli spazi a scenari che rispondono a criteri progettuali inclusivi e tali da incentivare obiettivi di coesione sociale.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia ai criteri e alle modalità di intervento stabiliti dal Prontuario Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 51 – Passaggi pedonali e marciapiedi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Sono la parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. Questa può assumere la forma di elemento fisico separato dalla quota stradale o di un percorso distinto per materiale o funzione/percezione.
2. Occorre garantire:
 - la sicurezza dei pedoni, prestando particolare attenzione ai tratti di promiscuità tra le diverse componenti di traffico;
 - la continuità della rete, inibendo anche la sosta abusiva dei veicoli;
 - la riconoscibilità dei tracciati.

Prescrizioni e direttive

3. Possono essere predisposti e realizzati, a cura e spese dei proprietari, progetti finalizzati alla valorizzazione dei marciapiedi e degli spazi pubblici, previa approvazione dell'Amministrazione Comunale.
4. Per le nuove costruzioni realizzate a filo delle aree pubbliche il Responsabile può imporre ai proprietari la costruzione di marciapiedi, qualora mancanti, indicando nel contempo gli allineamenti, le dimensioni, i materiali e le modalità costruttive.
5. Nel caso in cui l'edificio sorga arretrato rispetto al suolo pubblico e l'area privata residuale non sia recintata, la stessa deve essere adeguatamente sistemata, a cura e spese del proprietario frontista.
6. Nel caso di manomissione dei marciapiedi antistanti le singole proprietà private, a causa di lavori edilizi eseguiti all'interno delle stesse o per l'apertura di nuovi accessi carrai, i proprietari devono sostenere le spese di messa in pristino dei marciapiedi, della relativa pavimentazione nonché della realizzazione dei raccordi orizzontali e verticali tra il patrimonio pubblico e le aree private.
7. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria dei marciapiedi di uso pubblico sono a carico dell'Amministrazione Comunale.
8. Per quanto non disciplinato nel presente Articolo, si rinvia all'Art. 7b del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 52 – Passi carrai ed uscite per autorimesse

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Le caratteristiche e le tipologie degli accessi carrai sono disciplinate dal vigente Codice della Strada e dalle norme degli strumenti urbanistici di livello regionale e comunale, oltre che da regolamentazione di enti competenti e gerarchicamente sovraordinati.

Prescrizioni e direttive

2. L'uscita da passi carrai, da autorimesse e da garage deve essere realizzata in modo da assicurare buona visibilità al conducente, eventualmente anche con l'ausilio di specchi opportunamente disposti e in modo da non recare intralcio al traffico.
3. Fra le uscite di autorimesse collettive e le uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.) deve sempre intercorrere una distanza minima di almeno m 10, misurata tra gli stipiti più vicini.
4. Le uscite da autorimesse interrato o seminterrate debbono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. La pendenza, misurata lungo l'asse della rampa, è ridotta ad un massimo del 18% se si tratta di rampe in tutto o in parte non rettilinee.
5. Tra l'inizio della livelletta inclinata e lo spazio pubblico, dovrà essere previsto un tratto piano o semi-piano di pendenza non superiore al 5% per una lunghezza di almeno 5,00 metri, atto alla sosta di un'autovettura.
6. Le rampe non possono avere larghezza inferiore a m 3,00 se rettilinee ed a m 4,00 se in curva. Per rampe a doppio senso di marcia a servizio di autorimesse di oltre 300 mq, o disposte su più piani, la larghezza non può essere inferiore rispettivamente a m 5,00 se rettilinee e a m 6,00 se in curva. Sono fatte salve dimensioni maggiori e più restrittive disposizioni emanate in concerto dagli enti preposti.
7. Per rampe o tratti di rampe non rettilinee il raggio minimo di curvatura misurato sul filo esterno della curva non deve essere inferiore a m 7,00 per rampe a senso unico di marcia e non inferiore a m 8,25 per rampe a doppio senso di marcia. Il raggio minimo di curvatura misurato sul filo interno della curva non deve essere inferiore a m 2,00.
8. Le rampe debbono essere realizzate in materiale antisdrucchiabile.
9. Può essere vietata la realizzazione di rampe che comportano un particolare pregiudizio al sistema ambientale, in particolare nelle zone agricole.
10. Gli accessi e le strade private devono essere realizzati e mantenuti in condizioni tali da non risultare pregiudizievoli per il decoro, l'incolumità e l'igiene pubblica. Essi devono altresì essere muniti di sistema autonomo per lo smaltimento delle acque e convenientemente illuminati.

11. Ogni nuovo accesso carrabile dovrà essere arretrato di almeno m 5,00 dal confine stradale, compresi percorsi pedonali e ciclabili, salvo deroga nei casi previsti dal Codice della Strada, dimostrando l'impossibilità di riservare tale misura, prevedendo l'arretramento a misura inferiore e con all'installazione di meccanismo automatico di apertura con comando a distanza.
12. Ogni lotto può di norma disporre di un unico accesso sulla pubblica via. In presenza di strade di quartiere interessate da scarsi volumi di traffico e/o a fondo cieco e o in caso di situazioni molto particolari e specifiche sulle caratteristiche del lotto oggetto di intervento, potrà valutarsi – in relazione alle caratteristiche tipologiche e urbanistiche dell'edificio oggetto della richiesta e alla relazione esistente tra lo scoperto comune e l'edificio e/o sua porzione a cui si chiede di accedere - la realizzazione di ulteriori accessi, qualora ciò non comporti la riduzione della sicurezza stradale. Negli interventi si dovrà privilegiare l'accorpamento di più accessi e l'adeguata sistemazione di quelli principali.
13. Nelle zone agricole non possono essere previsti accessi carrai e viabilità interna a servizio di altre zone territoriali omogenee.

Art. 53 – Chioschi/dehors su suolo pubblico

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Regolamento Comunale delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche (COSAP)

Oggetto, definizione

1. I chioschi sono manufatti rimovibili in metallo e vetri, con possibilità di chiusura totale, atti ad ospitare un servizio pubblico, un pubblico esercizio o un servizio commerciale.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia al Regolamento Comunale vigente.

Art. 54 – Servitù pubbliche di passaggio sui fronti delle costruzioni

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Tutti gli interventi edilizi che comportino la temporanea occupazione o manomissione di suolo pubblico o che prevedano la realizzazione di strutture temporanee a sbalzo aggettanti su area pubblica sono subordinati ad autorizzazione che deve essere richiesta mediante apposita istanza agli uffici comunali competenti.

Prescrizioni e direttive

2. Gli interventi derivanti dall'attività edilizia che comportino l'esecuzione, la modifica o la rimozione con conseguente ripristino di ogni opera o servizio pubblico o di uso pubblico (pali dell'illuminazione, segnaletica stradale, pozzetti, cordone etc.) dovranno essere eseguiti dai soggetti responsabili a propria cura e spese, previo accordo con l'ufficio tecnico comunale per le modalità di esecuzione, previo versamento del deposito cauzionale e/o fidejussione.

Art. 55 – Recinzioni

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285, “Nuovo codice della strada”
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada”

Oggetto, definizione

1. Trattasi di normativa applicabile alle recinzioni delle aree private ricadenti nel perimetro delle ZTO:
 - residenziali;
 - produttive;
 - agricole.

Prescrizioni e direttive

2. Le recinzioni devono avere un aspetto decoroso, intonato all'ambiente e rispettare tutte le caratteristiche e distanze dal ciglio stradale e dalle curve, ai sensi del Codice della Strada (D.Lgs 285/1992) e del relativo Regolamento di esecuzione (DPR 495/1992), nonché le prescrizioni richieste dall'ente preposto alla gestione della viabilità su cui prospettano.
3. Per le recinzioni delle aree private valgono, oltre a quanto previsto dal D.Lgs 285/1992 e s.m.i., le prescrizioni di cui all'Art. 11a del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 56 – Numeri civici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo
- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, art. 43

Oggetto, definizione

1. Il Comune, attraverso l'Ufficio competente, assegna ad ogni accesso diretto di fabbricato il numero civico ed i relativi subalterni alle unità immobiliari, facendo apporre l'indicatore del numero assegnato.

Prescrizioni e direttive

2. La numerazione civica è stabilita e gestita in conformità alla specifica normativa e secondo criteri e modalità fissati dal Servizio preposto. Le targhette di numerazione civica interna ed esterna sono acquisite ed installate a cura e spese del proprietario. Deve essere assicurata la visibilità delle targhette dall'area di libero accesso, pubblica o privata.
3. È riservata comunque al Comune la facoltà di variare la numerazione civica o di sostituire la segnaletica relativa.

CAPO III – Tutela degli spazi verdi e dell'ambiente

Art. 57 – Aree verdi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità come elemento qualificante del contesto urbano e di fondamentale interesse ambientale. Il verde favorisce il miglioramento della qualità urbana, attraverso i benefici che le specie vegetali arboree apportano al microclima, alla qualità dell'aria, al ciclo delle acque e contribuisce alla salvaguardia della biodiversità.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia alla disciplina del PI e/o a specifico Regolamento Comunale nonché alle disposizioni del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 58 – Parchi urbani e giardini di interesse storico e documentale

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che il verde rappresenta un fattore di miglioramento della qualità della vita dei residenti, favorisce lo sviluppo, la progettazione, la cura e la gestione dei parchi urbani, direttamente e/o promuovendo interventi di sussidiarietà orizzontale.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia alla disciplina dello strumento urbanistico e/o a specifico Regolamento Comunale nonché alle disposizioni del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 59 – Orti urbani

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. L'Amministrazione Comunale riconosce la valenza del verde urbano nella sua complessità, compresi gli aspetti sociali ed aggregativi che risultano stimolati dalla valorizzazione delle aree verdi.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia alla disciplina del PI e/o a specifico Regolamento Comunale.

Art. 60 – Parchi e percorsi in territorio rurale

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Il recupero e la valorizzazione del territorio agricolo è tra gli obiettivi che l'Amministrazione Comunale intende perseguire, anche attraverso la riattivazione di pratiche di uso agricolo del territorio integrate da funzioni sociali, culturali, educative e di tutela dell'ambiente e del paesaggio.

Prescrizioni e direttive

2. L'individuazione degli ambiti territoriali naturali da assoggettare a misure di salvaguardia e ad usi specifici, anche attraverso la progettazione e/o il recupero di sentieri, percorsi e vie d'acqua di interesse paesaggistico, è demandata agli strumenti di programmazione urbanistica nel rispetto delle disposizioni del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 61 – Sentieri

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. I sentieri costituiscono parte integrante del paesaggio agrario e assumono valenza nell'ambito della valorizzazione delle risorse naturalistiche del territorio comunale.

Prescrizioni e direttive

3. Gli interventi di sistemazione/rifunzionalizzazione del paesaggio agrario, fermo restando il rispetto dell'ambiente naturale, devono essere particolarmente attenti alla fruibilità collettiva del territorio, a cui sono preordinati vie, tracciati, sentieri, strade poderali e percorsi naturalistici in genere nel rispetto delle disposizioni del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 62 – Tutela del suolo e del sottosuolo

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368
- Regio Decreto 5 luglio 1904, n. 523
- Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 e s.m.i.
- D.G.R.V. 10 maggio 2006, n. 1322 e s.m.i.
- Regolamenti e direttive da parte degli Enti gestori delle reti e/o dei corpi ricettori
- Piano di Assetto del Territorio

Oggetto, definizione

1. Trattasi di normative riguardanti la tutela del suolo e del sottosuolo nell'ambito degli interventi edilizi.

Prescrizioni e direttive

2. Fatte salve le leggi vigenti in materia, la tutela del suolo e del sottosuolo viene perseguita attraverso le seguenti azioni:
 - a) lo smaltimento delle acque meteoriche e di quelle reflue attuata attraverso il convogliamento delle stesse nelle reti pubbliche;
 - b) il perseguimento della possibilità di assorbire le acque meteoriche all'interno delle aree scoperte private, diminuendo la quota da smaltire tramite fognatura pubblica, mediante il conseguimento di indici di permeabilità il più elevati possibile e dell'uso privilegiato di materiali di pavimentazione semipermeabili.
3. Ove possibile, fermo restando il precedente comma 2, lett. a), le acque meteoriche devono essere convogliate in fossati o canali di scolo oppure recuperate attraverso il convogliamento delle stesse in cisterne impermeabili, per usi domestici e di tipo non alimentare.
4. La tutela del suolo trova altresì riferimento nelle vigenti normative del PAT/PI in materia di sicurezza idraulica e geologica.

Protezione umidità

5. Tutti gli edifici devono essere protetti dall'umidità del suolo e del sottosuolo.
6. Le relative sovrastrutture devono pertanto essere isolate dalle fondazioni mediante opportuna impermeabilizzazione che impedisca l'imbibizione delle murature per capillarità.
7. I locali al piano terra abitabili devono essere impostati a quota + 0,40 ml rispetto alla quota zero.
8. In ogni caso, qualora non vi sia un piano interrato, è necessaria la realizzazione di un vespaio ventilato oppure di un solaio con sottostante camera d'aria.
9. Sono ammessi locali abitabili con pavimento a quota inferiore solo nel caso di interventi su edifici esistenti e purché esista un piano interrato o venga realizzato un vespaio ventilato.
10. Si raccomanda, ai sensi della DGRV n. 79 del 18 gennaio 2002 inerente all'attuazione della Raccomandazione Europea n. 143/90 per la prevenzione dell'inquinamento da sostanze naturali

radioattive ed in particolare da gas radon negli ambienti di vita, di valutare, secondo il rischio che nel territorio comunale pur essendo basso è presente, se prevedere criteri di costruzione ed interventi di risanamento che favoriscano la depressurizzazione del suolo sotto l'edificio, la ventilazione forzata dei locali interni o del vespaio, la sigillatura delle vie di ingresso del gas (giunti, crepe, fratture, zone di ritiro dei getti di cls, canalizzazioni per il passaggio di acqua, energia elettrica, gas scarichi fognari).

CAPO IV – Infrastrutture e reti tecnologiche

Art. 63 – Approvvigionamento idrico

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- Piano Regionale di Tutela delle Acque

Oggetto, definizione

1. Si rinvia alle indicazioni dell'Ente gestore del Servizio di Approvvigionamento idrico.

Art. 64 – Depurazione e smaltimento delle acque

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.
- L.R. 16 aprile 1985, n. 33 e s.m.i. “Norme per la tutela dell'ambiente”
- Circolare Regionale n. 35 del 4 giugno 1986 “Norme per la tutela dell'ambiente”
- D.C.M. 4 febbraio 1977 “Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento”
- Piano Regionale di Tutela delle Acque

Oggetto, definizione

1. Si rinvia alle indicazioni dell'Ente gestore del Servizio di Depurazione e Smaltimento Acque.

Art. 65 – Raccolta differenziata dei rifiuti e assimilati

Oggetto, definizione

1. Rifiuti solidi urbani e industriali.

Prescrizioni, direttive, obblighi e divieti

2. Lo smaltimento dei rifiuti solidi industriali è ammesso in conformità alle norme vigenti.
3. Nei PUA dovranno essere previsti spazi appositamente attrezzati per il deposito dei contenitori dei rifiuti, dimensionati in relazione all'entità degli interventi edilizi.
4. Parimenti, negli interventi edilizi diretti, dovranno essere previsti spazi, anche mediante l'arretramento delle recinzioni, per il deposito dei contenitori dei rifiuti.

Art. 66 – Distribuzione dell’energia elettrica

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia alle indicazioni della Azienda fornitrice di energia elettrica nel territorio comunale.

Art. 67 – Distribuzione del gas

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia alle indicazioni della Azienda fornitrice di gas nel territorio comunale.

Art. 68 – Ricarica dei veicoli elettrici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, art. 4 comma 1bis

Oggetto, definizione

1. Trattasi degli obblighi di allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli.

Prescrizioni e direttive

2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1-ter del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio, è obbligatoriamente prevista:
 - per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, nonché per gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello di cui all'allegato 1, punto 1.4.1 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 26 giugno 2015, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o no;
 - relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, la predisposizione all'allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli idonee a permettere la connessione di una vettura per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.

Art. 69 – Produzione di energie da fonti rinnovabili, da cogenerazione e reti di teleriscaldamento

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti prevedono l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 70 – Telecomunicazioni

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Piano Comunale di Localizzazione delle Antenne
- Regolamento Comunale per l'installazione di impianti di radiocomunicazione
- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 135 bis

Oggetto, definizione

1. Si rinvia alla normativa specifica di settore.

Prescrizioni e direttive

2. Con riferimento all'installazione di impianti all'interno degli edifici, si rinvia all'applicazione dell'Art. 135 bis del DPR 380/2001 e s.m.i. per tutti gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione subordinati a Permesso di Costruire.

CAPO V – Recupero urbano, qualità architettonica e inserimento paesaggistico

Art. 71 – Pubblico decoro, manutenzione e sicurezza delle costruzioni e dei luoghi

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- Regolamento Comunale di Polizia Urbana
- Codice Civile

Oggetto, definizione

1. Le costruzioni devono rispettare, nel loro aspetto esterno, il decoro edilizio ed inserirsi coerentemente nel contesto, con riferimento ai caratteri prevalenti dell'ambiente urbano o naturale e ai valori culturali di interesse storico, architettonico e ambientale.
2. Le norme di carattere tecnico-estetico contenute nel presente Articolo, in quanto preordinate ad un corretto inserimento degli edifici nel contesto ambientale, costituiscono necessario riferimento per la progettazione degli interventi edilizi di nuova edificazione e per quelli di recupero degli edifici esistenti.

Prescrizioni e direttive

Decoro degli spazi

3. Si rinvia all'Art. 4 del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Decoro delle costruzioni

4. Si rinvia all'Art. 5 del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 72 – Facciate degli edifici ed elementi architettonici di pregio

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 73 – Elementi aggettanti delle facciate, parapetti, davanzali

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Il presente Articolo disciplina gli elementi che sporgono dalle facciate e aggettano sul suolo pubblico o di uso pubblico, compresi cornicioni e sporti.

Prescrizioni, direttive, obblighi e divieti

2. Gli aggetti su spazi aperti al pubblico, sono regolamentati nel modo seguente:
 - fino a m. 2,20 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 10;
 - da m. 2,20 e fino a m. 4,50 di altezza sono ammessi solo in corrispondenza dei marciapiedi, per sporgenze non superiori a cm. 50, e fino a cm. 50 dal filo esterno del marciapiede;
 - oltre i m. 4,50 di altezza sono consentiti, anche in mancanza di marciapiede, a condizione che la sporgenza non superi il 10% della larghezza media dello spazio prospettante, con un massimo di m. 1,40.
3. Debbono inoltre essere osservate le seguenti prescrizioni:
 - per tende davanti ad aperture: sono ammesse le tende ricadenti su spazio pedonale aperto al pubblico; la loro altezza dal suolo deve essere in ogni punto non inferiore a m. 2,20 e la proiezione della sporgenza massima deve distare almeno cm. 50 dal filo esterno del marciapiede; l'apposizione delle tende può essere vietata, quando esse costituiscono ostacolo al traffico o comunque limitano la visibilità;
 - per lanterne, lampade, fanali, insegne ed altri infissi: qualsiasi elemento da applicare alle facciate degli edifici deve rispettare i limiti di sporgenza definiti al secondo comma del presente Articolo.
4. I serramenti prospettanti spazi aperti al pubblico devono potersi aprire senza superare i limiti di sporgenza definiti al secondo comma del presente Articolo.

Art. 74 – Allineamenti

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Trattasi della normativa riguardante gli allineamenti planimetrici e quelli definiti dalle altezze degli edifici.

Prescrizioni e direttive

2. La progettazione delle nuove costruzioni, ivi compresi anche gli ampliamenti degli edifici esistenti, dovrà avvenire nel rispetto degli allineamenti esistenti e/o definiti dallo strumento urbanistico, dei corpi di fabbrica che identifichino un preciso carattere di disegno urbano.
3. Ove siano presenti allineamenti delle altezze degli edifici che costituiscono elemento connotante dell'immagine urbana, l'eventuale sopraelevazione deve conservare detto valore, attraverso adeguate soluzioni architettoniche.

Art. 75 – Piano del colore

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Il Piano del Colore stabilisce i criteri guida degli interventi di ripristino, di restauro e di manutenzione dei paramenti murari degli edifici del Centro Storico e comprende gli interventi sulle superfici da tinteggiare e su tutti gli elementi che compongono la facciata.

Prescrizioni e direttive

2. Si rinvia all'Art. 9 del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi, demandando a specifico Piano del Colore la definizione degli indirizzi per gli interventi previsti nel Centro Storico.

Art. 76 – Coperture degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia all'Art. 10a del Prontuario Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 77 – Illuminazione pubblica

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- L.R. 7 agosto 2009, n. 17 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Si rinvia ad uno specifico Piano Comunale dell'Illuminazione per il Contenimento dell'Inquinamento Luminoso (PICIL).

Art. 78 – Griglie ed intercapedini

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Trattasi della disciplina per il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico.

Prescrizioni e direttive

2. Il collocamento di intercapedini e altre opere atte a dare aria e luce ai locali sottostanti, in fregio al piano stradale di vie o piazze pubbliche o gravate di servitù d'uso pubblico, è soggetto a preventiva concessione comunale ed al pagamento delle relative imposte. Tali concessioni si intendono accordate salvi i diritti dei terzi e con facoltà di modifica per sopravvenute esigenze di natura collettiva, senza necessità di indennizzo.
3. Di norma il posizionamento delle griglie e di altri tipi di finitura potrà avvenire nelle vie dotate di marciapiedi o di portici di larghezza almeno 150 cm, interessando parte degli stessi, o nelle vie interdette al transito veicolare.
4. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie compatibili con il passaggio di persone in carrozzina o che impiegano bastoni o altri ausili per la deambulazione; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.
5. I concessionari sono responsabili di tutti i danni che possano derivare tanto al suolo pubblico che ai terzi in dipendenza del collocamento delle intercapedini, griglie o simili; in caso di rotture o guasti comunque provocati i concessionari devono provvedere all'immediata riparazione; in caso di modifica delle livellette stradali o comunque ove risultasse necessario, per ragioni di interesse pubblico, revocare la concessione amministrativa, i concessionari dovranno, nel termine assegnato, provvedere a rimuovere le opere eseguite, secondo quanto sarà prescritto dall'Ufficio competente, fermo restando che qualora non sia provveduto nei termini assegnati il Comune procederà all'esecuzione del ripristino, in danno dei concessionari, secondo le vigenti normative.
6. Le intercapedini dovranno essere mantenute pulite, sgombrare da qualsivoglia materiale e prive di percolamenti o ristagni di acque meteoriche o liquami, a cura e spese dei concessionari.
7. Il Comune non assume alcuna responsabilità per eventuali infiltrazioni di acqua o umidità dal suolo stradale nelle intercapedini.
8. Il proprietario dell'intercapedine esistente o di nuova costruzione su aree pubbliche o a uso pubblico deve provvedere, a propria cura e spesa, al mantenimento dei muri sia dell'edificio sia quello di sostegno del corpo stradale, della soletta e della relativa impermeabilizzazione. Gli interventi di manutenzioni dovranno essere realizzati a cura del concessionario.

9. Le nuove costruzioni, gli ampliamenti, nonché qualsiasi locale di nuova realizzazione da destinarsi ad utilizzazione abitativa deve essere isolato dall'umidità del suolo, utilizzando gli opportuni accorgimenti tecnologici in funzione delle tipologie costruttive, al fine di garantire l'isolamento della costruzione per prevenire l'umidità da assorbimento capillare.
10. Tutti i pavimenti dei locali a contatto con il terreno devono avere il piano di calpestio isolato, anche mediante sistemi tipo "igloo" o equivalente efficacemente aerato e ventilato.

Art. 79 – Antenne e impianti di condizionamento a servizio degli edifici e altri impianti tecnici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Trattasi della disciplina afferente gli aspetti relativi al decoro delle antenne e degli altri impianti tecnologici.

Prescrizioni e direttive

2. Negli edifici con più di un'unità immobiliare, o nei quali comunque possono essere installati più apparecchi radio o televisivi necessitanti di antenna, è obbligatoria la posa in opera di un'unica antenna di tipo centralizzato, anche nel caso di antenne paraboliche atte alla ricezione dei segnali satellitari.
3. Possono essere ammesse antenne paraboliche non collettive nel caso di condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva oppure per particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica.
4. Le parabole devono preferibilmente presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente.
5. In tutti i casi ed in tutti gli edifici, le antenne paraboliche – sia condominiali, che singole – andranno posizionate sul tetto degli edifici, nel lato considerato "interno o verso cortile" rispetto alla strada pubblica, salvo nelle zone o negli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs 42/2004, dove la prescritta autorizzazione indicherà il posizionamento che maggiormente tutela il vincolo stesso.

Art. 80 – Serramenti esterni degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Prontuario Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 81 – Insegne commerciali, mostre, vetrine, tende, targhe

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni
- Regolamento Provinciale per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali

Oggetto, definizione

1. Le vetrine dei negozi, le targhe, le tende e le insegne devono essere progettate in modo unitario rispetto al prospetto interessato ed inserirsi nel medesimo con materiali, colori e forme adeguate alle caratteristiche architettoniche dell'edificio e del contesto circostante, garantendo l'accessibilità ai locali e i percorsi pedonali.

Prescrizioni e direttive

2. Le vetrine degli esercizi commerciali devono essere collocate entro gli stipiti delle aperture di ogni singolo foro, senza sovrapporsi ai contorni murari e senza sporgere oltre il filo della facciata.
3. L'apposizione di tende all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali è consentita solo se questi sono prospettanti su marciapiedi o su spazi continuativamente interdetti al transito veicolare. Il bordo inferiore delle tende, delle eventuali mantovane o frontalini ed il loro meccanismo non possono essere posti ad altezza inferiore a 2,20 m dal piano del marciapiede; la proiezione massima della sporgenza della tenda deve distare almeno 50 cm dal bordo esterno del marciapiede.
4. Le insegne e le scritte commerciali luminose, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al DPR 495/1992 e s.m.i., non devono ostacolare visuali panoramiche o essere impattanti con l'ambiente, né disturbare la regolare e corretta emissione del flusso luminoso degli apparecchi della pubblica illuminazione o compromettere la piena accessibilità ai marciapiedi.
5. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e nel Regolamento Provinciale per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali.

Art. 82 – Cartelloni pubblicitari

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 23 e s.m.i.
- D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.
- D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio.
- Regolamento Provinciale per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali

Oggetto, definizione

1. Ai fini della regolamentazione della installazione dei mezzi pubblicitari si richiamano le seguenti definizioni:
 - a) Insegna di Esercizio
Scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
 - b) Preinsegna
Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 km. Non può essere luminosa, né per luce propria, né per luce indiretta.
 - c) Sorgente luminosa
Qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura ed emergenze naturali.
 - d) Cartello
Manufatto bidimensionale supportato da una idonea struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facce finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti, adesivi, ecc. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
 - e) Striscione, locandina e stendardo
Elemento bidimensionale realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata anche in materiale rigido.
 - f) Segno orizzontale reclamistico
Riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

g) Impianto pubblicitario di servizio

Qualunque manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, transenne parapetonali, cestini, panchine, orologi, o simili) recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce diretta che per luce indiretta.

h) Impianto di pubblicità o propaganda

Qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile secondo definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.

Prescrizioni e direttive

2. La cartellonistica pubblicitaria deve essere realizzata secondo i principi della salvaguardia del decoro della città e del rispetto dell'impatto visivo ed ambientale e non deve costituire barriera visiva di disturbo del traffico o essere pericolosa per i pedoni, nel rispetto di quanto stabilito dal Codice della Strada di cui al D.Lgs 285/1992 e smi e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui al DPR 495/19925 e smi. Sono fatte salve, inoltre, le autorizzazioni previste dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio per gli edifici monumentali e per le aree soggette a tutela paesaggistica.
3. L'installazione dei mezzi pubblicitari di cui al precedente comma 1 è subordinata esclusivamente all'ottenimento dell'Autorizzazione ai sensi del Codice della Strada.
4. Per l'installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade non comunali ed al di fuori dei Centri Abitati, l'interessato dovrà presentare istanza di Autorizzazione tramite il SUAP direttamente all'Ente proprietario o gestore della strada, nei modi e termini previsti dall'Art. 53 del Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (DPR 495/1992).
5. All'interno della perimetrazione del Centro Abitato, l'interessato dovrà presentare istanza di autorizzazione tramite il SUAP al Comando di Polizia Locale. Il SUAP inoltrerà all'Ente proprietario della strada, qualora non comunale, la richiesta di nulla osta, che dovrà essere acquisito prima dell'emissione dell'autorizzazione di competenza.
6. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale sull'imposta di pubblicità e pubbliche affissioni e nel Regolamento Provinciale per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade provinciali.
7. Al Comune è riservata la facoltà di applicare nelle proprietà private, previo avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per i servizi collettivi e particolarmente:
 - tabelle indicanti i nomi delle vie e delle piazze e simili;
 - segnaletica stradale e turistica e simili;
 - piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre infrastrutture;
 - mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
 - quadri per affissioni e simili.

8. Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune e nel rispetto della legislazione vigente.
9. I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopracitati; non possono coprirli o nasconderli e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.

Art. 83 – Muri di cinta

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 84 – Beni culturali e edifici storici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 42

Oggetto, definizione

1. I beni culturali sono disciplinati dalla Parte Seconda del D.Lgs.42/2004 e smi e le Autorizzazioni e prescrizioni della Soprintendenza prevalgono su quanto definito nel presente REC.

Art. 85 – Cimiteri monumentali e storici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si rinvia ad uno specifico Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Art. 86 – Progettazione e requisiti di sicurezza per i luoghi pubblici urbani

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Regolamento Comunale di Polizia Urbana

Oggetto, definizione

1. Si rinvia al Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

CAPO VI – Elementi costruttivi

Art. 87 – Superamento delle barriere architettoniche

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 77-82
- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici."
- L. 5 febbraio 1992, n. 104, "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate."
- D.M. 14 giugno 1989, n. 236, "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche."
- Legge 30 marzo 1971, n. 118, "Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili."
- D.G.R. n. 1428 del 06 settembre 2011
- D.G.R. n. 1898 del 14 ottobre 2014

Oggetto, definizione

1. Al fine di garantire una migliore qualità della vita e la piena fruibilità dell'ambiente, costruito o non costruito, da parte di tutte le persone ed in particolare da parte di quelle con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, la progettazione e l'esecuzione degli interventi urbanistico-edilizi devono essere redatti ed eseguiti in conformità alle disposizioni in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui alle vigenti normative nazionali, regionali, nonché del presente REC.

Prescrizioni e direttive

2. Negli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, nuova costruzione, sostituzione edilizia, ristrutturazione di interi edifici o di unità immobiliari dotate di autonomia funzionale, nonché nei casi di mutamento della destinazione d'uso di immobili finalizzato ad un pubblico utilizzo o all'esercizio privato aperto al pubblico, devono essere adottati tutti quegli accorgimenti atti ad eliminare le barriere architettoniche, garantendo i requisiti di "accessibilità", "visitabilità" ed "adattabilità" prescritti dalla specifica normativa.
3. Le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento dei fabbricati non devono determinare un peggioramento delle caratteristiche originarie di accessibilità delle unità immobiliari interessate dalle opere stesse. In ogni caso non può essere realizzato alcun intervento edilizio in ambienti comunque a norma che "introduca nuove barriere architettoniche".
4. Per gli edifici privati non aperti al pubblico, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, gli interventi che riguardano elementi strutturali orizzontali o verticali, quali solai o scale, considerato che si tratta di opere che non possono, nel tempo, essere modificate

a costi limitati, devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni vigenti (di cui alla DGRV 1428/2011 come integrate con DGRV 1898/2014).

5. Gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico, così come definiti dalla normativa regionale vigente, non già adeguati alle norme sul superamento delle barriere architettoniche, devono essere adeguati anche in caso di interventi di grado inferiore alla ristrutturazione edilizia, in applicazione dell'Art. 82 del DPR 380/2001 e s.m.i., rispettando le prescrizioni regionali vigenti (di cui alla DGRV 1428/2011 come integrate con DGRV 1898/2014).

Art. 88 – Serre bioclimatiche

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- L.R. 8 luglio 2009, n. 14 e s.m.i., art. 5
- D.G.R.V. 8 novembre 2011, n. 1781

Oggetto, definizione

1. Le serre solari sono sistemi passivi per la captazione e lo sfruttamento dell'energia solare finalizzati al risparmio energetico degli edifici.

Prescrizioni e direttive

2. Le serre solari o bioclimatiche e le logge addossate o integrate nell'edificio, opportunamente chiuse e trasformate per essere utilizzate come serre per lo sfruttamento dell'energia solare passiva (muri di accumulo, muri di Trombe), sono considerate volumi tecnici e non computabili ai fini volumetrici e/o superficiali a condizione che siano rispettate le caratteristiche costruttive e prescrizioni contenute nell'Art. 3 dell'All. A alla DGR 1781/2011 e smi.
3. Per quanto non specificato nel presente Articolo, si richiamano i contenuti dell'Art. 5 della LR 11/2009 e smi e della DGR 1781/2011 e smi.

Art. 89 – Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. La collocazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici deve rispettare il contesto ambientale e paesistico.

Prescrizioni e direttive

2. Per gli interventi sugli edifici ricompresi nelle ZTO A e sugli edifici di valore storico/architettonico e testimoniale classificati con gradi di protezione si rinvia alla specifica normativa di dettaglio riportata nelle Norme Tecniche Operative (NTO) del Piano degli Interventi.
3. Per quanto non specificato nel presente Articolo, si rimanda al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 90 – Coperture, canali di gronda e pluviali

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Le coperture costituiscono elementi di rilevante interesse ambientale, paesaggistico, urbanistico, storico-architettonico e figurativo. Esse devono pertanto essere concepite in relazione alle caratteristiche del fabbricato e dell'ambiente circostante.

Prescrizioni e direttive

2. Le coperture devono essere munite di canali di raccolta delle acque meteoriche e di pluviali che convogliano le stesse, attraverso sistemi di raccolta e/o di infiltrazione facilitata (pozzi perdenti, trincee drenanti, etc.).
3. Qualora sia dimostrata l'impossibilità di smaltire le acque meteoriche tramite idonei sistemi di raccolta e/o di infiltrazione facilitata, potrà essere realizzato uno scarico sulla rete fognaria bianca, dimensionato in modo da non comportare condizioni di criticità sulla stessa.
4. Per gli edifici prospicienti la viabilità pubblica è vietato lo scarico dei pluviali direttamente sul marciapiede o in strada.

Art. 91 – Strade, passaggi privati e cortili

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Le strade, i passaggi privati, i cortili, i giardini, i chiostri e gli spazi di pertinenza interni al lotto dell'edificio che fanno parte integrante dell'organismo edilizio devono essere progettati unitamente ad esso.
2. Si definisce cortile l'area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta.

Prescrizioni e direttive

3. I cortili devono avere una superficie non inferiore al 25% della somma delle superfici delle pareti che li circondano, comprese le superfici degli eventuali muri di cinta.
4. Ove il cortile sia interessato dalla proiezione di balconi o poggiali a sbalzo, le aree corrispondenti a dette proiezioni non vanno detratte da quelle del cortile, purché la somma delle proiezioni di detti balconi o poggiali non superi il 20% dell'area del cortile stesso.
5. I cortili devono essere facilmente accessibili dall'esterno anche a mezzo di locali comuni di disobbligo.
6. Qualora nella sezione orizzontale del cortile non si possa iscrivere un cerchio di diametro almeno uguale alla media delle altezze delle fronti che vi prospettano, si applicano le disposizioni del successivo Art. 92 (cavedi).

Art. 92 – Cavedi, pozzi di luce e chiostrine

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Si definisce cavedio un cortile di dimensioni minime, che serve ad illuminare passaggi o ambienti di servizio.

Prescrizioni e direttive

2. I cavedi devono avere superficie non inferiore al 10% della somma delle superfici delle pareti di perimetro del cavedio, ferme restando le superfici minime di cui al comma successivo.
2. Le dimensioni minime dei cavedi non devono essere inferiori a:

ALTEZZA	AREA	LATO MINORE	DIAMETRO se forma irregolare
fino a m. 8.50	mq 12.00	m. 3.00	m. 4.00
oltre a m. 8.50	mq 16.00	m. 4.00	m. 4.50

3. Deve essere garantita l'accessibilità per la manutenzione ordinaria.
4. Devono essere previsti la pavimentazione, lo smaltimento delle acque meteoriche ed un'efficace ventilazione, con diretta comunicazione verso l'esterno, alla base del cavedio.

Art. 93 – Intercapedini e griglie di areazione

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Per le caratteristiche di intercapedini e griglie di aerazione si rinvia al precedente Art. 78 del presente REC.

Art. 95 – Materiali e tecniche costruttive degli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Per gli interventi sui fabbricati esistenti, l'utilizzo di materiali propri della tradizione locale ed il ricorso a particolari tecniche costruttive si rinvia al Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.

Art. 96 – Disposizioni relative alla disposizione delle aree di pertinenza

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 6
- D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
- Codice Civile
- Allegato B “Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale”

Oggetto, definizione

1. Trattasi delle disposizioni riguardanti gli spazi circostanti gli edifici, nonché le modalità per la realizzazione e il posizionamento di elementi di arredo, piccole opere murarie o prefabbricate aventi funzione ornamentale (barbecue, fioriere, etc.).

Prescrizioni e direttive

2. Le aree di pertinenza devono sempre essere mantenute in modo decoroso, libere da depositi di materiali e merci di qualunque natura, da vecchi manufatti e materiali ingombranti; si richiamano le previsioni del Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale (PQAMA) del Piano degli Interventi.
3. Nelle aree di pertinenza possono essere convenientemente posizionate opere di arredo pertinenziale, da collocarsi in modo armonico rispetto all’edificio e allo spazio circostante.
4. Sono da considerarsi elementi di arredo i manufatti di cui all’Allegato B “Quadro delle definizioni tecniche di competenza comunale” definiti “Elementi di arredo delle aree di pertinenza stabilmente infissi al suolo”.
5. Per l’installazione di tali manufatti in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi degli Artt. 136 e 142 del D.Lgs 42/2004, dovrà essere preventivamente presentata apposita istanza di autorizzazione paesaggistica, ove prevista.

Costruzioni accessorie

6. Nelle nuove costruzioni così come negli ampliamenti degli edifici esistenti tutti i locali accessori, quali autorimesse, magazzini, lavanderie, legnaie, ecc., devono far corpo unico con il fabbricato principale ed essere armonicamente composti con esso, sia nella forma sia nei materiali. Negli ampliamenti a edifici esistenti è ammessa la costruzione di locali accessori separati esclusivamente qualora non sia possibile l’edificazione in aderenza o ciò comprometta l’armonia compositiva del fabbricato principale; nel caso di ampliamenti staccati dal fabbricato principale, il nuovo corpo di fabbrica deve comunque essere posizionato il più vicino possibile al fabbricato principale, sempre nel rispetto delle norme di zona.
7. Le aree coperte ed i volumi relativi a dette costruzioni sono da computarsi ai fini del calcolo degli indici di fabbricazione. Fanno eccezione i luoghi di riparo coperti per la detenzione di animali di affezione purché di dimensioni inferiori a 9 mq, privi di qualsiasi fondazione stabile e pertanto di palese removibilità, con altezza non superiore a ml 1,50.

Art. 97 – Piscine

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. La realizzazione delle piscine e dei relativi impianti deve uniformarsi all'eventuale e specifica disciplina contenuta nel Piano degli Interventi.

Prescrizioni e direttive

2. Le piscine private, ovvero di uso condominiale, destinate esclusivamente all'utilizzo privato da parte dei proprietari aventi titolo e dei loro ospiti devono rispettare le sole distanze previste dal codice civile per le cisterne (Art. 889).
3. La realizzazione delle suddette piscine deve rispettare le norme vigenti in materia ed essere dotate di impianto di depurazione delle acque clorate prima dell'immissione nel corpo idrico ricettore.
4. Sono escluse da questo articolo le piscine esterne montabili e removibili, che possono essere mantenute per un massimo di 120 giorni per anno solare.

Art. 98 – Altre opere di corredo agli edifici

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Linee guida relative a specifiche tipologie di opere comprese nel presente titolo, anche redatte con la collaborazione degli Ordini professionali, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale e comunicate al Consiglio Comunale.

TITOLO 4 – VIGILANZA E SISTEMI DI CONTROLLO

Art. 99 – Esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo delle trasformazioni e usi del territorio

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., artt. 27 e seguenti

Oggetto, definizione

1. La vigilanza sulle attività edilizie ed urbanistiche e sulle trasformazioni del territorio, consiste nel controllo eseguito da parte dell'Amministrazione Comunale e degli organi preposti appartenenti anche ad altri Enti o Istituzioni, per assicurare la rispondenza delle opere alle norme di legge, al presente REC ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo, in ogni fase della costruzione e, nei casi previsti dalle normative vigenti, anche dopo il rilascio del certificato di agibilità.

Prescrizioni e direttive

2. Il Responsabile del servizio competente esercita la vigilanza sull'attività urbanistico edilizia come definita dal DPR 380/2001 del territorio comunale, per assicurarne la rispondenza alle norme di legge, e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
3. La vigilanza è esercitata per mezzo di funzionari e di agenti comunali, organizzando le forme di controllo ritenute più efficienti nel rispetto delle disposizioni di legge e del principio del buon andamento dell'azione amministrativa.
4. L'attività di controllo del territorio è in ogni caso esercitata a seguito di segnalazioni da parte della polizia giudiziaria, o di esposti/denunce da parte dei cittadini, debitamente sottoscritti e di cui sia certa la provenienza. In quest'ultimo caso, il Responsabile provvede ad effettuare i dovuti controlli soltanto nelle ipotesi in cui, dal contenuto dell'esposto, emergano dati o elementi tali da far presumere la presenza di irregolarità/abusi edilizi. Qualora, al contrario, l'esposto non contenga alcun elemento rilevante ai fini della vigilanza sulla regolarità dell'attività edilizia, il Responsabile non è tenuto a disporre alcun accertamento.
5. Eventuali notizie di reato sono trasmesse alla competente autorità nei modi e nei termini previsti dalle vigenti leggi.
6. L'attività di controllo riguardante specifiche materie di competenza di altri Settori comunali o di altri Enti o Istituzioni, è esercitata dal rispettivo personale, con le modalità previste dalla normativa vigente.
7. La vigilanza compete altresì al progettista ed al direttore dei lavori che, ai sensi dell'Art. 29 del DPR 380/2001 e s.m.i., assumono la qualità di persone esercenti un servizio di pubblica necessità ai sensi degli Artt. 359 e 481 del codice penale, e sono tenuti a segnalare al Comune eventuali violazioni rispetto a quanto assentito o asseverato.

Art. 100 – Provvedimenti per opere in assenza, in difformità o con variazioni essenziali del titolo edilizio

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i.
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., artt. 91 e seguenti

Oggetto, definizione

1. Le opere eseguite in assenza o in difformità o con variazioni essenziali dal titolo edilizio sono sanzionate ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i. e degli Artt. 91 e seguenti della LR 61/1985, per quanto non abrogati.

Prescrizioni e direttive

2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni, si richiamano i disposti di cui agli Artt. 27 e seguenti del DPR 380/2001.
3. Le costruzioni temporanee autorizzate e non rimosse entro il termine stabilito sono considerate abusive a tutti gli effetti e soggette al regime sanzionatorio vigente.
4. Nel caso siano riscontrate difformità da nulla osta/licenze edilizie depositati agli atti del Comune, al fine di salvaguardare il legittimo affidamento dei soggetti interessati e fatti salvi gli effetti civili e penali, non si procede alla demolizione delle opere edilizie eseguite in parziale difformità durante i lavori per l'attuazione dei titoli abilitativi rilasciati prima dell'entrata in vigore della Legge n. 765/1967 e le stesse possono essere regolarizzate attraverso la presentazione di permesso in sanatoria o SCIA e il pagamento delle sanzioni pecuniarie previste. La legittimità è riconosciuta alla presenza di tutte le seguenti condizioni:
 - il titolo abilitativo sia stato rilasciato in data antecedente al 1° settembre 1967 (data di entrata in vigore della Legge n. 765/1967 che ha esteso l'obbligo di licenza edilizia su tutto il territorio comunale);
 - le opere siano state eseguite nel corso di una nuova costruzione e/o modifica dei fabbricati (ristrutturazione edilizia, ampliamento, ecc.) nel periodo compreso tra la data di inizio lavori e la data di fine lavori. Tale condizione dovrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario;
 - per tali interventi sia stato successivamente rilasciato il certificato di abitabilità/agibilità, ancorché redatto in maniera indicativa come da prassi dell'epoca, anche in seguito ad apposito sopralluogo effettuato da ufficiali sanitari, che dava atto della conformità ed usabilità di quanto realizzato.

Art. 101 – Varianti comunicate a fine lavori

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 22

Oggetto, definizione

1. Trattasi della disciplina delle varianti a permessi di costruire non sostanziali, comunicate a fine lavori.

Prescrizioni e direttive

2. Ai sensi dell'Art. 22, comma 2 bis del DPR 380/2001, non sono soggette a provvedimenti sanzionatori le varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore, comunicate a fine lavori con attestazione del professionista.
3. Il Committente, l'impresa esecutrice ed il Direttore dei Lavori sono corresponsabili del mancato rispetto delle normative e delle prescrizioni impartite con il titolo abilitativo.

Art. 102 – Vigilanza durante l'esecuzione dei lavori

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 27
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., art. 89

Oggetto, definizione

1. Trattasi della dell'attività di vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale.

Prescrizioni e direttive

2. Il Responsabile del Servizio, fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle Autorità statali e regionali, ha facoltà di disporre la vigilanza sulla esecuzione ed utilizzazione di tutte le opere di trasformazione urbanistica ed edilizia che si eseguono nel territorio comunale ai sensi dell'Art. 27 del DPR 380/2001 e dell'Art. 89 della LR 61/1985, al fine di assicurarne la rispondenza alle leggi, al presente REC, alle norme e previsioni degli strumenti urbanistici, nonché alle modalità esecutive fissate nel titolo abilitativo.
3. Gli immobili nei quali si eseguono opere edilizie devono essere accessibili agli agenti di polizia locale e al personale tecnico incaricato qualora si presentino per le ispezioni dei lavori assentiti.
4. Nei casi di edifici sottoposti a vincoli di tutela, le visite di controllo hanno anche lo scopo di concordare con il Direttore dei lavori eventuali prescrizioni sulle caratteristiche delle finiture esterne, con le relative campionature, per individuare la migliore soluzione progettuale.
5. La vigilanza compete altresì al direttore dei lavori che, ai sensi dell'Art. 29 del DPR 380/2001 e smi, è tenuto a segnalare al Comune eventuali violazioni rispetto a quanto assentito o asseverato.

Art. 103 – Sospensione dei lavori

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., art. 27
- L.R. 27 giugno 1985, n. 61 e s.m.i., art. 91 e seguenti

Oggetto, definizione

1. Trattasi della disciplina riguardante la sospensione dei lavori.

Prescrizioni e direttive

2. Ove verifichi l'esecuzione di lavori in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, a meno di varianti ammissibili in corso d'opera prima della scadenza di fine lavori, ovvero il mancato deposito della prescritta documentazione prima dell'inizio lavori, il Responsabile notifica senza indugio al proprietario dell'immobile, all'intestatario del titolo edilizio (qualora diverso dal proprietario), al Direttore dei lavori e all'impresa esecutrice l'ordinanza di sospensione dei lavori, ai sensi dell'Art. 27 del DPR 380/2001 e dell'Art. 91 della LR 61/1985 ed adotterà successivamente i provvedimenti repressivi previsti dall'Art. 92 e seguenti della LR stessa e dal DPR 380/2001.

Art. 104 – Sanzioni per violazioni delle norme regolamentari

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., art. 7bis

Oggetto, definizione

1. Per la violazione delle norme del presente REC si applicano le sanzioni previste dalla normativa nazionale e/o regionale vigente e dal presente Regolamento.

Funzioni/attività di competenza comunale

2. Le violazioni delle disposizioni del presente REC, qualora la Legge non preveda apposite sanzioni, sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa compresa fra un minimo di € 25 ed un massimo di € 500 ai sensi dell'Art. 7bis del D.Lgs 267/2000. Il trasgressore o l'obbligato in solido, entro il termine stabilito nella trasmissione del verbale di accertamento, possono effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari ad un terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione prevista per la violazione (Art. 16 Legge 689/1981). Il pagamento in misura ridotta estingue l'obbligazione e conclude a tutti gli effetti di Legge il procedimento di applicazione della sanzione amministrativa.
3. L'applicazione della sanzione di cui al comma precedente, non pregiudica ogni altra sanzione conseguente alla difformità o violazione accertata.

TITOLO 5 – NORME TRANSITORIE

Art. 105 – Aggiornamento del Regolamento Edilizio

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

Oggetto, definizione

1. Trattasi delle procedure per l'aggiornamento del Regolamento Edilizio.

Prescrizioni e direttive

2. Salvo diversa previsione normativa, le modifiche al presente REC seguiranno le disposizioni di cui alla D.Lgs 267/2000 come dettate in materia di approvazione e modifica dei Regolamenti comunali.
3. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino od integrino disposizioni legislative esplicitamente citate nel presente regolamento costituisce automatica modifica od integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli del presente REC.
4. Per quanto specificato al precedente comma 3, gli Allegati di cui al presente REC possono essere modificati con determinazione dirigenziale, al fine di aggiornare e/o integrare il Regolamento Edilizio in recepimento delle disposizioni sovraordinate.
5. Ulteriori Allegati tecnici sono approvati con determinazione dirigenziale, previo atto di indirizzo della Giunta Comunale che individui gli obiettivi e stabilisca i contenuti dell'Allegato.
6. Delle integrazioni e/o modifiche apportate con provvedimento dirigenziale, deve essere data evidenza nel testo messo a disposizione per la consultazione.

Art. 106 – Entrata in vigore del Regolamento Edilizio

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Trattasi delle disposizioni applicabili dopo l'entrata in vigore del presente REC.

Prescrizioni e direttive

2. Le norme del presente REC si applicano ai progetti edilizi presentati successivamente alla sua entrata in vigore.
3. I procedimenti per il rilascio dei titoli edilizi avviati prima dell'entrata in vigore del presente REC sono conclusi sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle relative istanze.
4. Le segnalazioni certificate di inizio attività e le comunicazioni di inizio lavori asseverate presentate prima dell'entrata in vigore del presente REC vengono esaminate sulla base della disciplina vigente al momento della presentazione delle stesse.

Art. 107 – Abrogazione di precedenti norme

Riferimenti normativi, regolamentari, tecnici

- Presente articolo

Oggetto, definizione

1. Trattasi della norma abrogativa del precedente Regolamento Edilizio e di precedenti norme regolamentari comunali, variamente denominate, in contrasto con quanto contenuto nel presente REC.

Prescrizioni e direttive

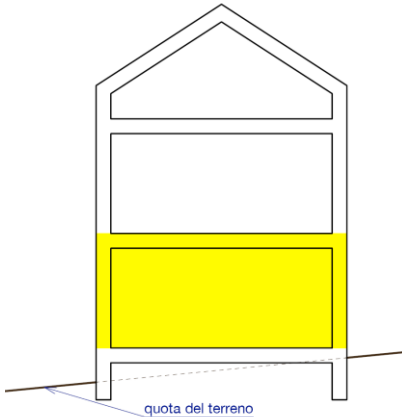
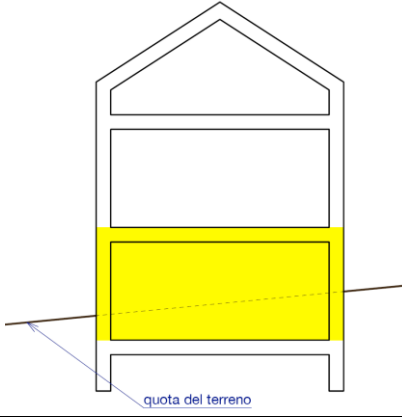
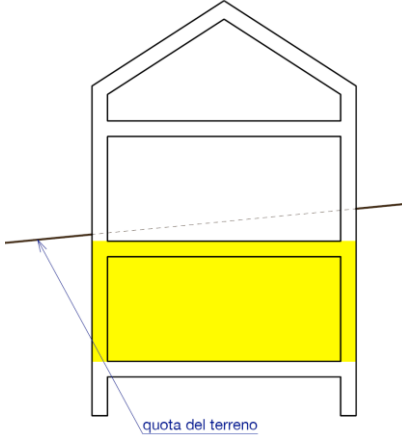
2. L'entrata in vigore del presente Regolamento comporta l'integrale sostituzione del precedente Regolamento edilizio approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 08/04/2014 e successive varianti e l'abrogazione di precedenti norme regolamentari comunali in contrasto con quanto contenuto nel presente REC.
3. Le definizioni aventi incidenza urbanistica ed i contenuti del presente regolamento trovano applicazione ed entrano in vigore a far data dalla efficacia della Variante al Piano degli Interventi (PI) di adeguamento alle nuove definizioni uniformi aventi incidenza urbanistica.

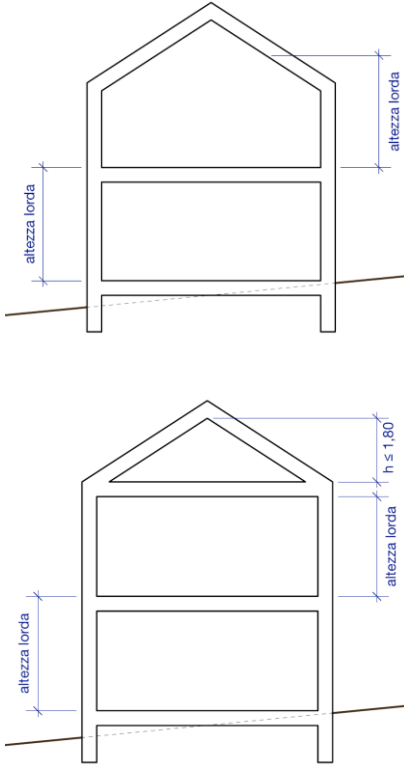
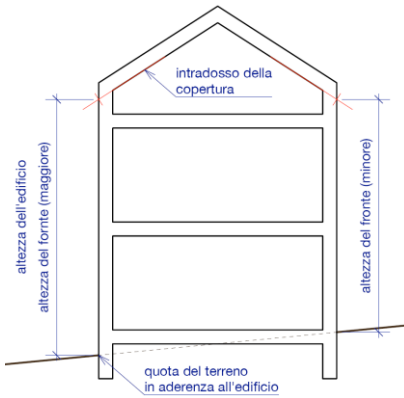
ALLEGATO A – QUADRO DELLE DEFINIZIONI UNIFORMI

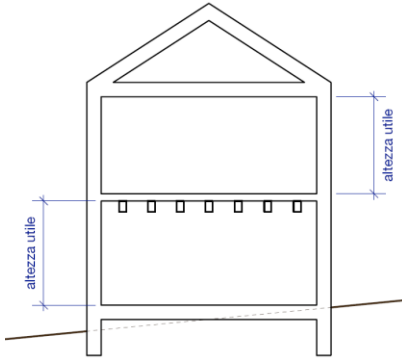
VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
1) Superficie territoriale	St	Superficie reale di una porzione di territorio oggetto di intervento di trasformazione urbanistica. Comprende la superficie fondiaria e le aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	
2) Superficie fondiaria	Sf	Superficie reale di una porzione di territorio destinata all'uso edificatorio. È costituita dalla superficie territoriale al netto delle aree per dotazioni territoriali ivi comprese quelle esistenti.	
3) Indice di edificabilità territoriale	It	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie territoriale, comprensiva dell'edificato esistente.	
4) Indice di edificabilità fondiaria	If	Quantità massima di superficie o di volume edificabile su una determinata superficie fondiaria, comprensiva dell'edificato esistente.	
5) Carico urbanistico	Cu	Fabbisogno di dotazioni territoriali di un determinato immobile o insediamento in relazione alla sua entità e destinazione d'uso. Costituiscono variazione del carico urbanistico l'aumento o la riduzione di tale fabbisogno conseguenti all'attuazione di interventi urbanistico-edilizi ovvero a mutamenti di destinazione d'uso.	
6) Dotazioni Territoriali	Dt	Infrastrutture, servizi, attrezzature, spazi pubblici o di uso pubblico e ogni altra opera di urbanizzazione e per la sostenibilità (ambientale, paesaggistica, socio-economica e territoriale) prevista dalla legge o dal piano.	
7) Sedime		Impronta a terra dell'edificio o del fabbricato, corrispondente alla localizzazione dello stesso sull'area di pertinenza.	
8) Superficie coperta	Sc	Superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale del profilo esterno perimetrale della costruzione fuori terra, con	

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
		esclusione degli aggetti e sporti inferiori a 1,50 ml.	
9) Superficie permeabile	Sp	Porzione di superficie territoriale o fondiaria priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera.	
10) Indice di permeabilità	lpt o lpf	Rapporto tra la superficie permeabile e la superficie territoriale (indice di permeabilità territoriale) o fondiaria (indice di permeabilità fondiaria).	
11) Indice di copertura	lc	Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria.	
12) Superficie totale	St	Somma delle superfici di tutti i piani fuori terra, seminterrati ed interrati comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio.	
13) Superficie lorda	Sl	Somma delle superfici di tutti i piani comprese nel profilo perimetrale esterno dell'edificio escluse le superfici accessorie.	
14) Superficie utile	Su	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre.	
15) Superficie accessoria	Sa	Superficie di pavimento degli spazi di un edificio aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d'uso della costruzione medesima, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. La superficie accessoria comprende: • i portici e le gallerie pedonali; • i ballatoi, le logge, i balconi e le terrazze; • le tettoie con profondità superiore a m 1,50; • le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra e i relativi corridoi di servizio; • i sottotetti praticabili, per le sole porzioni con altezza pari o superiore a m 1,80 (ad	

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
		esclusione dei sottotetti costituenti pertinenza esclusiva di una unità immobiliare e che per le porzioni con altezza pari o superiore a m 1,80, costituiscono superficie utile); • i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; • spazi o locali destinati alla sosta e al ricovero degli autoveicoli ad esclusione delle autorimesse che costituiscono attività imprenditoriale; • le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi. Gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali sono esclusi dal computo sia della superficie accessoria sia della superficie utile.	
16) Superficie complessiva	Sc	Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria ($SC=SU+60\% SA$).	
17) Superficie calpestabile		Superficie risultante dalla somma delle superfici utili (SU) e delle superfici accessorie (SA) di pavimento.	
18) Sagoma		Conformazione planivolumetrica della costruzione fuori terra nel suo perimetro considerato in senso verticale ed orizzontale, ovvero il contorno che viene ad assumere l'edificio, ivi comprese le strutture perimetrali, nonché gli aggetti e gli sporti superiori a 1,50 m.	
19) Volume totale o volumetria complessiva	v	Volume della costruzione costituito dalla somma della superficie totale di ciascun piano per la relativa altezza lorda.	

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
20) Piano fuori terra		Piano dell'edificio il cui livello di calpestio sia collocato in ogni sua parte ad una quota pari o superiore a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	
21) Piano seminterrato		Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno posto in aderenza all'edificio e il cui soffitto si trova ad una quota superiore rispetto al terreno posto in aderenza all'edificio.	
22) Piano interrato		Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota inferiore rispetto a quella del terreno posto in aderenza all'edificio.	
23) Sottotetto		Spazio compreso tra l'intradosso della copertura dell'edificio e l'estradosso del solaio del piano sottostante.	
24) Soppalco		Partizione orizzontale interna praticabile, ottenuta con la parziale interposizione di	

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
		una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso.	
25) Numero dei piani	N	È il numero di tutti i livelli dell'edificio che concorrono, anche parzialmente, al computo della superficie lorda (SL).	
26) Altezza lorda	HI	Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l'ultimo piano dell'edificio si misura l'altezza del pavimento fino all'intradosso del soffitto o della copertura.	
27) Altezza del fronte	Hf	L'altezza del fronte o della parete esterna di un edificio è delimitata: - all'estremità inferiore, dalla quota del terreno posta in aderenza all'edificio prevista dal progetto; - all'estremità superiore, dalla linea di intersezione tra il muro perimetrale e l'intradosso del solaio di copertura, per i tetti inclinati, ovvero dalla sommità delle strutture perimetrali, per le coperture piane.	
28) Altezza dell'edificio	H	Altezza massima tra quella dei vari fronti.	

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
29) Altezza utile	Hu	Altezza del vano misurata dal piano di calpestio all'intradosso del solaio sovrastante, senza tener conto degli elementi strutturali emergenti. Nei locali aventi soffitti inclinati o curvi, l'altezza utile si determina calcolando l'altezza media ponderata.	
30) Distanze		Lunghezza del segmento minimo che congiunge l'edificio con il confine di riferimento (di proprietà, stradale, tra edifici o costruzioni, tra i fronti, di zona o di ambito urbanistico, ecc.), in modo che ogni punto della sua sagoma rispetti la distanza prescritta.	
31) Volume tecnico		Sono volumi tecnici i vani e gli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio (idrico, termico, di condizionamento e di climatizzazione, di sollevamento, elettrico, di sicurezza, telefonico, ecc.).	
32) Edificio		Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.	
33) Edificio Unifamiliare		Per edificio unifamiliare si intende quello riferito ad un'unica unità immobiliare urbana di proprietà esclusiva, funzionalmente indipendente, che disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno e destinato all'abitazione di un singolo nucleo familiare.	

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
34) Pertinenza		Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessorietà.	
35) Balcone		Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni.	
36) Ballatoio		Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione, munito di ringhiera o parapetto.	
37) Loggia/ Loggiato		Elemento edilizio praticabile coperto, non aggettante, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni.	
38) Pensilina		Elemento edilizio di copertura posto in aggetto alle pareti perimetrali esterne di un edificio e priva di montanti verticali di sostegno.	
39) Portico/Porticato		Elemento edilizio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto su uno o più lati verso i fronti esterni dell'edificio.	
40) Terrazza		Elemento edilizio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell'edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni.	
41) Tettoia		Elemento edilizio di copertura di uno spazio aperto sostenuto da una struttura discontinua, adibita ad usi accessori oppure alla fruizione protetta di spazi pertinenziali.	
42) Veranda		Locale o spazio coperto avente le caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, chiuso sui lati da superfici vetrate	

VOCI	ACRON.	DESCRIZIONE	SCHEMA GRAFICO (eventuale)
		o con elementi trasparenti e impermeabili, parzialmente o totalmente apribili.	

ALLEGATO B – QUADRO DELLE DEFINIZIONI TECNICHE DI COMPETENZA COMUNALE

A) Elementi di arredo delle aree di pertinenza stabilmente infissi al suolo

1. Sono da considerarsi opere di arredo pertinenziale i seguenti elementi/manufatti, da installarsi nel rispetto delle distanze previste dal Codice Civile per le distanze dalle costruzioni (Art. 873: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri”) e ad una distanza dai confini di ml 1,50. Le misurazioni sono effettuate in riferimento al poligono contenente le proiezioni a terra di tutti gli elementi costitutivi.
2. Per area di pertinenza si intende l’area scoperta strettamente funzionale ad un edificio esistente/di progetto. In assenza di precisi limiti identificativi, quali l’area vincolata ai fini del rispetto dell’indice di fabbricabilità fondiaria od i limiti di zona ove insiste l’edificio, va intesa l’area che risulta accatastata come tale al Catasto Urbano o in assenza una superficie massima di 10 volte superiore a quella coperta; si potrà altresì fare riferimento a recinzioni, fossati, etc. che ne comprovino l’uso di pertinenzialità (cortile, giardino, orto) con il limite, per l’eventuale porzione ricadente in diversa zona urbanistica rispetto ad ove insiste l’edificio, che dovrà essere ricompresa in un raggio massimo di 10 ml, misurato dagli spigoli del fabbricato stesso, purché area contigua con il fabbricato di riferimento; nelle zone agricole in ogni caso potrà essere circoscritto un unico lotto con una superficie non superiore a 3.000 mq.
3. Tali manufatti non sono computabili ai fini volumetrici e rientrano tra le attività di edilizia libera purché:
 - rispettino i limiti dimensionali stabiliti di seguito;
 - ricadano esternamente alla ZTO A;
 - non ricadano in aree vincolate;
 - non interessino edifici gravati da norme di tutela puntuali (gradi di protezione);
 - siano posti ad almeno ml 3,00 dalle strade e ml 1,50 dai confini di proprietà (salvo accordo tra confinanti mediante sottoscrizione degli elaborati ovvero nel caso di costruzione in aderenza).È fatto salvo l’eventuale benessere dell’assemblea condominiale nel caso di edifici plurifamiliari, qualora previsto dal Regolamento Condominiale.

VOCI	DEFINIZIONE
1) Elementi di arredo giardino	Strutture quali gazebo, pergole e similari, costituite da elementi reticolari in ferro, legno, pvc, etc., a delimitazione di uno spazio in senso orizzontale e/o verticale, a cielo libero (o coperto al massimo con elementi vegetali, canniccio o rete antigrandine, che consenta comunque il passaggio di aria e luce) e senza pareti, prive di qualsiasi struttura di fondazione e pertanto non stabilmente ancorate al terreno, se non mediante picchetti, tasselli o basamenti prefabbricati rimovibili. Esse devono avere superficie in pianta non superiore a mq 9.
2) Pompeiane	Manufatti costituiti da elementi strutturali verticali (pilastri o colonne) e orizzontali (travetti), in legno o acciaio, a delimitazione di uno spazio in senso

VOCI	DEFINIZIONE
	orizzontale e verticale, a cielo libero (o coperto al massimo con elementi vegetali, canniccio o rete antigrandine, che consenta comunque il passaggio di aria e luce) e senza pareti, stabilmente ancorate al terreno mediante una ancorché minima struttura di fondazione non removibile, all'uopo predisposta (massetti, platee, travi, cordoli, plinti o pali in c.a. gettati in opera). Tali strutture devono preferibilmente fare corpo unico con il fabbricato principale ed essere armonicamente composte con esso, sia nella forma che nei materiali. Esse devono avere superficie in pianta non superiore a mq 25, altezza massima di ml 3,00 all'estradosso degli elementi orizzontali di copertura. È consentita l'installazione di una sola struttura per ciascuna unità immobiliare (anche appartenente a una schiera o a un condominio) che usufruisca di un'area scoperta in uso esclusivo al piano terra (o di una terrazza scoperta ai piani superiori). Nel caso di area scoperta comune condominiale, qualora destinata a delimitare spazialmente i parcheggi scoperti, è ammessa una sola struttura di superficie massima corrispondente a mq 12,50 per alloggio.
3) Cassette per gli attrezzi	Le strutture prefabbricate in legno a uso ricovero attrezzi, legnaia, ripostiglio. Esse devono avere superficie in pianta non superiore a mq 9,00, altezza massima di ml 2,50 al colmo del tetto, sporto max cm 30. È consentita l'installazione di una sola struttura per ciascuna unità immobiliare (anche appartenente a una schiera o a un condominio) che usufruisca di un'area scoperta in uso esclusivo al piano terra (o di una terrazza scoperta ai piani superiori).
4) Pensiline e tettoie solari o fotovoltaiche	Strutture realizzabili ai sensi dell'Art. 5 della LR 8 luglio 2009, n. 14, sugli edifici esistenti alla data dell'11/07/2009, con le caratteristiche dimensionali e tipologiche stabilite dall'Allegato A della DGRV n. 2508 del 4 agosto 2009. Le tettoie devono fare corpo unico con il fabbricato principale ed essere armonicamente composte con esso, sia nella forma che nei materiali. È comunque ammessa la costruzione di pensiline separate per motivi estetici o funzionali.

B) Definizione volume urbanistico e distanze

VOCI	DEFINIZIONE
1) Volume urbanistico (V)	Trattasi del parametro per il calcolo degli indici stabiliti dalle NTO del PI. È la somma dei prodotti della superficie utile abitabile più l'intera superficie non residenziale di cui al DM 10 maggio 1977 per le rispettive altezze nette (da pavimento a soffitto finiti) e relativamente alle parti emergenti dalla quota zero; rispetto all'elencazione delle superfici per servizi e accessori di cui all'articolo 2 del citato DM vanno aggiunte le scale (anche a modifica dell'articolo 3) e i portici privati; vanno esclusi dal calcolo del volume: i locali motore ascensore, le parti delle logge incassate nella fronte del fabbricato, fino alla profondità di 1,40 ml (oltre viene computata soltanto la parte eccedente), i balconi / poggioli fino alla sporgenza di 1,40 ml, i volumi tecnici, come definiti dal successivo articolo 56, e i portici pubblici o di uso pubblico; restano esclusi altresì dal computo del volume i portici privati (anche senza sovrastante costruzione) fino alla profondità di 3,00 ml e per una superficie massima del 25% della Sc, purché compresi nell'involucro principale dell'edificio (tali porticati non possono essere manomessi con interventi successivi, tendenti a ridurre la trasparenza, pena il computo del loro volume), le cassette per il ricovero degli attrezzi da giardino, purché realizzate interamente in legno, non ancorate al terreno, di superficie coperta non superiore a 9,00 mq, con tetto a due falde, altezza al colmo inferiore a 2,50 ml e distanti dai confini non meno di 1,50 ml.
2) Distanza dalle strade	È la distanza, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dal ciglio stradale, inteso come limite degli spazi pubblici gravati di servitù pubblica esistenti e previsti (strade, piazze, marciapiedi, parcheggi, fossi e scarpate relative e simili); la distanza dalle strade è la "distanza dal confine stradale" così come definita dal DPR 16 dicembre 1992, n. 495.
3) Distanza dai confini	È la distanza, misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dai confini di proprietà.
4) Distacco tra i fabbricati	È la distanza, misurata ortogonalmente alle fronti in proiezione orizzontale, tra le superfici coperte, definite nel presente articolo, di due edifici distinti.
5) Quota zero	È la quota della cordinata del marciapiede stradale o del colmo della strada (qualora manchi il marciapiede) sulla quale l'edificio prospetta; qualora la strada più prossima disti più del doppio della distanza dalle strade, la quota zero è la media delle quote delle intersezioni fra il terreno prima di qualsiasi manomissioni e le murature esterne dell'edificio.

C) Altre definizioni edilizie

VOCI	DEFINIZIONE
1) Abbaino	Costruzione emergente dalla copertura del tetto, atta a consentire l'aerazione e illuminazione di vani abitabili e non abitabili.
2) Aggetto o sbalzo	Corpo o elemento sporgente da una parete verticale ovvero sporgenza verso l'esterno di un elemento architettonico o costruttivo rispetto alle adiacenti parti della struttura, e soprattutto rispetto alle parti sottostanti da cui l'elemento stesso è portato.
3) Alloggio / appartamento / unità abitativa	Unità immobiliare destinata alla residenza e costituita da un insieme di vani ed annessi, situata in un edificio dotato di un ingresso diretto o indiretto sulla strada o su uno spazio comune all'interno dell'edificio (scala, ballatoio, passaggio, etc).
4) Bussola	Costruzione atta a proteggere gli ingressi dalle intemperie.
5) Chiosco	Costruzione autonoma, a carattere temporaneo o permanente, non accessibile al pubblico al suo interno, destinata ad attività per la vendita, somministrazione, lavorazione dei beni di consumo e prestazioni di servizi.
6) Corte	Spazio scoperto delimitato lungo il perimetro da edifici o da fabbricati accessori, destinato essenzialmente ad illuminare ed areare i vani interni degli edifici e destinato subordinatamente anche ad altre funzioni quali il transito pedonale e veicolare ed il parcheggio.
7) Costruzione	Struttura realizzata fuori e/o entro terra, e ad essa stabilmente infissa con l'impiego di qualsiasi materiale, indipendentemente dalla durata, dalla modalità di costruzione e dalla metodologia di installazione al suolo, che non rientri espressamente nella categoria dei veicoli, come definiti dal vigente Codice della Strada.
8) Costruzione precaria	Struttura assolutamente precaria, di facile rimozione, destinata a soddisfare esigenze contingenti e temporanee e ad essere rimossa dopo il momentaneo uso, e comunque entro un termine non superiore a 90 giorni.
9) Edificio	Costruzione coperta e isolata da vie o da spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi.

VOCI	DEFINIZIONE
10) Facciata	Lato esterno di una costruzione delimitato alla base dalla linea della sua intersezione con il terreno, oppure con il marciapiede o con altra costruzione sino all'incrocio con l'intradosso dell'ultimo solaio di copertura.
11) Gallerie	Spazio coperto all'interno di una costruzione, aperto su almeno un lato, che presupponga il passaggio o la sosta di persone.
12) Gazebo	Struttura architettonica a cielo libero o coperta da tende, aperta sui lati esterni, di fattura leggera (solitamente in legno o metallo) e priva di struttura di fondazione, posizionata in parchi o giardini.
13) Intercapedine	Spazio chiuso compreso fra due superfici ravvicinate e per lo più parallele, con funzione d'isolamento.
14) Lucernario	Apertura dotata di serramento complanare alla copertura, atta a fornire l'aerazione e l'illuminazione dei vani sottostanti.
15) Lastrico solare	Tetto piano di un edificio, anche praticabile.
16) Loggia o portico	Spazio coperto, ad uso esclusivo dell'unità immobiliare, aperto su almeno un lato, contiguo ad una delle pareti esterne di una costruzione.
17) Pertinenza	Costruzione che, pur conservando una propria individualità ed autonomia, è posta in un durevole rapporto di subordinazione con l'edificio esistente, per renderne più agevole e funzionale l'uso. La pertinenza non è una parte essenziale dell'edificio, né costituisce, con questo, una inscindibile entità, fermo restando quanto stabilito dal comma 5 dell'Art. 9 della Legge n. 122 del 24.03.1989, è funzionalmente autonoma dall'edificio principale e può essere realizzata o in adiacenza allo stesso, con il quale può essere comunicante, o isolata.
18) Pianerottolo	Ripiano che in una scala interrompe una serie di scalini.
19) Poggiolo – Balcone	Superficie praticabile, aperta, con semplici funzioni di affaccio e dotata di parapetto, costituita da una struttura orizzontale, anche sporgente dalla facciata.
20) Rampa	Serie di gradini compresa fra due pianerottoli di una scala o piano inclinato carrabile - pedonabile.

VOCI	DEFINIZIONE
21) Scala	Struttura fissa costituita da una serie di gradini e disposta secondo un piano inclinato, generalmente suddivisa in più rampe intramezzate da pianerottoli, che consente alle persone di superare agevolmente un dislivello.
22) Soppalco	Struttura orizzontale praticabile, aggiuntiva rispetto ai piani dell'edificio, ottenuta interponendo un solaio orizzontale all'interno di un vano, ed avente almeno un lato completamente aperto sul vano soppalcato.
23) Terrazzo	Superficie piana a cielo aperto, praticabile a livello del terreno circostante o a livelli ad esso superiori e dotata di parapetto.
24) Timpano	Superficie di una facciata racchiusa tra l'intradosso della copertura, a falde inclinate o curve, e la linea retta orizzontale che lo interseca avente origine nel punto di incontro di questo con il bordo della facciata.
25) Unità immobiliare	Edificio o porzione di edificio consistente in uno spazio definito, idoneo a consentire lo svolgimento di funzioni omogenee fra loro e suscettibile di autonomo godimento, con caratteristiche di continuità fisica e/o di autonomia funzionale.
26) Vano	Spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti in muratura, legno, vetro, etc. La parete interrotta da un'apertura avente una superficie minima di almeno 1/2 di quella dell'intera parete, non viene considerata 'divisoria' di due vani.
27) Veranda	Costruzione prevalentemente vetrata, priva di individualità propria, destinata ad integrare il restante edificio con le funzioni di riparare dalle intemperie e dagli agenti atmosferici.
28) Cortile	Area libera scoperta destinata ad illuminare e ventilare anche locali abitabili, delimitata da fabbricazione lungo il suo perimetro, anche nel caso in cui la delimitazione sia determinata da muri di cinta.
29) Cavedio	Cortile di dimensioni minime, che serve ad illuminare passaggi o ambienti di servizio.
30) Costruzioni accessorie	Edifici e parti di edificio chiusi nei quali non sono possibili autonome funzioni abitative, di lavoro, ristoro, formazione, consumo, approvvigionamento così come le utilizzazioni commerciali.

ALLEGATO C – RICOGNIZIONE DELLE DISPOSIZIONI INCIDENTI SUGLI USI E LE TRASFORMAZIONI DEL TERRITORIO E SULL'ATTIVITÀ EDILIZIA

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
A. DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI, DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)	Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 "Norme per l'assetto e l'uso del territorio" – Titolo V - Disciplina dell'attività edilizia in combinato disposto con l'art.13 della legge regionale 1 agosto 2003, n.16 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2003 in materia di mobilità, viabilità, edilizia residenziale, urbanistica ed edilizia" Legge regionale 6 giugno 2017, n. 14 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio"	
A.1 Edilizia residenziale		
	Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articoli 44 e 45. Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche Legge regionale 9 settembre 1999, n. 42 Determinazione del costo teorico base di costruzione e approvazione delle tabelle parametriche nonché della convenzione tipo per l'edilizia convenzionata Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali" - articolo 2	Atti di indirizzo ex articolo 50 LR n. 11/2004 lettera d "Edificabilità nelle zone agricole" (DGR 8 ottobre 2004, n. 3178 e succ. modifiche con DGR 15 maggio 2012, n. 856, DGR 25 novembre 2008, n. 3650, DGR 16 febbraio 2010, n. 329, DGR 30 dicembre 2013, n. 2879) DGR 28 luglio 2009, n. 2264 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, "Norme per il governo del territorio". Artt. 44 e 48, tutela ed edificabilità del territorio agricolo. Disposizioni di indirizzo in ordine alle problematiche edificatorie di case di abitazione, anche con riferimento alle aziende agricole a conduzione societaria" DGR 03 febbraio 2010, n. 172 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6. Individuazione delle caratteristiche tecnologiche che distinguono le diverse tipologie di serre, nonché gli elementi accessori al loro funzionamento" DGR 11 marzo 2014, n. 315 "Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11, art. 44, comma 6 bis. Serre tunnel a campata singola o multipla, sprovviste di opere in muratura, con struttura portante costituita da elementi modulari amovibili e coperture in film plastici rimosse stagionalmente. Individuazione delle caratteristiche costruttive e delle condizioni da rispettare per la loro installazione" Circolare 29 ottobre 2013, n. 2 "chiarimenti in merito all'articolo 44, comma 5, L.R. 11/2004 – edificabilità in zona agricola" Circolare 13 novembre 2014, n. 1 "Legge regionale 29 Novembre 2013, n. 32 "Nuove disposizioni per il sostegno e la riqualificazione del settore edilizio e modifica di leggi regionali in materia urbanistica ed edilizia" di modifica della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16" in materia di barriere architettoniche". Note esplicative
A.2 Edilizia non residenziale		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)	Legge regionale 31 dicembre 2012, n.55 "Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia di urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente, di commercio itinerante" - capo I Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" - articolo 3	Circolare 20 gennaio 2015, n. 1 esplicativa del Capo I della Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55 DGR 19 novembre 2013, n. 2045 "Linee guida per l'omogenea redazione delle convenzioni [...]"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)		
		Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017" - articolo 54 (Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati)
A.3 Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili		
DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)	Legge regionale 08 luglio 2011 n. 13 "Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici" - articolo 10 Legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 "Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt" Legge regionale 11 febbraio 2011, n. 5 "Norme in materia di produzione di energia da impianti alimentati a biomasse o biogas o da altre fonti rinnovabili"	Deliberazione del Consiglio Regionale n. 5 del 31 gennaio 2013 Individuazione delle aree e dei siti non idonei all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra DGR 03 agosto 2011, n. 1270 "Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, ART.10 "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici" DGR 15 maggio 2012, n. 827 "Articolo 10, Legge Regionale 8 luglio 2011, n. 13, "Disposizioni in materia di autorizzazione di impianti solari fotovoltaici". Indicazioni operative, schemi di modulistica. Modifica ed integrazione DGR n. 1270/2011" DGR 05 giugno 2012, n. 1050 "Impianti solari fotovoltaici che hanno conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012. Procedura per il rilascio della attestazione concernente la classificazione di terreno abbandonato da almeno cinque anni in applicazione dell'art. 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n.27, dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e dell'articolo 4 della legge 4 agosto 1978, n. 440." DGR 19 maggio 2009, n. 1391 "D. lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - articolo 12. D.G.R. n. 2204/2008 e n. 1192/2009. Disposizioni procedurali per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia da biomassa e biogas da produzioni agricole, forestali e zootecniche, entro i limiti di cui al comma 14, lettere a) ed e) dell'articolo 269 del D. lgs. n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni Deliberazione del Consiglio Regionale n. 6 del 9 febbraio 2017 Piano energetico regionale - Fonti rinnovabili, risparmio energetico ed efficienza energetica (PERFER)
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO LEGISLATIVO 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE)		
A.4 Condizioni di efficacia dei titoli edilizi e altri adempimenti generali		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 90, comma 9, lettere a), b) e c) e 99	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 1989, n.322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400) in particolare l'articolo 7 (circa l'obbligo di fornire dati statistici sui permessi di costruire, DIA, SCIA, e dell'attività edilizia delle pubbliche amministrazioni (art. 7 DPR n. 380/2001), il cui rilevamento è stato stabilito, da ultimo, dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 2011 – "Approvazione del Programma Statistico Nazionale 2011-2013 Edilizia Pubblica)		
B. REQUISITI E PRESUPPOSTI STABILITI DALLA LEGISLAZIONE URBANISTICA E SETTORIALE CHE DEVONO ESSERE OSSERVATI NELL'ATTIVITÀ EDILIZIA		
B.1 I limiti inderogabili di densità, altezza, distanza fra i fabbricati e dai confini		
DECRETO INTERMINISTRIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967).	Legge regionale 16 marzo 2015, n. 4 "Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del Territorio ed aree naturali protette regionali" - articolo 8. Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 64 Interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 1, dell'articolo 6, comma 1 e dell'articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14"	
CODICE CIVILE in particolare articoli 873, 905, 906 e 907		
	Legge regionale 6 aprile 1999, n.12 "Recupero dei sottotetti esistenti a fini abitativi"	
	Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO MINISTERIALE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni), in particolare paragrafo 8.4.1.		
LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), in particolare articolo 41-sexies		
LEGGE 24 marzo 1989, n.122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393), in particolare articolo 9		
DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE)		
B.2 Rispetti (stradale, ferroviario, aeroportuale, cimiteriale, degli acquedotti e impianti di depurazione, degli elettrodotti, dei gasdotti, del demanio marittimo)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41	
B.2.1 Fasce di rispetto stradali		
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articoli 16, 17 e 18	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 ter	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 26, 27 e 28		
DECRETO INTERMINISTRIALE 1 aprile 1968, n. 1404 (Distanze minime a protezione del nastro stradale da osservarsi nella edificazione fuori del perimetro dei centri abitati, di cui all'art. 19 della legge n. 765 del 1967)		
DECRETO INTERMINISTRIALE 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967), in particolare articolo 9 per distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico veicolare		
B.2.2 Rispetti ferroviari (tramvie, ferrovie metropolitane e funicolari terrestri su rotaia)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto) in particolare Titolo III, articoli da 49 a 60	Legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" – articolo 101, comma 1, lettera a	
B.2.3 Fasce di rispetto degli aeroporti e aerodromi		
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articoli 714 e 715		
B.2.4 Rispetto cimiteriale		
REGIO DECRETO 27.07.1934 n. 1265 (testo unico leggi sanitarie), in particolare art. 338, come modificato dall'articolo 28 della legge 1 agosto 2002, n. 166	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" – articolo 41, commi 1 e 4 bis	
DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 agosto 1990, n. 285 (Approvazione del Nuovo Regolamento di Polizia Mortuaria), in particolare articolo 57		
B.2.5 Fascia di rispetto dei corsi d'acqua (e altre acque pubbliche)		
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie) In particolare articolo 96, comma primo, lettera f)	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - articolo 41, comma 1 Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità 2017 - Articolo 68 "Norme semplificative per la realizzazione degli interventi di sicurezza idraulica" Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 quater	DGR 6 settembre 2009, n. 2948 Indicazioni per la formazione degli strumenti urbanistici
B.2.6 Fascia di rispetto acquedotti (aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006 n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 94, 134 e 163	Legge regionale 27 aprile 2012, n. 17 "Disposizioni in materia di risorse idriche"	
B.2.7 Fascia di rispetto dei depuratori		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DELIBERA DEL COMITATO DEI MINISTRI PER LA TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO 4 febbraio 1977 (Criteri, metodologie e norme tecniche generali di cui all'art. 2, lettere b), d) ed e), della L. 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), in particolare punto 1.2 dell'Allegato 4		
B.2.8 Distanze dalle sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici		
LEGGE 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici)	Legge regionale 30 giugno 1993, n. 27 "Prevenzione dei danni derivanti dai campi elettromagnetici generati da elettrodotti"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI dell'8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 10 settembre 1998, n.381 (Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana) (si vedano anche le LINEE GUIDA applicative del DM 381/98 redatte dal Ministero dell'Ambiente)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 (Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100kHz e 300GHz)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 29 maggio 2008 (Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti)		
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007 n. 257 (Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici - campi elettromagnetici)		
B.2.9 Fascia di rispetto dei metanodotti		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 24 novembre 1984 (Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8) (A decorrere dalla data di entrata in vigore (cioè 4.11.2008) dei DD.M.Svil.Econ. del 16/04/2008 e del 17/04/2008 sono abrogate le seguenti parti:- le prescrizioni di cui alla parte prima e quarta, per quanto inerente agli impianti di trasporto, ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 17/04/2008,- la Sezione 1 (Disposizioni generali), la Sezione 3 (Condotte con pressione massima di esercizio non superiore a 5 bar), la Sezione 4 (Impianti di riduzione della pressione), la Sezione 5 (installazioni interne alle utenze industriali) e le Appendici: «Attraversamento in tubo di protezione» e «Cunicolo di protezione» ai sensi del D.M.Svil.Econ. del 16/04/2008).		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 16 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 17 aprile 2008 (Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
B.2.10 Fascia di rispetto del demanio marittimo		
REGIO DECRETO 30 marzo 1942, n. 327 (codice della navigazione), in particolare articolo 55		
B.3 Servitù militari		
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), in particolare il Libro II, Titolo VI, articolo 320 e ss. (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 marzo 2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246) in particolare il Titolo VI (Limitazioni a beni e attività altrui nell'interesse della difesa)		
DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 2006 (Applicazione della parte aeronautica del Codice di navigazione, di cui al D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e successive modificazioni.)		
B.4 Accessi stradali		
DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) in particolare articolo 22		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), in particolare articoli 44, 45 e 46		
DECRETO DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 5 novembre 2001 (Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade)		
B.5 Zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante		
DECRETO LEGISLATIVO 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose).		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 9 maggio 2001 (Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante)		
B.6 Siti contaminati		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte Quarta Titolo V "Bonifica di siti contaminati"		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE 25 ottobre 1999, n.471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni)		
C. VINCOLI E TUTELE		
C.1 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico)		
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I		
C.2 Beni paesaggistici		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III	Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" - titolo Vbis	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio) ¹ ¹ Nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2017 è stato pubblicato il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata" che abroga il decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che disciplinava gli interventi di lieve entità soggetti a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 (Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del paesaggio)		
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008)		
C.3 Vincolo idrogeologico		
REGIO DECRETO LEGGE 30 dicembre 1923, n.3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani)	Legge regionale 13 settembre 1978, n. 52 "Legge forestale regionale" – Capo I Legge regionale 14 settembre 1994, n. 58 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali in corrispondenza dell'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994" – articolo 20	
REGIO DECRETO 16 maggio 1926, n. 1126 (Approvazione del regolamento per l'applicazione del RDL 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani.)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5		
C.4 Vincolo idraulico		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articolo 115		
REGIO DECRETO 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico sulle opere idrauliche) in particolare articolo 98		
REGIO DECRETO 8 maggio 1904, n. 368 (Regolamento per la esecuzione del T.U.della L. 22 marzo 1900, n. 195, e della L. 7 luglio 1902,n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi) in particolare TITOLO VI, Capo I (Disposizioni per la conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze)		
DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali)		
C.5 Aree naturali protette		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)	Legge regionale 16 agosto 1984, n. 40 "Nuove norme per l' istituzione di parchi e riserve naturali regionali"	
C.6 Siti della Rete Natura 2000		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)		D.G.R. 19 dicembre 2014, n. 2299 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/Cee e D.P.R. 357/1997 e ss.mm.ii. Guida metodologica per la valutazione di incidenza. Procedure e modalità operative"
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000)		
C.7 Interventi soggetti a valutazione di impatto ambientale		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in particolare Parti Prima e Seconda	Legge Regionale 18 febbraio 2016, n. 4 "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale"	Deliberazione della Giunta Regionale n. 1717 del 03 ottobre 2013 "Presa d'atto del parere n. 73 del 2 luglio 2013 della Commissione regionale VAS "Linee di indirizzo applicative a seguito della sentenza n. 58/2013 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 40, comma 1, della Legge della Regione Veneto 6 aprile 2012, n. 13, nella parte in cui aggiunge la lettera a) del comma 1-bis all'art. 14 della Legge della Regione Veneto 26 giugno 2008, n. 4."
D. NORMATIVA TECNICA		
D.1 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLA SANITÀ 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896, relativamente all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione), come modificato dal Decreto del Ministero della Sanità 9 giugno 1999 (Modificazioni in materia dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari principali dei locali di abitazione)	Legge regionale 30 novembre 1982, n. 54 "Prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro"	
REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 218 e 344		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 65, Allegato IV e Allegato XIII		
D.2 Sicurezza statica e normativa antisismica		
ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 marzo 2003 n. 3274 (Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato1 (Criteri per l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica")		
DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)	Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n.617		Deliberazione della Giunta Regionale n. 1572 del 03 settembre 2013

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
(Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008)		"Definizione di una metodologia teorica e sperimentale per l'analisi sismica locale a supporto della pianificazione. Linee Guida Regionali per la microzonazione sismica. (D.G.R. 71/2008, D.G.R. 2877/2008 e D.lgs. 163/2006 e abrogazione D.G.R. n. 3308/08)"
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia)		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 15 maggio 1985 (Accertamenti e norme tecniche per la certificazione di idoneità statica delle costruzioni abusive (art. 35, comma 4, Legge 28 febbraio 1985 n. 47), come modificato dal Decreto del M. LL. PP. 20 settembre 1985		
D.3 Opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare articoli 53, 58, 59, 60, e Parte II, Capo II (articoli da 64 a 76)	Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale per le costruzioni in zone classificate sismiche" - articolo 66	
D.4 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti al pubblico		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) in particolare Parte II, Capo III		
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) in particolare articolo 24		
LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare articolo 32, comma 20, secondo periodo		
DECRETO DEL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche)	Legge regionale 12 luglio 2007, n.16 "Disposizioni generali in materia di eliminazione delle barriere architettoniche"- Capo II, articoli 6, 7 e 8 Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articoli 11 e 11 bis	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici)		
CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili)		
D.5 Sicurezza degli impianti		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio)		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti termici civili)		
D.6 Prevenzione degli incendi e degli infortuni		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151)		
DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 maggio 1987 (Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici).		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 settembre 2002 (Regola Tecnica prevenzione incendi strutture sanitarie)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 15 settembre 2005 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi)		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 16 marzo 2012 (Piano straordinario biennale adottato ai sensi dell'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto- legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, concernente l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, che non abbiano completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi)		
D.7 Demolizione o rimozione dell'amianto		
DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) in particolare articolo 256	Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 3 ter	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
DECRETO LEGISLATIVO 25 luglio 2006, n. 257 (Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro)		Deliberazione della Giunta Regionale n. 265 del 15 marzo 2011 "Sorveglianza sulle attività lavorative con esposizione all'amianto (titolo IX capo III del D.Lgs. 81/08). Approvazione linee interpretative regionali."
D.8 Contenimento del consumo energetico degli edifici		
DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia)	Legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 "Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l'utilizzo dell'edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche" - articolo 13 Legge regionale 30 luglio 1996, n.21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia)		
DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192)		
D.9 Isolamento acustico (attivo e passivo) degli edifici		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 marzo 1991 (Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno)		
LEGGE 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico)	Legge regionale 10 maggio 1999, n. 21 "Norme in materia di inquinamento acustico" Legge regionale 30 luglio 1996, n. 21 "Nuove modalità di calcolo delle volumetrie edilizie, dei rapporti di copertura, delle altezze e delle distanze limitatamente ai casi di aumento degli spessori dei tamponamenti perimetrali e orizzontali, per il perseguimento di maggiori livelli di coibentazione termo acustica o di inerzia termica"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)		
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2011, n. 227		

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
(Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.) in particolare l'art. 4		
D.10 Produzione di materiali da scavo		
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98., in particolare articoli art. 41 e 41-bis	Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44 Norme per la disciplina dell'attività di cava	DECRETO del Dirigente Della Direzione Agroambiente n. 143 del 04 dicembre 2013 Modifiche e integrazioni al decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente del 18 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni e procedure in ordine ai miglioramenti fondiari, con asporto e utilizzazione del materiale di risulta, ai sensi della Legge regionale 7 settembre 1982, n. 44, art. 2", a seguito dell'entrata in vigore della Legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia".
DECRETO LEGISLATIVO 3 APRILE 2006 N. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare articoli 184-bis, comma 2-bis, 185, comma 1, lettera c), 186 e 266, comma 7.		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 10 agosto 2012, n. 161 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo)		
D.11 Tutela delle acque dall'inquinamento (scarichi idrici domestici)		
DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte terza, Sezione II (Tutela delle acque dall'inquinamento)		DGR 13 giugno 2017, n. 854 Contaminazione PFAS : indicazioni per l'acqua di abbeverata nelle produzioni animali e per l'utilizzo di pozzi privati da parte delle aziende di lavorazione e produzione di alimenti per il consumo umano.
D.12 Prevenzione inquinamento luminoso		
	Legge regionale 7 agosto 2009, n. 17 "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici"	
E. REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI		
E.1 Strutture commerciali		
	Legge regionale 28 dicembre 2012, n. 50 "Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale nella Regione del Veneto"	Regolamento regionale 21 giugno 2013, n. 1 "Indirizzi per lo sviluppo del sistema commerciale"
E.2 Strutture ricettive		
	Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto"	DGR 22 marzo 2017, n. 343 "Modificazione ed integrazione della deliberazione n. 807 del 27 maggio 2014. Requisiti di classificazione degli alberghi. Deroga per le superfici minime in edifici qualificati come beni culturali. Deliberazione/CR N. 12 del 21/02/2017."
E.3 Strutture per l'agriturismo		
	Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario"	
	Legge regionale 20 febbraio 2006, n. 96 "Disciplina dell'agriturismo" in particolare articolo 5 Legge regionale 10 agosto 2012, n.28 Disciplina delle attività turistiche connesse al settore	DGR 05 agosto 2014, n. 1483 "Disciplina delle attività turistiche connesse al settore primario. Disposizioni operative e procedurali per lo svolgimento dell'attività di agriturismo. Deliberazione N.

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
	primario – Capo I, articoli da 16 a 18	102/CR del 15 luglio 2014. Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e legge regionale 24 dicembre 2013, n. 35."
E.4 Impianti di distribuzione del carburante		
	Legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti"	DGR n. 497/2005 "criteri e direttive per l'individuazione, da parte dei comuni, dei requisiti e delle caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori di carburanti (art. 4, comma 2, lett. a), l.r. 23 ottobre 2003, n. 23) nonché norme tecniche di P.R.C. per l'installazione di impianti di distribuzione di carburanti"
E.5 Sale cinematografiche		
	Legge regionale 9 ottobre 2009, n. 25 "Interventi regionali per il sistema del cinema e dell'audiovisivo e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel veneto"	
E.6 Scuole e servizi educativi		
DECRETO DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 18 dicembre 1975 (Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica)	Legge regionale 23 aprile 1990, n. 32 "disciplina degli interventi regionali per i servizi educativi alla prima infanzia: asili nido e servizi innovativi"	
CIRCOLARE DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI 22 maggio 1967, n. 3150 (Criteri di valutazione e collaudo dei requisiti acustici negli edifici scolastici)		
E.7 Associazioni di promozione sociale		
LEGGE 7 DICEMBRE 2000, n. 383 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale)	Legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001" - articolo 43 Legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" - articoli 1 e 2	
E.8 Locali per la produzione o la vendita di sostanze alimentari e bevande		
DECRETO LEGISLATIVO 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore)	Legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande"	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande), in particolare articoli 28 e 30.		
REGOLAMENTO (CE) N. 852/2004 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29/04/2004 (sull'igiene dei prodotti alimentari), e successiva rettifica pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 226/3 del 25 giugno 2004		
ATTO DELLA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRALLO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 29 aprile 2010 n. 59 (Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome relativo a "Linee guida applicative del Regolamento n. 852/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari")		
E.9 Impianti sportivi		
DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 18 marzo 1996 (Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di	Legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e	

STATO	REGIONE (leggi regionali)	REGIONE (circolari, regolamenti, linee guida ed indicazioni operative)
impianti sportivi) come modificato e integrato dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005	pluriennale della Regione (legge finanziaria 2000) – art. 91	
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL CONI 25 giugno 2008, n. 1379 (Norme CONI per l'impiantistica sportiva)		
DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA STATO REGIONI 16 gennaio 2003, n. 1605 (Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano relativo agli aspetti igienico-sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine a uso natatorio)		
E.10 Strutture Termali		
	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	
E.11 Strutture Sanitarie		
DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), in particolare l'articolo 8-bis (Autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali) e l'Articolo8-ter (Autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie)	Legge regionale 16 agosto 2002, n. 22 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali"	DGR 16 gennaio 2007, n. 84 L.R. 16 agosto 2002, n. 22 " Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, socio sanitarie e sociali" - Approvazione dei requisiti e degli standard, degli indicatori di attività e di risultato, degli oneri per l'accreditamento e della tempistica di applicazione, per le strutture sociosanitarie e sociali.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997 (Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private)		
E.12 Strutture veterinarie		
	Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 "Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo"	

ALLEGATO D – RICOGNIZIONE INTERVENTI EDILIZI E REGIMI AMMINISTRATIVI (D.LGS 222/2016)

TABELLA A, SEZIONE 2 DEL DECRETO SCIA 2, D.LGS 222/2016

	ATTIVITÀ	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
1.	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	dpr 380/2001 art. 3 c. 1 lett a) e art.6 c. 1 lett a)
2.	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW	Attività edilizia libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	dpr 380/2001 art. 6 c. 1 lett a-bis)
3.	Manutenzione straordinaria (leggera) Opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti nelle destinazioni d'uso. Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso; ivi compresa l'apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne, sempre che non riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - non alterino la volumetria complessiva degli edifici - non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle destinazioni di uso - non modifichino la sagoma e i prospetti dell'edificio - non riguardino le parti strutturali dell'edificio	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 6 bis)
4.	Manutenzione straordinaria (pesante) Intervento di manutenzione di cui al numero 2 che preveda opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - opere interne che riguardino le parti strutturali dell'edificio	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett b) e art. 22 c. 1 lett a)
5.	Restauro e risanamento conservativo (leggero) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett c) e art. 6 bis)
6.	Restauro e risanamento conservativo (pesante) Interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, qualora riguardi parti strutturali dell'edificio.	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.3, c. 1 lett c) e art. 22 c. 1 lett b)
7.	Ristrutturazione edilizia cosiddetta "semplice" o "leggera" Interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 3, c. 1 lett d)

	ATTIVITÀ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell'edificio preesistente. Elementi costitutivi della fattispecie desunti dalla legge: - non presenti i caratteri della Ristrutturazione ricostruttiva (non preveda la completa demolizione dell'edificio preesistente) - non presenti i caratteri della Ristrutturazione pesante: 1) non aumenti il volume complessivo 2) non modifichi la sagoma di edifici vincolati 3) non modifichi i prospetti dell'edificio 4) non comporti mutamento d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico Interventi di demolizione e ricostruzione: - stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica - stessa sagoma dell'edificio preesistente se vincolato ex D.Lgs 42/2004 (paesaggistico o storico culturale) - senza modifica della sagoma dell'edificio preesistente negli ambiti del centro storico individuati con deliberazione del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera			
8.	Ristrutturazione (cosiddetta "pesante") Gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti della destinazione d'uso. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - non prevedano la completa demolizione dell'edificio esistente - comportino: 1) aumento del volume complessivo 2) modifiche al prospetto dell'edificio 3) cambio d'uso urbanisticamente rilevante nel centro storico	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001 o SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui l'autorizzazione o la SCIA alternativa all'autorizzazione si riferiscano ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezioni 1.1 o 1.2 la relativa istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 art. 10, c. 1 lett c) e artt. 20 e 23 c. 1 lett a)
9.	Nuova costruzione di manufatto edilizio Costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1. L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20
10.	Nuova costruzione in esecuzione di strumento urbanistico attuativo Gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti; qualora i piani attuativi risultino approvati anteriormente all'entrata in vigore della legge 21 dicembre 2001, n. 443, il relativo atto di ricognizione deve avvenire entro 30 giorni dalla richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita relazione tecnica nella quale venga asseverata l'esistenza di piani attuativi con le caratteristiche sopra menzionate. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora:	SCIA alternativa all'autorizzazione	Nel caso di presentazione di SCIA alternativa all'autorizzazione, l'istanza è presentata 30 giorni prima dell'avvio dei lavori. Nel caso in cui la segnalazione si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.23, c. 1 lett b)

	ATTIVITÀ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	- siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo - contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive			
11.	Ampliamento fuori sagoma Ampliamento di manufatti edilizi fuori terra o interrati, all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6) dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.1) e 20
12.	Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria Interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.2) e 20
13.	Realizzazione di infrastrutture e impianti Realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.3) e 20
14.	Torri e tralicci Installazione di torri e tralicci per impianti radio- ricetrasmittenti e di ripetitori per servizi di telecomunicazione.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.4) e 20
15.	Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili - non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee - non siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.5) e 20
16.	Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3 della sezione II)	dpr 380/2001 art.3, c. 1 lett e.5)
17.	Realizzazione di pertinenze Interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art.	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e.6) e 20

	ATTIVITÀ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero - che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale	20 del dpr n.380/2001	altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
18.	Depositi e impianti all'aperto Realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e, 7) e 20
19.	Nuova costruzione (clausola residuale) Interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 c. 1 dpr 380/2001. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi non riconducibili alle fattispecie delle definizioni di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett e) e 20
20.	Ristrutturazione urbanistica Interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt.3, c. 1 lett f) e 20
21.	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: purché: - non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art.6, c. 1 lett b)
22.	Eliminazione delle barriere architettoniche (pesanti) Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - comportino la realizzazione di ascensori esterni ovvero, - di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6- bis
23.	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che siano eseguite in aree esterne al centro edificato	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art. 6, c. 1 lett c)
24.	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art. 6, c. 1 lett d)
25.	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione	dpr 380/2001 art. 6, c. 1 lett e)

	ATTIVITÀ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
			1.3)	
26.	Opere contingenti e temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee - destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni	Comunicazione	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-bis)
27.	Pavimentazioni di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-ter)
28.	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici I pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-quater)
29.	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.	Attività libera	Nel caso in cui per la realizzazione dell'intervento siano necessari altri titoli di legittimazione questi vanno acquisiti preventivamente (vedi sottosezione 1.3)	dpr 380/2001 art. 6, c. 1 lett e-quinquies)
30.	CILA (Clausola residuale) Sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata gli interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - Interventi non riconducibili all'elenco di cui agli articoli 6, 10 e 22, del dpr 380/2001	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6- bis, c. 1
31.	Attività di ricerca nel sottosuolo (in aree interne al centro edificato) Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che siano eseguite in aree interne al centro edificato	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6- bis, c. 1
32.	Movimenti in terra non inerenti all'attività agricola Movimenti in terra. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - non strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6- bis, c. 1
33.	Serre mobili stagionali (con strutture in muratura) Serre mobili stagionali funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che presentano strutture in muratura	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art.6- bis, c. 1
34.	Realizzazione di pertinenze minori Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume inferiore al 20% del volume dell'edificio principale	CILA	Nel caso in cui la CILA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 artt. 3 c. 1 lett. e.6) e 6-bis, c. 1
35.	Varianti in corso d'opera a permessi di costruire Varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione	dpr 380/2001 art. 22 commi 2 e 7

	ATTIVITÀ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini dell'agibilità, tali segnalazioni certificate di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Varianti in corso d'opera che: - non incidono sui parametri urbanistici - non incidono sulle volumetrie - non comportano mutamento urbanisticamente rilevante della destinazione d'uso e non modificano la categoria edilizia - non alterano la sagoma dell'edificio qualora sottoposto a vincolo ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio n.42 e successive modificazioni - non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire		1.2	
36.	Varianti in corso d'opera che non presentano caratteri delle variazioni essenziali Varianti a permessi di costruire che non configurano una variazione essenziale, a condizione che siano conformi alle prescrizioni urbanistico-edilizie e siano attuate dopo l'acquisizione degli eventuali atti di assenso prescritti dalla normativa sui vincoli paesaggistici, idrogeologici, ambientali, di tutela del patrimonio storico, artistico ed archeologico e dalle altre normative di settore. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Varianti in corso d'opera che non configurano una variazione essenziale	SCIA (anche a fine lavori)	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 22 c. 2-bis
37.	Varianti in corso d'opera a permesso di costruire che presentano i caratteri delle variazioni essenziali Varianti a permesso di costruire Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - che configurano una variazione essenziale	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt. 20 e 22 c. 2-bis
38.	Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma nel centro storico Varianti a permesso di costruire comportanti modifica della sagoma, negli ambiti del centro storico individuati con delibera del Consiglio comunale o, in via transitoria, in tutto il centro storico, fino all'assunzione di tale delibera.	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt. 20 e 23-bis c. 4
39.	Mutamento di destinazione d'uso avente rilevanza urbanistica Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria, ancorché non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purché tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c) commerciale d) rurale Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, tale da comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate: a) residenziale a-bis) turistico-ricettiva b) produttiva e direzionale c) commerciale d) rurale	Autorizzazione/ silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del dpr n.380/2001	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	dpr 380/2001 artt. 23-ter, c. 1 e 10, c. 2
40.	Permesso di costruire in sanatoria Interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso,	Autorizzazione	Nel caso in cui si riferisca ad interventi per i quali sono necessari	dpr 380/2001 art. 36

	ATTIVITÀ	REGIME AMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
	ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 01, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: - realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di SCIA nelle ipotesi di cui all'articolo 22, comma 3 dpr 380/2001, o in difformità da essa, - se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.		altri titoli di legittimazione, vedi sottosezione 1.1 L'istanza è presentata allo sportello unico del Comune che provvede alla convocazione della conferenza dei servizi per l'acquisizione dei titoli aggiuntivi	
41.	SCIA in sanatoria Interventi realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa, qualora i suddetti interventi risultino conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della presentazione della domanda. Elementi costitutivi della fattispecie previsti dalla legge: Interventi edilizi: - realizzati in assenza di SCIA, o in difformità da essa - se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della segnalazione	SCIA	Nel caso in cui la SCIA riguardi interventi per i quali sono necessari altri titoli abilitativi vedi sottosezione 1.2	dpr 380/2001 art. 37

ALLEGATO E – GLOSSARIO EDILIZIA LIBERA (ART. 1, COMMA 2 DEL D.LGS 222/2016)

La tabella allegata individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto delle prescrizioni dello strumento urbanistico comunale e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia (in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 42/2004).

La tabella, nello specifico, riporta:

1. il regime giuridico dell'attività edilizia libera ex Art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinqües), del DPR 380/2001 e ex Art. 17 del D.Lgs 128/2006;
2. l'elenco delle categorie di intervento che il DPR 380/2001 ascrive all'edilizia libera (Art. 6, comma 1), specificato da quanto previsto dalla tabella A del D.Lgs 222/2016;
3. l'elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio come richiesto dall'art. 1, comma 2 del D.Lgs n. 222/2016;
4. l'elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.

ELENCO NON ESAUSTIVO DELLE PRINCIPALI OPERE

REGIME GIURIDICO	CATEGORIA DI INTERVENTO	PRINCIPALI OPERE		N.
		OPERA	ELEMENTO	
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6 comma 1, lett. a); art.3, comma 1, lett. a)	Manutenzione ordinaria Interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II -Edilizia- attività 1)	Riparazione, sostituzione, rinnovamento (comprese le opere correlate quali guaine, sottofondi, etc.)	Pavimentazione esterna e interna	1
		Rifacimento, riparazione, tinteggiatura (comprese le opere correlate)	Intonaco interno e esterno	2
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento decorativo delle facciate (es. marcapiani, modanature, corniciature, lesene)	3
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera di lattoneria (es. grondaie, tubi, pluviali) e impianto di scarico	4
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rivestimento interno e esterno	5
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serramento e infisso interno e esterno	6
		Installazione comprese le opere correlate, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Inferriata/Altri sistemi anti intrusione	7
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Elemento di rifinitura delle scale	8
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, inserimento eventuali elementi accessori, rifiniture necessarie (comprese le opere correlate)	Scala retrattile e di arredo	9

		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Parapetto e ringhiera	10
		Riparazione, rinnovamento, sostituzione nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e dei materiali (comprese le opere correlate quali l'inserimento di strati isolanti e coibenti)	Manto di copertura	11
		Riparazione, sostituzione, installazione	Controsoffitto non strutturale	12
		Riparazione, rinnovamento	Controsoffitto strutturale	13
		Riparazione, sostituzione, rinnovamento, realizzazione finalizzata all'integrazione impiantistica e messa a norma	Comignolo o terminale a tetto di impianti di estrazione fumi	14
		Riparazione, rinnovamento o sostituzione di elementi tecnologici o delle cabine e messa a norma	Ascensore e impianti di sollevamento verticale	15
		Riparazione e/o sostituzione, realizzazione di tratto di canalizzazione e sottoservizi e/o messa a norma	Rete fognaria e rete dei sottoservizi	16
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento e/o messa a norma	Impianto elettrico	17
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, compreso il tratto fino all'allacciamento alla rete pubblica e/o messa a norma	Impianto per la distribuzione e l'utilizzazione di gas	18
		Riparazione, integrazione, efficientamento, rinnovamento, sostituzione e integrazione apparecchi sanitari e impianti di scarico e/o messa a norma	Impianto igienico e idro-sanitario	19
		Installazione, riparazione, integrazione, rinnovamento, efficientamento e/o messa a norma	Impianto di illuminazione esterno	20
		Installazione, adeguamento, integrazione, rinnovamento, efficientamento, riparazione e/o messa a norma	Impianto di protezione antincendio	21
		Installazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	Impianto di climatizzazione	22
		Riparazione, adeguamento, integrazione, efficientamento (comprese le opere correlate di canalizzazione) e/o messa a norma	Impianto di estrazione fumi	23
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Antenna/parabola e altri sistemi di ricezione e trasmissione	24
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Punto di ricarica per veicoli elettrici	25
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. a-bis)	Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW Interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 2)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Pompa di calore aria-aria	26
Edilizia Libera d.lgs. n. 128/2006, art. 17	Depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (d.lgs. n. 128/2006, art. 17)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento e/o messa a norma	Deposito di gas di petrolio liquefatti	27
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. b)	Eliminazione delle barriere architettoniche Interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 21)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma, purché non incida sulla struttura portante	Ascensore, montacarichi	28
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento, messa a norma	Servoscala e assimilabili	29
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Rampa	30
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Apparecchio sanitario e impianto igienico e idro-sanitario	31
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Dispositivi sensoriali	32

Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. c)	Attività di ricerca nel sottosuolo Opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 23)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opere strumentali all'attività di ricerca nel sottosuolo attraverso carotaggi, perforazioni e altre metodologie	33
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. d)	Movimenti di terra Movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 24)	Manutenzione, gestione e livellamento	Terreno agricolo e pastorale	34
		Manutenzione e gestione	Vegetazione spontanea	35
		Manutenzione e gestione	Impianti di irrigazione e di drenaggio, finalizzati alla regimazione ed uso dell'acqua in agricoltura.	36
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e)	Serre mobili stagionali Serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell'attività agricola. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 25)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Serra compresi elementi di appoggio e/o ancoraggio	37
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-ter)	Pavimentazione di aree pertinenziali Opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l'indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 27)	Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Intercapedine	38
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Locale tombato	39
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Pavimentazione esterna, comprese le opere correlate, quali guaine e sottofondi	40
		Realizzazione, riparazione, sostituzione, rifacimento	Vasca di raccolta delle acque	41
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quater)	Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici Pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 28)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pannello solare, fotovoltaico e generatore microeolico	42
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-quinquies)	Aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza Aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 29)	Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Opera per arredo da giardino (es. barbecue in muratura/ fontana/muretto/scultura/ fioriera, panca) e assimilate	43
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gazebo, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	44
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Gioco per bambini e spazio di gioco in genere, compresa la relativa recinzione	45
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Pergolato, di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	46
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ricovero per animali domestici e da cortile, voliera e assimilata, con relativa recinzione	47
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Ripostiglio per attrezzi, manufatto accessorio di limitate dimensioni e non stabilmente infisso al suolo	48
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Sbarra, separatore, dissuasore e simili, stallo biciclette	49
		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Tenda, Tenda a Pergola, Pergotenda, Copertura leggera di arredo	50

		Installazione, riparazione, sostituzione, rinnovamento	Elemento divisorio verticale non in muratura, anche di tipo ornamentale e similare	51
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 3 comma 1, lett. e.5)	Manufatti leggeri in strutture ricettive Installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 16)	Installazione, riparazione e rimozione	Manufatti leggeri in strutture ricettive all'aperto (roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni) e assimilati	52
Edilizia Libera (d.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lett. e-bis) - previa Comunicazione Avvio Lavori	Opere contingenti temporanee Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni. (d.lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II –Edilizia- attività 26)	Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Gazebo	53
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Stand fieristico	54
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Servizi igienici mobili	55
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Tensostrutture, pressostrutture e assimilabili	56
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Elementi espositivi vari	57
		Installazione, previa Comunicazione Avvio Lavori, nonché interventi di manutenzione, riparazione e rimozione per i quali non è necessaria la Comunicazione	Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell'orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente	58

ALLEGATO F – INTERVENTI ED OPERE IN AREE VINCOLATE ESCLUSI DALL'AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA (ALL. A DEL DPR 31/2017)

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi e le opere riportati nella tabella seguente (Allegato A del DPR 31/2017) nonché quelli di cui all'Articolo 4 del DPR 31/2017.

ALLEGATO A, DPR 31/2017

A.1	Opere interne che non alterano l'aspetto esteriore degli edifici, comunque denominate ai fini urbanistico-edilizi, anche ove comportanti mutamento della destinazione d'uso;
A.2	interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, cornigoli e simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici che non comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.3	interventi che abbiano finalità di consolidamento statico degli edifici, ivi compresi gli interventi che si rendano necessari per il miglioramento o l'adeguamento ai fini antisismici, purché non comportanti modifiche alle caratteristiche morfotipologiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all'altezza dell'edificio;
A.4	interventi indispensabili per l'eliminazione di barriere architettoniche, quali la realizzazione di rampe esterne per il superamento di dislivelli non superiori a 60 cm, l'installazione di apparecchi servoscala esterni, nonché la realizzazione, negli spazi pertinenziali interni non visibili dallo spazio pubblico, di ascensori esterni o di altri manufatti consimili;
A.5	installazioni di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici non soggette ad alcun titolo abilitativo edilizio, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, purché effettuate su prospetti secondari, o in spazi pertinenziali interni, o in posizioni comunque non visibili dallo spazio pubblico, o purché si tratti di impianti integrati nella configurazione esterna degli edifici, ed a condizione che tali installazioni non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.6	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, laddove posti su coperture piane e in modo da non essere visibili dagli spazi pubblici esterni; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici, ai sensi dell'art. 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
A.7	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.8	interventi di adeguamento funzionale di cabine per impianti tecnologici a rete, ivi compresa la sostituzione delle cabine esistenti con manufatti analoghi per tipologia e dimensioni, nonché interventi destinati all'installazione e allo sviluppo della rete di comunicazione elettronica ad alta velocità, ivi compresi gli incrementi di altezza non superiori a cm 50;
A.9	installazione di dispositivi di sicurezza anticaduta sulle coperture degli edifici;
A.10	opere di manutenzione e adeguamento degli spazi esterni, pubblici o privati, relative a manufatti esistenti, quali marciapiedi, banchine stradali, aiuole, componenti di arredo urbano, purché eseguite nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture preesistenti, e dei caratteri tipici del contesto locale;
A.11	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli Enti Locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
A.12	interventi da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici non comportanti significative modifiche degli assetti planimetrici e vegetazionali, quali l'adeguamento di spazi pavimentati, la realizzazione di camminamenti, sistemazioni a verde e opere consimili che non incidano sulla morfologia del terreno, nonché, nelle medesime aree, la demolizione parziale o totale, senza ricostruzione, di volumi tecnici e manufatti accessori privi di valenza architettonica, storica o testimoniale, l'installazione di serre ad uso domestico con superficie non superiore a 20 mq, a condizione che tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
A.13	interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfotipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti che non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
A.14	sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti, singoli o in gruppi, in aree pubbliche o private, eseguita con esemplari adulti della stessa specie o di specie autoctone o comunque storicamente naturalizzate e tipiche dei luoghi, purché tali interventi non interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;

A.15	fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 142, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;
A.16	occupazione temporanea di suolo privato, pubblico o di uso pubblico mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione, per manifestazioni, spettacoli, eventi o per esposizioni e vendita di merci, per il solo periodo di svolgimento della manifestazione, comunque non superiore a 120 giorni nell'anno solare;
A.17	installazioni esterne poste a corredo di attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero, costituite da elementi facilmente amovibili quali tende, pedane, paratie laterali frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti o altre strutture leggere di copertura, e prive di parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo;
A.18	installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi;
A.19	nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera b) del Codice: interventi su impianti idraulici agrari privi di valenza storica o testimoniale; installazione di serre mobili stagionali sprovviste di strutture in muratura; palificazioni, pergolati, singoli manufatti amovibili, realizzati in legno per ricovero di attrezzi agricoli, con superficie coperta non superiore a cinque metri quadrati e semplicemente ancorati al suolo senza opere di fondazione o opere murarie; interventi di manutenzione strettamente pertinenti l'esercizio dell'attività ittica; interventi di manutenzione della viabilità vicinale, podereale e forestale che non modifichino la struttura e le pavimentazioni dei tracciati; interventi di manutenzione e realizzazione di muretti a secco ed abbeveratoi funzionali alle attività agro-silvo-pastorali, eseguiti con materiali e tecniche tradizionali; installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali leggeri per informazione turistica o per attività didattico-ricreative; interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale, da parte delle autorità competenti e ove tali aree risultino individuate dal piano paesaggistico regionale;
A.20	nell'ambito degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice: pratiche selvicolturali autorizzate in base alla normativa di settore; interventi di contenimento della vegetazione spontanea indispensabili per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche esistenti pertinenti al bosco, quali elettrodotti, viabilità pubblica, opere idrauliche; interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale al servizio delle attività agrosilvopastorali e funzionali alla gestione e tutela del territorio, vietate al transito ordinario, con fondo non asfaltato e a carreggiata unica, previsti da piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
A.21	realizzazione di monumenti, lapidi, edicole funerarie ed opere di arredo all'interno dei cimiteri;
A.22	installazione di tende parasole su terrazze, prospetti o in spazi pertinenziali ad uso privato;
A.23	installazione di insegne per esercizi commerciali o altre attività economiche, ove effettuata all'interno dello spazio vetrina o in altra collocazione consimile a ciò preordinata; sostituzione di insegne esistenti, già legittimamente installate, con insegne analoghe per dimensioni e collocazione. L'esenzione dall'autorizzazione non riguarda le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile;
A.24	installazione o modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nonché smantellamento di reti elettriche aeree;
A.25	interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e degli argini dei corsi d'acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni permanenti della visione d'insieme della morfologia del corso d'acqua; interventi di manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle opere idrauliche in alveo;
A.26	interventi puntuali di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che prevedano l'utilizzo di piante autoctone e pioniere, anche in combinazione con materiali inerti di origine locale o con materiali artificiali biodegradabili;
A.27	interventi di manutenzione o sostituzione, senza ampliamenti dimensionali, delle strutture amovibili esistenti situate nell'ambito di strutture ricettive all'aria aperta già munite di autorizzazione paesaggistica, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
A.28	smontaggio e rimontaggio periodico di strutture stagionali munite di autorizzazione paesaggistica;
A.29	interventi di fedele ricostruzione di edifici, manufatti e impianti tecnologici che in conseguenza di calamità naturali o catastrofi risultino in tutto o in parte crollati o demoliti, o siano oggetto di ordinanza di demolizione per pericolo di crollo, purché sia possibile accertarne la consistenza e configurazione legittimamente preesistente ed a condizione che l'intervento sia realizzato entro dieci anni dall'evento e sia conforme all'edificio o manufatto originario quanto a collocazione, ingombro planivolumetrico, configurazione degli esterni e finiture, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e di sicurezza degli impianti tecnologici;
A.30	demolizioni e rimessioni in pristino dello stato dei luoghi conseguenti a provvedimenti repressivi di abusi;
A.31	opere ed interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedano il due per cento delle misure progettuali quanto ad altezza, distacchi, cubatura, superficie coperta o traslazioni dell'area di sedime.

ALLEGATO G – INTERVENTI DI LIEVE ENTITÀ SOGGETTI A PROCEDIMENTO SEMPLIFICATO (ALL. B DEL DPR 31/2017)

Sono soggetti al procedimento autorizzatorio semplificato di cui al Capo II del DPR 31/2017 gli interventi ed opere di lieve entità riportati nella tabella seguente (Allegato B del DPR 31/2017).

ALLEGATO B, DPR 31/2017

B.1	Incrementi di volume non superiori al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiori a 100 mc, eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti. Ogni ulteriore incremento sullo stesso immobile da eseguirsi nei cinque anni successivi all'ultimazione lavori è sottoposto a procedimento autorizzatorio ordinario;
B.2	realizzazione o modifica di aperture esterne o finestre a tetto riguardanti beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici, purché tali interventi siano eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti;
B.3	interventi sui prospetti, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: modifica delle facciate mediante realizzazione o riconfigurazione di aperture esterne, ivi comprese vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, o di manufatti quali cornicioni, ringhiere, parapetti; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, integgiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione, modifica o chiusura di balconi o terrazze; realizzazione o modifica sostanziale di scale esterne;
B.4	interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo- tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi; modifiche alle coperture finalizzate all'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione di finestre a tetto, lucernari, abbaini o elementi consimili;
B.5	interventi di adeguamento alla normativa antisismica ovvero finalizzati al contenimento dei consumi energetici degli edifici, laddove comportanti innovazioni nelle caratteristiche morfotipologiche, ovvero nei materiali di finitura o di rivestimento preesistenti;
B.6	interventi necessari per il superamento di barriere architettoniche, laddove comportanti la realizzazione di rampe per il superamento di dislivelli superiori a 60 cm, ovvero la realizzazione di ascensori esterni o di manufatti consimili che alterino la sagoma dell'edificio e siano visibili dallo spazio pubblico;
B.7	installazione di impianti tecnologici esterni a servizio di singoli edifici, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne, su prospetti prospicienti la pubblica via o in posizioni comunque visibili dallo spazio pubblico, o laddove si tratti di impianti non integrati nella configurazione esterna degli edifici oppure qualora tali installazioni riguardino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.8	installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici, purché integrati nella configurazione e delle coperture, o posti in aderenza ai tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda degli edifici ricadenti fra quelli di cui all'art. 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; installazione di pannelli solari (termici o fotovoltaici) a servizio di singoli edifici su coperture piane in posizioni visibili dagli spazi pubblici esterni;
B.9	installazione di micro generatori eolici con altezza complessiva non superiore a ml 1,50 e diametro non superiore a ml 1,00, qualora tali interventi interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.10	installazione di cabine per impianti tecnologici a rete o colonnine modulari ovvero sostituzione delle medesime con altre diverse per tipologia, dimensioni e localizzazione;
B.11	interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotonde, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo;
B.12	interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.13	opere di urbanizzazione primaria previste in piani attuativi già valutati ai fini paesaggistici, ove non siano oggetto di accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali o di specifica disciplina contenuta nel piano paesaggistico approvato ai sensi dell'art. 143 del codice;
B.14	interventi di cui alla voce A.12 dell'Allegato «A», da eseguirsi nelle aree di pertinenza degli edifici, ove si tratti di beni vincolati ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettera b) del Codice;
B.15	interventi di demolizione senza ricostruzione di edifici, e manufatti edilizi in genere, privi di interesse architettonico, storico o testimoniale;
B.16	realizzazione di autorimesse, collocate fuori terra ovvero parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe;
B.17	realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino di natura permanente e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq o di manufatti accessori o volumi tecnici con volume emergente fuori terra non superiore a 30 mc;
B.18	interventi sistematici di configurazione delle aree di pertinenza di edifici esistenti, diversi da quelli di cui alla voce B.14, quali: nuove pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili, modellazioni del suolo incidenti sulla morfologia del terreno, realizzazione di rampe, opere fisse di arredo, modifiche degli assetti vegetazionali;
B.19	installazione di tettoie aperte di servizio a capannoni destinati ad attività produttive, o di collegamento tra i capannoni stessi, entro il limite del 10 per cento della superficie coperta preesistente;
B.20	impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali strutture per lo stoccaggio dei prodotti ovvero per la canalizzazione dei fluidi o dei

	fumi mediante tubazioni esterne;
B.21	realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione, sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo- tipologiche, materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) limitatamente, per quest'ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l'edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.22	taglio, senza sostituzione, di alberi, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista; sostituzione o messa a dimora di alberi e arbusti nelle aree, pubbliche o private, vincolate ai sensi dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice, ferma l'autorizzazione degli uffici competenti, ove prevista;
B.23	realizzazione di opere accessorie in soprasuolo correlate alla realizzazione di reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura, o ad interventi di allaccio alle infrastrutture a rete;
B.24	posa in opera di manufatti parzialmente o completamente interrati quali serbatoi e cisterne, ove comportanti la modifica permanente della morfologia del terreno o degli assetti vegetazionali, comprese le opere di recinzione o sistemazione correlate; posa in opera in soprasuolo dei medesimi manufatti, con dimensioni non superiori a 15 mc, e relative opere di recinzione o sistemazione;
B.25	occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, mediante installazione di strutture o di manufatti semplicemente ancorati al suolo senza opere murarie o di fondazione per manifestazioni, spettacoli, eventi, o per esposizioni e vendita di merci, per un periodo superiore a 120 e non superiore a 180 giorni nell'anno solare;
B.26	verande e strutture in genere poste all'esterno (dehors), tali da configurare spazi chiusi funzionali ad attività economiche quali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, attività commerciali, turistico-ricettive, sportive o del tempo libero; installazione di manufatti amovibili o di facile rimozione, consistenti in opere di carattere non stagionale e a servizio della balneazione, quali, ad esempio, chioschi, servizi igienici e cabine; prima collocazione ed installazione dei predetti manufatti amovibili o di facile rimozione aventi carattere stagionale;
B.27	manufatti in soprasuolo correlati alla realizzazione di pozzi ed opere di presa e prelievo da falda per uso domestico;
B.28	realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d'acqua, o tombinamento parziale dei medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua;
B.29	manufatti per ricovero attrezzi agricoli, realizzati con opere murarie o di fondazione, con superficie non superiore a dieci metri quadrati;
B.30	realizzazione di nuove strutture relative all'esercizio dell'attività ittica con superficie non superiore a 30 mq;
B.31	interventi di adeguamento della viabilità vicinale e podereale eseguiti nel rispetto della normativa di settore;
B.32	interventi di ripristino delle attività agricole e pastorali nelle aree rurali invase da formazioni di vegetazione arbustiva o arborea, previo accertamento del preesistente uso agricolo o pastorale da parte delle autorità competenti, ove eseguiti in assenza di piano paesaggistico regionale che individui tali aree;
B.33	interventi di diradamento boschivo con inserimento di colture agricole di radura;
B.34	riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 2.000 mq, purché preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti;
B.35	interventi di realizzazione o adeguamento della viabilità forestale in assenza di piani o strumenti di gestione forestale approvati dalla Regione previo parere favorevole del Soprintendente per la parte inerente la realizzazione o adeguamento della viabilità forestale;
B.36	posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all'art. 153, comma 1, del Codice, di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi compresi le insegne e i mezzi pubblicitari a messaggio o luminosità variabile, nonché l'installazione di insegne fuori dagli spazi vetrina o da altre collocazioni consimili a ciò preordinate;
B.37	installazione di linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30;
B.38	installazione di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, diversi da quelli di cui all'art. 6, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra;
B.39	interventi di modifica di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi per adeguamento funzionale;
B.40	interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine;
B.41	interventi di demolizione e ricostruzione di edifici e manufatti, ivi compresi gli impianti tecnologici, con volumetria, sagoma ed area di sedime corrispondenti a quelle preesistenti, diversi dagli interventi necessitati di ricostruzione di edifici e manufatti in tutto o in parte crollati o demoliti in conseguenza di calamità naturali o catastrofi. Sono esclusi dal procedimento semplificato gli interventi di demolizione e ricostruzione che interessino i beni di cui all'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del Codice;
B.42	interventi di ripascimento circoscritti di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.

ABBREVIAZIONI

-		
-	A.C.	Amministrazione Comunale
-	Art.	Articolo
-	Artt.	Articoli
-	A.U.A.	Autorizzazione unica ambientale
-	CdS	Conferenza di Servizi
-	CC	Codice Civile
-	CILA	Comunicazione di inizio lavori asseverata
-	CLP	Commissione Locale per il Paesaggio
-	DGRV	Delibera Giunta Regionale Veneto
-	D.Lgs	Decreto Legislativo
-	DI	Decreto Interministeriale
-	DM	Decreto Ministeriale
-	DPR	Decreto del Presidente della Repubblica
-	Elab.	Elaborato
-	Elabb.	Elaborati
-	GU	Gazzetta Ufficiale
-	L	Legge nazionale
-	LL.PP.	Lavori Pubblici
-	LR	Legge Regionale
-	MO	Manutenzione ordinaria
-	MS	Manutenzione straordinaria
-	NC	Nuova costruzione
-	NCdS	Nuovo Codice della Strada
-	NT	Norme Tecniche
-	NTA	Norme Tecniche di Attuazione
-	NTO	Norme Tecniche Operative
-	OPCM	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
-	PAI	Piano Assetto Idrogeologico
-	PAT	Piano Assetto del Territorio
-	PATI	Piano Assetto del Territorio Intercomunale
-	PdC	Permesso di costruire
-	PdL	Piano di Lottizzazione
-	PEEP	Piano per l'Edilizia Economica e Popolare
-	PI	Piano degli interventi
-	PL	Polizia Locale
-	PP	Piano Particolareggiato
-	PIP	Piano per gli Insediamenti Produttivi
-	PIRUEA	Programma Integrato Riqualificazione Urbanistica, Edilizia ed Ambientale
-	PQAMA	Prontuario per la Qualità Architettonica e la Mitigazione Ambientale
-	PR	Piano di Recupero
-	PRGC	Piano Regolatore Generale Comunale
-	PRC	Piano Regolatore Comunale

- PUA Piano Urbanistico Attuativo
- RC Restauro e risanamento conservativo
- Re Ristrutturazione edilizia
- REC Regolamento Edilizio Comunale
- RU Ristrutturazione urbanistica
- RD Regio Decreto
- RP Responsabile del procedimento
- SCIA Segnalazione certificata di inizio attività
- SUE Sportello Unico Edilizia
- SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive
- s.m.i. successive modifiche e integrazioni
- SUE Sportello unico per l'edilizia
- SUAP Sportello unico per le attività produttive
- Tav. Tavola
- Tavv. Tavole
- UMI Unità Minima di Intervento
- UTC Ufficio Tecnico Comunale
- VAS Valutazione Ambientale Strategica
- VIA Valutazione di Impatto Ambientale
- VCI Valutazione di Compatibilità Idraulica
- VIncA Valutazione di Incidenza Ambientale
- ZTO Zona territoriale omogenea